

Siena, 23 marzo 2018

Oggetto: *Iniziativa del Socio Bluebell*

Gentili Signori Azionisti,

la Banca in data 13 marzo 2018 ha ricevuto una comunicazione dal Socio Bluebell Partners (la "*Lettera*") con cui è stata informata dell'intenzione di quest'ultimo di promuovere un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, del Direttore Generale e sindaci di volta in volta in carica al momento dell'approvazione dei bilanci dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2014 e della relazione semestrale al 30 giugno 2015. La proposta è estesa anche alla società di revisione.

La Banca, al solo fine di assicurare la più ampia trasparenza nei confronti del Mercato e dei propri azionisti, ha deciso di porre sul proprio sito la Lettera, priva dei relativi allegati – che possono essere richiesti, da parte di chi fosse interessato, direttamente all'azionista Bluebell – e intende precisare quanto segue:

- a) il Socio Bluebell è titolare di 25 AZIONI della Banca e non ha diritto a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 126 bis del Testo Unico della Finanza d.lgs. 58/98; pertanto l'iniziativa annunciata nella Lettera astrattamente ricade – ferme restando le considerazioni che verranno svolte di seguito – nell'applicazione dei diritti di cui all'articolo 2393 secondo comma del cc, ai cui sensi, indipendentemente dalla relativa inclusione nell'ordine del giorno, è possibile "*la deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nelle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio*";
- b) la richiesta è sottoscritta, per conto del Socio Bluebell, anche dall'ing. Giuseppe Bivona, che è attualmente controparte della Banca a fronte di un'azione risarcitoria promossa dalla stessa nei suoi confronti nel marzo 2014;
- c) l'iniziativa del Socio Bluebell presenta contenuti sostanzialmente identici rispetto all'azione proposta dal legale rappresentante del Socio, Ing. Bivona, nel contesto dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, che fu al tempo respinta con il voto contrario del 99,99% del capitale sociale presente in assemblea. Tale sostanziale identità di perimetro e le analisi sull'oggetto dell'azione hanno indotto il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei pareri legali ricevuti, ad evidenziare perplessità interpretative rispetto all'ammissibilità dell'azione stessa. Pertanto, qualora il Socio Bluebell, documentando ai sensi di legge la propria legittimazione, dovesse richiedere in assemblea di sottoporre ai voti la proposta così come formulata, l'assemblea stessa sarà chiamata preliminarmente ad esprimersi in merito alla questione dell'ammissibilità dell'azione stessa, a fronte del fatto che gli argomenti a essa sottesi riguardano i bilanci dei precedenti esercizi e, pertanto, non appaiono coerenti con quanto dispone l'articolo 2393 secondo comma cc.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Mrs. Stefania Bariatti
Chairperson of the Board of Directors
Monte dei Paschi di Siena SpA

13th of March 2018

CC Margrethe Vestager, European Commissioner for Competition
Danièle Nouy, SSM, Chair of the Supervisory Board

Dear Mrs. Bariatti,

Bluebell Partners Ltd ("**Bluebell**"), a shareholder of Monte dei Paschi di Siena ("**MPS** or the "**Bank**") holding twenty-five ordinary shares, intends to submit at the AGM scheduled on the 12th of April 2018 a proposal to approve a liability action against the directors, the statutory auditors and the external auditors (Ernst & Young) from time to time in office, who approved¹ and audited MPS financial reports as of 31st of December 2012, 31st of December 2013, 31st of December 2014 and 30th of June of 2015 and also certain other parties (Deutsche Bank, Nomura).

The proposal for liability action will be submitted pursuant to article 2393 of the Italian Civil Code, which grants shareholders, without a qualified majority, the right to propose to the assembly such a resolution - even if it is not included in the agenda set by the Board of Directors - for matters related to the fiscal year in connection of which shareholders are called to approve the financial statements. The two key facts which occurred in fiscal year 2017 affecting MPS were:

- a) on 12 May 2017, the committal for trial of former directors and statutory auditors was requested within new criminal proceedings before the Court of Milan no. 955/16 RGNR (General Criminal Records Registry), in which the former representatives were charged with false corporate disclosures (art. 2622 of the Italian Civil Code) and market manipulation (art. 185 of the Consolidated Law on Finance), with reference to the Bank's financial statements and half-year reports for the period from and including 31 December 2012 to an including 30 June 2015;

¹ with the exclusion of the directors who dissented, abstained or were absent as documented by the minutes of the Board of Directors

- b) the legal actions brought against the Bank during the course of 2017 by investors seeking compensation for damages stemming from the purchase of MPS shares on the basis of misleading representations, unlawfully made by the Bank.

The directors' negligent or fraudulent actions and the failure by the statutory auditors to monitor the directors' actions and ensure compliance with law and statutory law, caused significant detriment to MPS capital, associated with or connected to:

1. the false reporting of two *Credit Default Swap* (five billion euro) accounted as government bonds (2012-1H2015) which resulted into requests for damage and restitution to the detriment of MPS capital;
2. the exercise of the statutory powers in two legal proceedings (2013) against a former Chairman, a former General Manager, Deutsche Bank and Nomura without contesting in full their responsibilities and accordingly claiming the damages to MPS capital²;
3. the two settlement agreements entered with Deutsche Bank (2013) and Nomura (2015) predicated on knowingly false premises waiving recourse claims with prejudice to MPS capital;
4. the breach of trading risk-limit (Value at Risk or "VAR") set by the Board of Directors and by the European Commission as part of State Aid approval (2013);
5. the incorrect representations made to the Italian Authorities, to the EC and to shareholders to obtain State Aid (2013);
6. the disparagement of misleading information intended to deliberately disguise the false accounting of the Deutsche Bank and Nomura transactions (2012-1H2015);
7. the mis-statement of loans loss provisions (2013, 2013) prior to the 2014 and 2015 Right Offerings;
8. the so-called "*image loss*", as a non-patrimonial loss certainly to be compensated for, because of the many unlawful elements illustrated above.

With regards to point 1), 3), 4), 5) and 8) the tort in question could not have been committed without the conscious and active participation of Deutsche Bank and Nomura. The external auditors (Ernst & Young) should also be liable for failing over such extended

² The Deutsche Bank and Nomura transactions caused a loss to MPS capital of €2,745 million (source: MPS). The Directors filed a lawsuit for damages of €1,200 million and accepted a settlement of €661 million

period of time (2012 to 1H2015) - in spite of being informed of the Deutsche Bank and Nomura transactions - to recognize that the audited documents (financial statements or prospectuses, as the case may be) contained misleading data.

It follows that Deutsche Bank, Nomura and Ernst & Young should be held liable for their conducts and their responsibility in the causation of the damage suffered by the Bank, together with directors and statutory auditors.

For the reasons narrated hereinabove, MPS capital suffered a detriment for losses suffered or to be suffered in an amount not lower than 11,633 million Euro (eleven billion and six hundred thirty three million Euro).

In 2017, MPS was ultimately rescued by the State with liquidity aid and a precautionary recapitalization: we are sympathetic to the management's effort to turn around the bank and restore long term profitability, nevertheless we view the position of MPS **extremely precarious, perilous and a threat to financial stability** because of the risk associated to current (and potential) legal liabilities, **which are increasing**.

MPS is currently facing Euro approximately 6.0 bn of legal claims and a material part of it relates directly or indirectly to the above referred subject matters. The legal risk of the Bank is, in our view, underserved and we worry that the low level of profitability may constrain MPS's ability to adequately provision for this risk.

The excessive amount of legal claims is an impediment to any M&A activity as it would be reckless for an acquirer to on-board such monumental level of idiosyncratic risk. These claims makes also virtually impossible for the Italian Authorities to fulfil their commitment under EC Decision C(2017) 4690 final of the 4th of July 2017 to re-privatize the Bank in the medium term. Finally, the current lack of recourse impairs the ability of the Bank to enter into out-of-court settlements as a strategy to reduce risk.

The proposed liability action should be the single most important item on the agenda of the Board of Directors to ensure the survival of the Bank, to avoid nullifying the effort to restore the soundness of the Bank and vilifying the sacrifice of thousands of employees who lost their job (or are going to lose their job) to comply with the strict cost-cutting measures agreed with the EC in July 2017.

Please allow us to say that to seek compensation for damages made to MPS capital by former directors and statutory auditors should be first and foremost a moral obligation (other than the fulfilment of the duty of care by the Board of Director towards the shareholders).

We hope you see that our proposal goes in the best interest of all MPS stakeholders (i.e. shareholders, debtholders, employees, depositors, customers, taxpayers) including current directors, who at some point - bearing in mind the statute of limitations (five years) which is quickly approaching for certain directors who stepped down in 2013 - could face criticism for not having already proposed such an action at their own initiative, given overwhelming evidence.

All of that been said, we respectfully ask MPS's Board of Directors:

- (i) to promptly disclose to the market, as part of the information provided to shareholders for the AGM scheduled for the 12th of April 2018, that Bluebell has communicated to MPS its intention to submit a proposal for liability action (ex 2393 c.c.) against directors, statutory auditors and external auditors accountable for MPS financial reporting as of 31st of December 2012, 31st of December 2013, 31st of December 2014 and 30th of June 2015 and also against certain other parties (Deutsche Bank, Nomura);
- (ii) to make available to shareholders ahead of the AGM the resolution proposed by Bluebell with the enclosed supporting documents, including this accompanying letter;
- (iii) to provide shareholders with a Board's recommendation on the resolution, supported by the opinion of a reputable law firm that was not previously involved in any capacity on the subject matter and has not advised former directors and statutory auditors.

As you know, institutional investors are advised by proxy agents to vote against any resolution which is not included in the meeting's agenda and is not accompanied by a recommendation (in favour or against it) from the Board of Directors.

In addition, on the 24th of November 2017³ during the parliamentary hearing called to investigate the notable failures of the Italian banking system (starting with MPS), the Ministry of Economics and Finance (MPS's majority shareholder with a 68% stake) stated that in order to decide on a liability actions against former directors, the Treasury would rely on the recommendation submitted by the directors who were going to be appointed on the following 18th of December (as you know the Treasury named eleven out of fourteen directors, including the CEO and Chairperson).

We trust you appreciate that such sensitive matter requires careful consideration by all of MPS shareholders in order to fulfil their right to make informed decisions. On the other hand, the Board has the obligation to ensure that such right could be exercised in practice by timely providing the necessary amount of information needed to deliberate.

Should the Board of Directors decide not to accommodate our request, prompting an *impromptu* discussion at the AGM, the resolution will not be passed (given the official position of the majority shareholder, i.e. the Treasury) and the Board should be held accountable for this outcome towards MPS stakeholders including the new Government.

We thank you and the Board of Directors for your consideration,

Your sincerely,


Giuseppe Bivona

Tel: +44 (0) 203 826 0102
+44 (0) 203 826 0100
gbivona@bluebellpartners.com


Marco Taricco

Tel: +44 (0) 203 826 0101
+44 (0) 203 826 0100
mtaricco@bluebellpartners.com

³ Mr. Vincenzo La Via, Ministry of Economics and Finance, Director General





**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

ASSEMBLEA ORDINARIA 12 APRILE 2018

SCHEDA PER "RICHIESTA DI INTERVENTO"

Il sottoscritto _____

chiede di intervenire in relazione al punto all'ordine del giorno:


- 1. Bilancio di esercizio individuale e consolidato al 31 dicembre 2017, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

- 2. Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi del sesto comma dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza).

- 3. Proposta ai sensi del combinato disposto dell'art. 114-bis e dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza), per l'approvazione di un piano di utilizzo delle azioni proprie a servizio del pagamento di *severance* a favore di personale del Gruppo Montepaschi, con autorizzazione al compimento di atti di disposizione su azioni proprie ex art. 2357 e 2357-ter del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Siena, 12 aprile 2018

(Firma)



Saw

ASSEMBLEA ORDINARIA 12 APRILE 2018

SCHEDA PER “RICHIESTA DI REPLICA”

Il sottoscritto _____

chiede di intervenire in relazione al punto all’ordine del giorno:

- 1. Bilancio di esercizio individuale e consolidato al 31 dicembre 2017, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.


- 2. Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi del sesto comma dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza).

- 3. Proposta ai sensi del combinato disposto dell’art. 114-bis e dell’art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza), per l’approvazione di un piano di utilizzo delle azioni proprie a servizio del pagamento di *severance* a favore di personale del Gruppo Montepaschi, con autorizzazione al compimento di atti di disposizione su azioni proprie ex art. 2357 e 2357-ter del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Siena, 12 aprile 2018

(Firma)

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE



Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (di seguito "Società").

Art. 2
Intervento, partecipazione e assistenza in Assemblea

1. Possono intervenire in Assemblea i soggetti aventi diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Possono essere presenti in Assemblea, su invito del Presidente, dirigenti o dipendenti della Società o delle società del Gruppo Monte Paschi o di società controllate dalla Banca o rappresentanti della società di revisione e altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare ed al regolare svolgimento dell'Assemblea, nonché i rappresentanti delle organizzazioni sindacali aziendali. I suddetti non avranno diritto di intervento, salvo quanto indicato al successivo articolo 4.4.
3. Possono altresì assistere all'Assemblea, su consenso del Presidente, senza diritto di intervento e quali semplici osservatori, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati che abbiano inoltrato richiesta in tal senso alla Società. Essi dovranno prendere posto in un apposito spazio loro riservato.
4. Tutti i soggetti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, saranno preventivamente identificati e muniti di apposito tesserino di riconoscimento.
5. Il Presidente prima della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Il loro elenco nominativo è messo a disposizione degli astanti e viene allegato al verbale di Assemblea.

Art. 3
Verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea e
accesso ai locali della riunione

1. Le operazioni di verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento della riunione nei termini stabiliti nell'avviso di convocazione ed almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea si avvale, all'uopo, di appositi incaricati muniti di contrassegno di riconoscimento. Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono esibire agli incaricati all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione in corso di validità. Gli incaricati rilasciano agli aventi diritto al voto idonei strumenti, anche elettronici, da utilizzare in modo strettamente personale per segnalare l'ingresso e l'uscita dall'area Assembleare e per le operazioni di voto e che devono essere da essi custoditi fino a che non abbiano assolto a quanto sopra, avvalendosi se del caso dell'assistenza del personale di servizio, ed alla restituzione da avvenire al momento dell'allontanamento dal luogo ove si tiene l'Assemblea.
2. Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in Assemblea, gli aventi diritto al voto o i relativi delegati, possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla Società, secondo la normativa vigente e con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.
3. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di soggetti aventi diritto al voto possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla Società, secondo la normativa vigente con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.
4. I promotori che abbiano sollecitato il rilascio di deleghe di voto e i rappresentanti delle associazioni che abbiano raccolto le deleghe degli associati devono trasmettere alla società la documentazione che legittima l'intervento del delegato o del rappresentante in anticipo rispetto all'ora della convocazione ed in tempo utile per la verifica della legittimazione, in funzione del numero delle deleghe raccolte e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
5. Salva autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione è vietato l'utilizzo di apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.
6. Salvo diversa indicazione del Presidente, i lavori dell'Assemblea sono oggetto di riprese audio e/o video soltanto per la proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, anche per fornire supporto alla predisposizione delle risposte in Assemblea; le relative registrazioni sono utilizzate dal Notaio ovvero dal Segretario per la redazione del verbale Assembleare.
7. E' vietato introdurre nella sala dell'Assemblea oggetti pericolosi e armi di qualsiasi tipo, anche improprie.
8. L'adunanza Assembleare può tenersi anche in più sale che nel loro insieme costituiscono l'area Assembleare purché siano attivati sistemi audiovisivi idonei e ciascuno degli intervenuti possa seguire la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti in discussione.

Art. 4

Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento, colui che lo sostituisce a norma di Statuto.
2. Oltre alle prerogative ad esso riconosciute dalla legge e dallo Statuto, compete al Presidente dell'Assemblea di assicurare il corretto svolgimento dei lavori Assembleari in ogni loro fase, mantenendo l'ordine e garantendo l'esercizio dei diritti nonché il rispetto dei doveri di ciascuno. Egli interviene al fine di reprimere ogni abuso, assumendo i provvedimenti e le misure che ritiene più idonei a seconda delle circostanze.
3. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato su sua proposta dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale da cui dovranno constare le deliberazioni dell'Assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio richiesto dal Presidente. Il segretario e il Notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio unicamente ai fini della predisposizione del verbale.
4. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti e di effettuare comunicazioni.
5. Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.
6. Il Presidente, anche su segnalazione dei delegati incaricati di cui all'art. 3 comma 1 e/o del segretario/Notaio, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento e dà le relative indicazioni ai suddetti incaricati.
7. Il Presidente comunica il numero degli aventi diritto al voto in proprio o per delega presenti indicando altresì la quota di capitale rappresentata dai predetti soggetti. Il Presidente, accertato che l'Assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori Assembleari.
8. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione della stessa, il Presidente ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

Art. 5

Ordine del giorno

1. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente Regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, potrà seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e potrà disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione ove gli stessi presentino elementi di oggettivo collegamento.
2. Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta approvata dall'Assemblea secondo le maggioranze richieste dalla legge o dallo Statuto per le sue deliberazioni, il Presidente potrà astenersi dalla lettura delle relazioni del Consiglio di Amministrazione predisposte ai sensi dell'art. 125 – ter del TUF ed art. 72 del Regolamento Consob inerenti il/i punto/i all'ordine del giorno previamente messe a disposizione degli interessati nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti.

Art. 6
Svolgimento dei lavori

1. Il Presidente dell'Assemblea regola lo svolgimento della discussione dando la parola agli Amministratori, ai Sindaci e ai soggetti aventi diritto al voto che l'abbiano richiesta.
2. Ogni avente diritto al voto presente ha diritto di prendere la parola una sola volta su ciascun argomento posto all'ordine del giorno chiedendo informazioni e/o facendo osservazioni – fermo restando quanto previsto al successivo comma n.8 - fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione oggetto della stesso.
3. Il Presidente ha pieni poteri per dirigere e regolare la discussione ed esercita tale prerogative avendo riguardo all'interesse a garantire la correttezza del voto Assembleare, assicurando - ove ne ricorra la necessità – che la durata dei lavori Assembleari non pregiudichi la possibilità di partecipare e di esprimere il voto, nonché impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea. Il Presidente stabilisce le modalità per formulare la richiesta di intervento, la durata massima e l'ordine degli interventi.
4. Gli aventi diritto al voto possono avere la parola solo dopo l'apertura della discussione e su chiamata del Presidente. Gli interventi devono essere esclusivamente pertinenti alle materie trattate e devono essere contenuti nei limiti di tempo fissati dal Presidente; ove l'intervenuto non si attenga, il Presidente lo invita a concludere entro un breve tempo anche avvalendosi di specifici segnalatori visivi e/o acustici, trascorso il quale può togliere la parola.
5. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può disporre l'allontanamento fino al termine della discussione di chiunque impedisca di far parlare a chi ne ha diritto o crei situazioni che ostacolano il regolare svolgimento dell'Assemblea ovvero chiunque effettui riprese audio e/o video non autorizzate dopo essere stato preventivamente richiamato.
6. Il Presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.
7. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente Regolamento, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento.
8. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica per una durata stabilita di volta in volta dal Presidente.
9. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 7
Sospensione dei lavori

1. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori motivando la decisione e indicando la durata della sospensione.



ZM

Art. 8
Operazioni preliminari

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea gli esclusi a norma dell'art. 6 del presente Regolamento.
2. Il Presidente può disporre, prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 9
Votazione

1. Il Presidente stabilisce, prima dell'apertura della discussione, le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.
2. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, comunica all'Assemblea i risultati delle votazioni e dichiara approvata la deliberazione che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto sociale.

Art. 10
Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Art. 11

1. Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori Assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.
2. Ogni modificazione al presente Regolamento dovrà avvenire mediante deliberazione dell'Assemblea Ordinaria sulla base dei quorum costitutivi e deliberativi e degli adempimenti formali e procedurali richiesti dalla normativa vigente.

Riferimenti normativi in tema di legittimazione ad intervenire in assemblea ed esercitare il voto:

Casi in cui non c'è legittimazione ad intervenire in assemblea ed esercitare il voto:

- 1) Coloro per i quali non sia pervenuta all'emittente da parte dell'intermediario la comunicazione prevista dall'art. 83-*sexies* del D. Lgs. Del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza - TUF), **entro l'inizio dei lavori assembleari.**

Casi in cui c'è diritto d'intervento ma NON di voto:

1) Ai sensi dell'art. 14, dello Statuto:

- *il comma 5*, prevede che: "Ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione, non sono computate le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto cui spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interesse.";
- *il comma 6*, stabilisce che "Qualora una fondazione bancaria in sede di assemblea ordinaria, secondo quanto accertato dal presidente dell'assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare, in base alle azioni detenute dai soggetti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie detenute da detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie detenute da parte dei rimanenti soggetti che siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione."

2) Per il caso di omissione degli adempimenti informativi inerenti **patti parasociali**,

- l'art. 122 del D.lgs. n. 58/98 (*Patti parasociali*) stabilisce che: 1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione sono:
 - a) comunicati alla Consob;
 - b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;
 - c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale;
 - d) comunicati alle società con azioni quotate.
- 2. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione.
- 3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.
- 4. **Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato.** In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.
- 5. Il presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati:



- a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano;
- b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;
- c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b);
- d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società;

d-bis) volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta.

5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341-*bis* e 2341-*ter* del codice civile.

5-ter. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia indicata all'articolo 120, comma 2;

- l'art. 2341-*ter*, comma secondo, del Codice Civile, che prevede che in mancanza di detta comunicazione circa l'esistenza di un patto parasociale resa in apertura di assemblea "*.....i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norme dell'art. 2377*".

- 3) L'articolo 2359-*bis* del c.c. stabilisce che la società **controllata** da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee della società **controllante**;
- 4) L'art. 1 del Decreto del Ministro del Tesoro del 18/03/1998 n. 144 vieta l'esercizio del diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti "*a chiunque partecipa in una banca in misura superiore al 5% del capitale*" ovvero con riguardo all'intera partecipazione detenuta da "*chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la banca ai sensi dell'articolo 23¹ del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385*" (Testo Unico Bancario - TUB) qualora sia stato condannato a determinate pene detentive ovvero sottoposto a determinate misure di prevenzione²;

¹ Art. 23 TUB - Nozione di controllo

1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile. 2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni: 1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione; 3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: a) la trasmissione degli utili o delle perdite; b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese; 4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

² DM n.144/1998 - Art. 1 - Onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche

1. Chiunque partecipa in una banca in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora: a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice

5) L'art. 24 del D.Lgs. n. 385/1993 (*Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione*) prevede che:

1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali le **autorizzazioni** previste dall'articolo 19³ non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le **comunicazioni** previste dall'articolo 20⁴.”

civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla esclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori ad un anno. 2. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la banca ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione. 3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. 4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia. 5. In sede di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti indicati nel comma 1 non preclude alla Banca d'Italia di valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che partecipano al capitale della banca anche in misura non superiore al cinque per cento. 6. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

³ Art. 19 TUB (Autorizzazioni)

1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute. 2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa. 3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma. 4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse. 5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 25; l'idoneità, ai sensi dell'articolo 26, di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio. 6. [Abrogato] 7. [Abrogato] 8. Se alle operazioni indicate nei commi 1, 2 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati terzi che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione. 8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto. 9. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, e in particolare disciplina le modalità e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma 5, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole.

³ Art. 20 TUB (Obblighi di comunicazione)

1. La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di ni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso. 3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal titolare della partecipazione. La Banca d'Italia determina altresì le modalità e i termini delle comunicazioni previste dal comma 2. 4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

Per completezza si riportano i seguenti articoli del TUB:

2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia

3-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.”

6) L'art. 25⁵ del TUB (**Partecipanti al capitale**) prevede che:

1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 devono possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

Art. 139 TUB (Partecipazioni in banche, in società finanziarie e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari)

1. *L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, comma 2, nonché la violazione delle disposizioni dell'articolo 24, commi 1 e 3, dell'articolo 25, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.*

1-bis. *Le medesime sanzioni si applicano alla violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110.*

2. *Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19 o nelle comunicazioni previste dall'articolo 20, comma 2, anche in quanto richiamati dall'articolo 110, fornisce false indicazioni è punito con l'arresto fino a tre anni.*

3. *La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società finanziarie e nelle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo.*

3-bis. *Si applica l'articolo 144, comma 9.*

Art. 140 TUB - Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario ed in intermediari finanziari

1. *L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.*

1-bis. *Le medesime sanzioni si applicano per l'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110.*

2. *Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel comma 1-bis fornisce Indicazioni false è punito con l'arresto fino a tre anni.*

2-bis. *Si applica l'articolo 144, comma 9.*

⁵ L'art. 25 del TUB è stato da ultimo modificato dal D.lgs. 72/2015. L'art. 2, comma 8, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72, ha stabilito che, fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi del nuovo testo dell'articolo 25, continuano ad applicarsi l'articolo 25 nella formulazione anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72, e la relativa disciplina attuativa. Si riporta di seguito il testo previgente dell'articolo 25: “Articolo 25 (Requisiti di onorabilità dei partecipanti) - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19. 2. Abrogato 3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1. In caso di inosservanza, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. 4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 3, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.”

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua: a) i requisiti di onorabilità; b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione può esercitare; c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.

3. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 24, comma 2. Le partecipazioni eccedenti devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

7) L'art. 110 del TUF (*Inadempimento degli obblighi*) stabilisce, nell'ambito di **offerte pubbliche di acquisto obbligatorie**, che:

1. In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente sezione, il diritto di voto inerente all'intera partecipazione detenuta non può essere esercitato e i titoli eccedenti le percentuali indicate negli articoli 106 e 108 devono essere alienati entro dodici mesi. Nel caso in cui il diritto di voto venga esercitato, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

1-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 192, comma 1, la Consob, in alternativa all'alienazione di cui al comma 1, con provvedimento motivato, avuto riguardo tra l'altro alle ragioni del mancato adempimento, agli effetti che conseguirebbero all'alienazione e alle modifiche intervenute nella compagine azionaria, può imporre la promozione dell'offerta totalitaria al prezzo da essa stabilito, anche tenendo conto del prezzo di mercato dei titoli.

1-ter. L'alienazione prevista dal comma 1 o la promozione dell'offerta prevista dal comma 1-bis fanno venire meno la sospensione del diritto di voto di cui al comma 1.

8) Per l'ipotesi di violazione dell'art. 120 del TUF (*Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti*), è stabilito che:

1. Ai fini della presente sezione, per capitale di società per azioni si intende quello rappresentato da azioni con diritto di voto. Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto.

2. Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob. *omissis*

2-bis. La Consob può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma

2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso.

3. ...*omissis*...

4. La Consob, tenuto anche conto delle caratteristiche degli investitori, stabilisce con regolamento:

a) le variazioni delle partecipazioni indicate nel comma 2 che comportano obbligo di comunicazione;

- b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio nonché a quelle di maggiorazione dei diritti di voto;
- c) il contenuto e le modalità delle comunicazioni e dell'informazione del pubblico, nonché le eventuali deroghe per quest'ultima;
- d) i termini per la comunicazione e per l'informazione del pubblico;
- d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
- d-ter) i casi in cui la detenzione di strumenti finanziari derivati determina obblighi di comunicazione;
- d-quater) le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle presenti disposizioni.

4-bis. In occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1-bis, il soggetto che effettua le comunicazioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo deve dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi. Nella dichiarazione sono indicati sotto la responsabilità del dichiarante:

- a) i modi di finanziamento dell'acquisizione;
- b) se agisce solo o in concerto;
- c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera;
- d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte;
- e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente.

La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni. La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonché è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d).

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 185, se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere senza ritardo indirizzata alla società e alla CONSOB e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalità. La nuova dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine di sei mesi citato nel primo periodo del presente comma.

5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 o la dichiarazione prevista dal comma 4-bis non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni detenute, per il tramite di società controllate, dal Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle società controllate.

9) Per l'ipotesi di violazione di obblighi in tema di **partecipazioni reciproche**, l'art. 121 del T.U.F. (*Disciplina delle partecipazioni reciproche*) sancisce che:

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2359-*bis* del codice civile, in caso di partecipazioni reciproche eccedenti il limite indicato nell'articolo 120, comma 2, **la società che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite**. In caso di mancata alienazione entro il termine previsto la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se non è possibile accertare quale delle due società ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo.

2. Il limite richiamato nel comma 1 è elevato al cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 120, comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a condizione che il superamento della soglia da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate.

3. Se un soggetto detiene una partecipazione in misura superiore alla soglia indicata nel comma 2 in una società con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una società con azioni quotate controllata dal primo. In caso di inosservanza, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite indicato è sospeso. Se non è possibile accertare quale dei due soggetti ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo.

4.... *Omissis*...

5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano quando i limiti ivi indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta a conseguire almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie.

6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del voto previsti dai commi 1 e 3, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

10) Relativamente al **rappresentante designato** l'art. 135-*undecies* del T.U.F. *Rappresentante designato dalla società con azioni quotate* stabilisce che:

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state

conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno.

Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-*decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

11) In relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, nell'ambito di una **procedura di sollecitazione di deleghe**, l'art. 138 della Delibera Consob n. 11971/1998 - Regolamento Emittenti (*Conferimento e revoca della delega di voto*) prevede che:

1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega, anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.

3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.

4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.

5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:

a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;

b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un

voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.

Conflitto di interesse dei soci

1) L'art. 53 del TUB prevede:

4. "La Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati. **In ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.** Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio.

omissis

4-ter. La **Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni** di cui al comma 4 **comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.**

4-quater. La Banca d'Italia disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica.

2) L'art.2373 c.c. del codice civile prevede che la deliberazione assembleare approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377⁶ qualora possa recarle danno.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.
Omissis.

⁶ **Art. 2377. Annullabilità delle deliberazioni.** *Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto sostitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impuginate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale. L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito. Per l'impugnazione delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle azioni della categoria. I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto. La deliberazione non può essere annullata: 1) per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369; 2) per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta; 3) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione. L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni dalla data di questo. L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno. Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita.*

- 3) L'art.2368, comma 3 del codice civile prevede che, salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto al quale spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interessi NON sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione (vedi anche art. 14, comma 5 dello statuto sociale).



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

**GUIDA PER L'AZIONISTA
DELLA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA**



INDICE GENERALE

PREMESSA	pag. 3
PAR. 1 – <i>Convocazione e costituzione dell'assemblea</i>	pag. 4
PAR. 2 – <i>Intervento, rappresentanza ed esercizio del diritto di voto in assemblea</i>	pag. 7
PAR. 3 – <i>Informativa assembleare</i>	pag. 14

PREMESSA

Con il D.lgs. n. 27/2010 (entrato in vigore il 20 marzo 2010), è stata recepita nell'ordinamento italiano la Direttiva 2007/36/CE dell'11 Luglio 2007 sugli "shareholders' rights", finalizzata essenzialmente a consentire una maggior partecipazione dei soci agli eventi assembleari delle società quotate nonché a garantire agli stessi una maggiore informazione soprattutto in fase pre-assembleare.

Sostanzialmente, il decreto legislativo – che modifica alcune disposizioni del Codice Civile e del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza – TUF), ha apportato modifiche sull'organizzazione e sul funzionamento dell'assemblea delle società quotate e ha introdotto nuovi diritti degli azionisti e rafforzato i diritti già riconosciuti, nell'ottica di valorizzazione dell'assemblea come momento di confronto e dialogo fra soci e organi di gestione della società.

Successivamente, con il D. lgs. 18 giugno 2012 n. 91 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2012, n. 152), sono state emanate delle misure correttive volte a risolvere alcune criticità sorte a seguito del recepimento della citata normativa .

In considerazione di questo notevole intervento da parte del legislatore, pensando di fare cosa gradita agli azionisti della nostra banca, è stato predisposto il presente documento che riepiloga le principali disposizioni normative e regolamentari vigenti relative all'evento assembleare.



PARAGRAFO N. 1

CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

a) Codice Civile

Dell'assemblea

Art. 2363.

Luogo di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art. 2366.

Formalità per la convocazione.

L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell'avviso sono definite dalle leggi speciali.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 2367.

Convocazione su richiesta di soci.

Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 2368.

Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto al quale spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 2369

Seconda convocazione e convocazioni successive

Se all'assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma, nonché dell'art. 2368, primo comma, secondo periodo, e per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo. Restano salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze più elevate per l'approvazione di talune deliberazioni.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto ad otto giorni.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata, e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.

Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351.

Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

b) D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza)

Diritti dei soci

Art. 125-bis

Avviso di convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nonché con le altre modalità ed entro i termini previsti dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 3, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani.
2. Nel caso di assemblea convocata per l'elezione mediante voto di lista dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione è anticipato al quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea.
3. Per le assemblee previste dagli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile, il termine indicato nel comma 1 è posticipato al ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.
4. L'avviso di convocazione reca:
 - a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare;
 - b) una descrizione chiara e precisa delle procedure da rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, ivi comprese le informazioni riguardanti:

- 1) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno, nonché, anche mediante riferimento al sito Internet della società, le eventuali ulteriori modalità per l'esercizio di tali diritti;
- 2) la procedura per l'esercizio del voto per delega e, in particolare, le modalità per il reperimento dei moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega nonché le modalità per l'eventuale notifica, anche elettronica, delle deleghe di voto;
- 3) la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto eventualmente designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies, con la precisazione che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto;
- 4) le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto;
- c) la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, con la precisazione che coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in assemblea;
- d) le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea;
- d-bis) le modalità e i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza;
- e) l'indirizzo del sito Internet indicato nell'articolo 125-quater;
- f) le altre informazioni la cui indicazione nell'avviso di convocazione è richiesta da altre disposizioni.

Art. 126-bis

Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.
2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.
3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1.
4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità indicate all'articolo 125-ter, comma 1.
5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1.

PARAGRAFO N. 2

INTERVENTO, RAPPRESENTANZA ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA

a) Codice Civile

Art. 2370.

Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto.

Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Lo statuto delle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, può richiedere il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi.

Se le azioni sono nominative, le società di cui al secondo comma provvedono all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito.

Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea.

Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea nonché in materia di aggiornamento del libro soci nelle società con azioni ammesse alla gestione accentrata.

Art. 2372.

Rappresentanza nell'assemblea.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma non si applicano alle società con azioni quotate nei mercati regolamentari diverse dalle società cooperative. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2359.

b) D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza)

Art. 83-sexies

Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto

1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.



2. Per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, la comunicazione prevista al comma 1 é effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti indicati all'articolo 83-quater, comma 3, relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.

3. Per le assemblee diverse da quelle indicate al comma 2, lo statuto può richiedere che gli strumenti finanziari oggetto di comunicazione siano registrati nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da un termine prestabilito, eventualmente prevedendo che essi non possano essere ceduti fino alla chiusura dell'assemblea. Con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi. Qualora lo statuto non impedisca la cessione degli strumenti finanziari, l'eventuale cessione degli stessi comporta l'obbligo per l'intermediario di rettificare la comunicazione precedentemente inviata.

4. Le comunicazioni indicate nel comma 1 devono pervenire all'emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data indicata nel comma 2, ultimo periodo ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia con regolamento, oppure entro il successivo termine indicato nello statuto ai sensi del comma 3 e del comma 5. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

5. Alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari emessi dalle società cooperative si applicano i commi 1, 3 e 4. Con riferimento alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, il termine indicato al comma 3 non può essere superiore a due giorni non festivi.

Art. 83-duodecies

Identificazione degli azionisti

1. Ove previsto dallo statuto, le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite un depositario centrale, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

2. Le segnalazioni indicate nel comma 1 pervengono all'emittente entro dieci giorni di mercato aperto dal giorno della richiesta, ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento.

3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di cui al comma 1, la società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1. I relativi costi sono ripartiti tra la società ed i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo all'esigenza di non incentivare l'uso dello strumento da parte dei soci per finalità non coerenti con l'obiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata.

4. Le società pubblicano, con le modalità e nei termini indicati nell'articolo 114, comma 1, un comunicato con cui danno notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza di identificazione, rendendo note le relative motivazioni nel caso di richiesta ai sensi del comma 1, o l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti nel caso di richiesta ai sensi del comma 3. I dati ricevuti sono messi a disposizione dei soci su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato senza oneri a loro carico, fermo restando l'obbligo di aggiornamento del libro soci.

5. Il presente articolo non si applica alle società cooperative.

Sezione II-ter

Deleghe di voto

Art. 135-novies

Rappresentanza nell'assemblea

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.

2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.

3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

Art. 135-decies

Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti

Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

Rappresentante designato dalla società con azioni quotate

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni [del socio] non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri

dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Sezione III

Sollecitazione di deleghe

Art. 136

Definizioni

1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:

- a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;
- b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;
- c) "promotore", il soggetto, compreso l'emittente, o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione.

Art. 137

Disposizioni generali

1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-novies e 135-decies.
2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.
3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti.
4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.
- 4-bis. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.

Art. 138

Sollecitazione

1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.
2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.

Art. 141

Associazioni di azionisti

1. Non costituisce sollecitazione ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera b), la richiesta di conferimento di deleghe di voto accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto rivolta ai propri associati dalle associazioni di azionisti che:
 - a) sono costituite con scrittura privata autenticata;
 - b) non esercitano attività di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo;
 - c) sono composte da almeno cinquanta persone fisiche ciascuna delle quali è proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.
2. Le deleghe conferite all'associazione di azionisti ai sensi del comma 1 non sono computate ai fini del calcolo del limite di duecento azionisti previsto dall'articolo 136, comma 1, lettera b).

Art. 142

Delega di voto

1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.
2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie all'ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 143

Responsabilità

1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell' idoneità risponde il promotore.
2. Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.
3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al promotore l' onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta.

Art. 144

Svolgimento della sollecitazione e della raccolta

1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:
 - a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;
 - b) le procedure di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;
 - c) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso della informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.
2. La Consob può:
 - a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;
 - b) sospendere l'attività di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni;
 - c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1.
3. ...omissis.... [abrogato]
4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.

c) **Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (c.d. "Regolamento Emittenti")**

TITOLO IV

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Capo I

Deleghe di voto

Art. 134

Rappresentante designato dalla società con azioni quotate

1. Il modulo di delega previsto dall'articolo 135-undecies del Testo unico contiene almeno le informazioni previste dallo schema riportato nell'Allegato 5A.
2. Il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'articolo 135-decies del Testo unico, ove espressamente autorizzato dal delegante, può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.
3. Nei casi previsti nel comma 2, il rappresentante dichiara in assemblea:
 - a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;
 - b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

Capo II

Sollecitazione di deleghe

Art. 135

Definizioni

1. Ai fini del presente Capo, si applicano le definizioni di "intermediario", "partecipante" e "ultimo intermediario" stabilite nell' articolo 1 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato.

Art. 136

Procedura di sollecitazione

1. Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.
2. L'avviso indica:
 - a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;
 - b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;
 - c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;
 - d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato;
 - e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.
3. Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato e alla società di gestione accentrata nonché messi a disposizione senza indugio sul sito internet indicato dal promotore ai sensi del comma 2, lettera c). Tale sito internet può essere quello dell'emittente, con il consenso di quest'ultimo. La società di gestione accentrata informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.
4. *...omissis...* [abrogato].
5. Il promotore consegna il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta.
6. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3.
7. A richiesta del promotore:
 - a) la società di gestione accentrata comunica su supporto informatico, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni;
 - b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:
 - i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;
 - i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti;
 - c) la società emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.
8. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione alla società di gestione del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.
9. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.
10. La mera decisione, assunta da più soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non rileva ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo unico.

Art. 137

Obblighi di comportamento

1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.
2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima.

3. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto.
4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione.
5. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione.
6. Ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3.
7. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

Art. 138

Conferimento e revoca della delega di voto

1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega, anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.
2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.
3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.
5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:
 - a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;
 - b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.
6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.

Art. 139

Interruzione della sollecitazione

1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione della sollecitazione, il promotore ne dà notizia con le modalità previste nell'articolo 136, comma 3.
2. Salvo riserva contraria contenuta nel prospetto, il promotore esercita comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1. Tale disposizione non si applica ove l'interruzione della sollecitazione sia disposta ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lettera b), del Testo unico.

PARAGRAFO N. 3

INFORMATIVA ASSEMBLEARE

a) D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza)

Art. 125-ter

Relazioni sulle materie all'ordine del giorno

1. Ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno.
2. Le relazioni predisposte ai sensi di altre norme di legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini indicati dalle medesime norme, con le modalità previste dal comma 1. La relazione di cui all'articolo 2446, primo comma, del codice civile è messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 154-ter, commi 1, 1-bis e 1-ter.
3. Nel caso di convocazione dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile, la relazione sulle materie da trattare è predisposta dai soci che richiedono la convocazione dell'assemblea. L'organo di amministrazione ovvero i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, ove abbiano provveduto alla convocazione ai sensi dell'articolo 2367, secondo comma, primo periodo, del codice civile, mettono a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea con le modalità di cui al comma 1.

Art. 127-ter

Diritto di porre domande prima dell'assemblea

1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
1-bis. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società. Il termine non può essere anteriore a tre giorni precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero a cinque giorni qualora l'avviso di convocazione preveda che la società fornisca, prima dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tal caso le risposte sono fornite almeno due giorni prima dell'assemblea anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito Internet della società.
2. Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito Internet della società indicata nel comma 1-bis ovvero quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma.
3. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.

b) Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (c.d. "Regolamento Emittenti")

Art. 84-ter

Relazioni illustrative

1. Gli emittenti azioni, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-bis comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, le relazioni previste dall'articolo 125-ter, commi 1 e 3, del Testo unico.

Art. 85

Verbali assembleari

1. Nei verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie degli emittenti valori mobiliari sono inseriti, ovvero allegati ai medesimi come parte integrante, i dati e le notizie previsti nell'Allegato 3E.
1-bis. Gli emittenti azioni pubblicano i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-bis comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea.

STATUTO

della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., società costituita, a seguito del conferimento dell'azienda bancaria del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di Credito di Diritto Pubblico (decreto di approvazione del Ministro del Tesoro dell'8.8.1995 n. 721602), con atto a rogito Notaio Giovanni Ginanneschi di Siena del 14.8.1995 e atto integrativo Notaio Ginanneschi di Siena del 17.8.1995, atti depositati e iscritti presso il Tribunale di Siena in data 23.8.1995 al n. 6679 d'ordine.

Statuto modificato con:

- delibera dell'Assemblea dell'8.11.1995 (artt. 6, 7 e 29);
- delibera dell'Assemblea del 29 aprile 1998 (artt. 17, 24, 27 e 30; eliminazione "Norma transitoria");
- delibera dell'Assemblea del 31 marzo 1999 (artt. 3, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 28, 29, 30 e 31; "Norma transitoria");
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 1999 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 7 giugno 2000 (artt. 6, 7 e 9);
- delibera dell'Assemblea del 13 luglio 2000 (artt. 10, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31; eliminazione "Norma transitoria");
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2000 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2000 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2000 (art. 6);
- delibere dell'Assemblea del 30 aprile 2001 (artt. 6 e 14);
- delibere dell'Assemblea del 20 dicembre 2001 (artt. 6, 8 e 26);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2001 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 febbraio 2002 (art. 6);
- delibere dell'Assemblea del 30 novembre 2002 (art. 6);
- delibere dell'Assemblea del 28 febbraio 2003 (artt. 6, 12, 13, 15, 19, 22, 23 e 32);
- delibera dell'Assemblea del 26 aprile 2003 (art. 27);
- delibera dell'Assemblea del 14 giugno 2003 (artt. 6, 31 e 33 - nuovo, nonché 9, 14, 15, 16, 19 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 3 dicembre 2003 (artt. 7, 16, 18, 19 e 32);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2003 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 15 gennaio 2004 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 28 aprile 2004 (art. 1);
- delibera dell'Assemblea del 24 giugno 2004 (artt. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 15 dicembre 2005 (art. 6)
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 settembre 2006 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 20 giugno 2007 (artt. 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26 e 27; introduzione del nuovo Titolo XIV e dei nuovi artt. 30 e 31; conseguente rinumerazione dei successivi Titoli e articoli e dei richiami numerici);
- delibera dell'Assemblea del 5 dicembre 2007 (artt. 18 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 6 marzo 2008 (art.6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2008 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 aprile 2008 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2008 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 ottobre 2008 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 4 dicembre 2008 (art. 15);
- delibera dell'Assemblea del 25 giugno 2009 (artt. 13, 15, 17, 23 e 26);
- delibere del Consiglio di Amministrazione del 17 settembre e del 15 ottobre 2009 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 3 dicembre 2010 (artt. 6, 10, 12, 13, 14, 15, 26 e 30);
- delibera dell'Assemblea del 29 aprile 2011 (artt. 13, 14, 17, 33 e 35);

SW

- delibera dell'Assemblea del 6 giugno 2011 (artt. 4, 6, 18, 29, 33, 34, 35 e Titolo XIII);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 giugno 2011 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2011 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2011 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2011 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 1 febbraio 2012 (artt. 6, 7, 28, 33 e 35);
- delibera dell'Assemblea del 9 ottobre 2012 (artt. 6, 12, 13, 14, 16, 17 e 27);
- delibera dell'Assemblea del 25 gennaio 2013 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 18 luglio 2013 (artt. 9, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 27);
- delibera dell'Assemblea del 28 dicembre 2013 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 29 aprile 2014 (artt. 15 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 21 maggio 2014 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 16 aprile 2015 (art. 6; eliminazione "Norma transitoria");
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 maggio 2015 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 16 aprile 2015 (artt. 12, 13, 14, 15, 17 e 23);
- delibera dell'Assemblea del 24 novembre 2016 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 agosto 2017 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 18 dicembre 2017 (artt. 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28 e 33).

Indice

TITOLO I	3
Origine – denominazione – oggetto sociale – sede – durata	3
TITOLO II	4
Capitale sociale – azioni	4
TITOLO III	5
Organi della Società	5
TITOLO IV	5
L'Assemblea	5
TITOLO V	8
Il Consiglio di Amministrazione	8
TITOLO VI	15
Gli Amministratori Delegati	15
TITOLO VII	15
Il Presidente	15
TITOLO VIII	16
Il Direttore Generale	16
TITOLO IX	17
Il Collegio Sindacale	17
TITOLO X	20
Compensi e rimborsi per gli Amministratori e Sindaci	20
TITOLO XI	21
Le Strutture periferiche	21
TITOLO XII	21
Controllo contabile e redazione dei documenti contabili societari	21
TITOLO XIII	21
Bilancio e utili	21
TITOLO XIV	22
Facoltà di firma	22
TITOLO XV	22
Liquidazione	22

TITOLO I

Origine – denominazione – oggetto sociale – sede – durata

Articolo 1

1. È costituita una società per azioni che esercita l'attività bancaria sotto la denominazione "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.". La società può utilizzare nei propri segni distintivi marchi delle società incorporate, nonché quelli posseduti da tali società, purché accompagnati dalla propria denominazione.
2. La Società è conferitaria dell'azienda bancaria del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di Diritto Pubblico, creato per voto della Magistratura e del popolo senese con rescritto Granducale del 30 dicembre 1622 e legalmente costituito con strumento di Fondazione del 2 novembre 1624, onde avessero fecondo sviluppo, ordinamento e regola, con privato e pubblico vantaggio per la città e Stato di Siena, le forme di attività creditizia svolte in aggiunta alle sovvenzioni su pegno dal secondo Monte di Pietà di Siena, istituito il 14 ottobre 1568 e poi riunito al Monte dei Paschi fondato nel 1472.
3. Il conferimento dell'azienda bancaria è stato effettuato ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990 n. 218 e degli articoli 1 e 6 del D.Lgs. 20.11.1990 n. 356 nell'ambito del progetto di ristrutturazione deliberato dalla Deputazione Amministratrice del Monte dei Paschi di Siena nella seduta del 31 luglio 1995 ed approvato con decreto ministeriale dell'8 agosto 1995 n. 721602.

Articolo 2

1. La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario "Monte dei Paschi di Siena", ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Articolo 3

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero, ivi comprese tutte le attività che l'Istituto conferente era abilitato a compiere in forza di leggi o provvedimenti amministrativi.
2. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, costituire e gestire forme pensionistiche complementari, nonché compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al perseguimento dell'oggetto sociale.
3. Può effettuare anticipazioni contro pegno di oggetti preziosi e di uso comune.

Articolo 4

1. La Società ha sede in Siena, Piazza Salimbeni, 3.
2. La Direzione Generale ha sede in Siena.
3. La Società esplica la sua azione nel territorio nazionale a mezzo di strutture centrali e periferiche e può istituire, con l'osservanza delle norme di legge, anche apposite strutture e Rappresentanze all'estero.

Articolo 5

1. La durata della Società è stabilita fino al 2100 e potrà essere ulteriormente prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
2. Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società.

TITOLO II Capitale sociale – azioni

Articolo 6

1. Il capitale della Società è di Euro 10.328.618.260,14 (diecimiliarditrecentoventottomilioniseicentodiciottomiladuecentosessanta virgola quattordici) ed è interamente versato.
2. Esso è rappresentato da n. 1.140.290.072 (unmiliardocentoquarantamilioniduecentonovantamilasettantadue) azioni ordinarie senza valore nominale. Tutte le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione. Le modalità di circolazione e di legittimazione delle azioni sono disciplinate dalla legge. Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
3. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 7

1. L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale che possono essere eseguiti anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, nonché l'emissione di azioni fornite di diritti diversi.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie, determinando il rapporto di cambio ed il periodo e le modalità di conversione.

Articolo 8

1. La Società, nel rispetto dell'interesse sociale e delle altre disposizioni dell'art. 2441 codice civile, può riservare emissioni di azioni a favore degli enti locali senesi, dei dipendenti propri e del Gruppo "Monte dei Paschi di Siena", dei depositanti e di coloro che operano nei settori di attività di particolare significato per lo sviluppo economico e sociale della Provincia di Siena.
2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche in occasione di assegnazione di utili a prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, dipendenti della Società e delle società controllate, in misura corrispondente agli utili stessi mediante assegnazione di azioni della Società.

3. I versamenti in denaro delle quote di capitale sulle azioni sottoscritte e già liberate per almeno il 25% saranno effettuati su richiesta del Consiglio di Amministrazione, con preavviso di quindici giorni.

Articolo 9

1. Non sono previsti limiti al possesso di azioni della Società.

TITOLO III Organi della Società

Articolo 10

1. Il sistema di amministrazione e controllo della Società è quello disciplinato dai paragrafi 2 e 3 del libro V, Titolo V, Capo V, Sez. VI bis del codice civile, che prevede un Consiglio di Amministrazione ed un Collegio Sindacale, secondo quanto dispongono gli articoli che seguono. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
2. Sono organi della Società:
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati (se nominati);
 - d. il Presidente;
 - e. il Collegio Sindacale.

TITOLO IV L'Assemblea

Articolo 11

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 12

1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge la convocazione dell'Assemblea, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci, con la pubblicazione nei termini e con le

SW

modalità previsti dalla normativa vigente dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, nonché degli altri dati e informazioni previsti dalla legge.

2. L'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, si tiene in unica convocazione.
3. I Soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono, nei termini di legge, richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. In tal caso i soci richiedenti devono presentare, nei termini e con le modalità di legge, una relazione che illustri la motivazione della richiesta e, in deroga a quanto previsto all'art. 14, devono depositare, contestualmente alla richiesta, la documentazione inerente alla propria legittimazione. Spetta al Presidente accertare tale legittimazione.
Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare e della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno a seguito della richiesta di cui al presente comma, viene data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, nei termini di legge. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125 ter comma 1 del D.lgs. n.58/98.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi lo sostituisce ai sensi del comma secondo dell'art. 21. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente o dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta da un amministratore designato dagli intervenuti.
5. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare la discussione, stabilire le modalità per le singole votazioni - che avverranno in ogni caso per voto palese -, accertare e proclamare il risultato delle votazioni, dandone conto nel verbale.
Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, questa resta ferma anche in caso di successivo allontanamento, per qualsiasi motivo, di persone intervenute.
6. Il Presidente è assistito da un segretario designato su sua proposta dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale da cui dovranno constare le deliberazioni dell'Assemblea.
L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.
Il Presidente sceglie tra gli azionisti presenti due scrutatori.

Articolo 13

1. L'Assemblea si riunisce di regola a Siena; può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio;

- b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e sceglie fra questi il Presidente, la cui età non potrà essere superiore ad anni 70, al momento della nomina, e uno o due Vice Presidenti; revoca gli amministratori;
 - c) nomina il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale, nonché i sindaci supplenti;
 - d) conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, approvandone il relativo compenso;
 - e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, secondo quanto previsto all'art. 25 e approva le politiche di remunerazione e incentivazione, i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori - non legati da rapporti di lavoro subordinato - della Banca, i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
 - f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - g) delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza della Assemblea ordinaria;
 - i) autorizza il compimento delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui il Consiglio medesimo abbia approvato tali operazioni nonostante l'avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
4. L'Assemblea straordinaria:
- a) delibera sulle fusioni, sulle scissioni e sullo scioglimento anticipato o sulla proroga della Società, sugli aumenti di capitale e su ogni altra eventuale modifica dello Statuto;
 - b) delibera sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori, sulle loro attribuzioni e su ogni altro oggetto deferito dalla legge alla sua approvazione.

Articolo 14

1. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di conferire la delega anche in via elettronica, con le modalità stabilite dalla legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, ovvero, in alternativa, tramite posta elettronica certificata, ad apposito indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità stabilite nell'avviso di convocazione.
2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dagli intervenuti.
3. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti, fatta eccezione per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che viene effettuata, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 15 e 24.

SAN

4. L'Assemblea straordinaria dei soci è regolarmente costituita quando è rappresentata la percentuale del capitale sociale prevista dalla legge per l'Assemblea straordinaria in unica convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea prevista dalla legge per l'Assemblea straordinaria in unica convocazione.
5. Ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione, non sono computate le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto cui spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interesse.
6. Qualora una fondazione bancaria in sede di Assemblea ordinaria, secondo quanto accertato dal presidente dell'Assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare, in base alle azioni detenute dai soggetti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie detenute da detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie detenute da parte dei rimanenti soggetti che siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione.
7. Fermo quanto previsto ai precedenti commi, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti, allorché sia chiamata a deliberare su proposte relative a:
 - a) operazioni di cui all'art.13 comma 3 lett. i) del presente Statuto,
ovvero
 - b) operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare sottoposte all'Assemblea in presenza di un avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

TITOLO V Il Consiglio di Amministrazione

Articolo 15

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria e che comunque non può essere inferiore a nove (9) né superiore a quindici (15). Pena la decadenza dal proprio ufficio, nessun Amministratore di BMPS potrà al contempo ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. L'Amministratore di BMPS che accetta una delle cariche di cui sopra dovrà darne senza indugio comunicazione al Consiglio di Amministrazione di BMPS che ne dichiarerà l'immediata decadenza. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi successivi al primo, e sono eletti con il sistema del voto di lista, come segue.

2. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. In ciascuna lista almeno due candidati – ovvero l'unico candidato o comunque almeno un terzo dei candidati presenti nel caso di liste con un numero superiore a sei (6) -, specificatamente indicati, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci a norma di legge e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate. Nel caso in cui alla predetta quota di un terzo non corrisponda un numero intero di candidati, quest'ultimo è arrotondato per eccesso.
3. Le liste dovranno contenere candidati di genere diverso nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Le liste medesime non potranno contenere nominativi che, alla data dell'Assemblea di rinnovo degli Organi, abbiano compiuto il 75° anno di età, avuto riguardo anche alle limitazioni di età previste per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e per la carica di Amministratore Delegato previste rispettivamente dagli articoli 13, comma 3 lett. b) e 18, comma 2. Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e rese pubbliche secondo la disciplina vigente.
4. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al nono comma del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
5. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione delle liste, coloro che hanno presentato le liste dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della Società, contestualmente al deposito delle liste o successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, la certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione suddetta, determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate.
6. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della società i documenti indicati nell'avviso di convocazione, tra cui: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; (ii) le dichiarazioni dei candidati indicati nella lista come indipendenti attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del precedente comma 2; e (iii) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In particolare i candidati dovranno dichiarare di non ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate.
7. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:
 - a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere meno 3 (tre), ovvero il minor numero di amministratori che esaurisca tutti i candidati indicati in tale lista;
 - b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero degli amministratori ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai

candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

In ogni caso, anche in deroga alle disposizioni che precedono, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora, all'esito della votazione, non risulti nominato almeno un terzo degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal precedente comma 2 si procederà a sostituire il numero necessario di candidati non indipendenti risultati ultimi tra gli eletti con i candidati indipendenti - tratti dalle medesime liste alle quali appartenevano i candidati sostituiti - che avranno ottenuto il quoziente più elevato.

Il candidato sostituito per consentire la nomina del numero minimo di amministratori indipendenti non potrà in ogni caso essere l'amministratore tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti; in tal caso, ad essere sostituito sarà il candidato non indipendente risultato penultimo per quoziente conseguito.

Inoltre, qualora l'applicazione delle procedure che precedono non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine progressivo di presentazione di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato che avrà ottenuto il quoziente più elevato nella stessa lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

Qualora applicando i procedimenti di cui sopra, per mancanza di sostituti indipendenti o del genere meno rappresentato, non fosse eletto il numero di Amministratori necessario per rispettare la quota minima di Amministratori indipendenti e di Amministratori del genere meno rappresentato, l'Assemblea provvederà alla elezione degli Amministratori mancanti con delibera approvata a maggioranza semplice sulla base di candidatura proposta, seduta stante, prioritariamente dai soggetti che abbiano presentato la lista cui appartiene il candidato o i candidati da sostituire.

8. Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi.
9. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono avere i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.
10. Per la sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio nel corso del mandato, valgono le disposizioni di legge, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi. Qualora peraltro venga a cessare

la maggioranza degli amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione. Gli Amministratori possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque momento, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Articolo 16

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola presso la sede sociale, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e quando ne sia fatta richiesta, motivata e con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno tre componenti il Consiglio. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche dal Collegio Sindacale, ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. La convocazione avviene mediante avviso con qualsiasi mezzo di comunicazione comportante certezza di ricezione, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti da trattare, almeno (5) cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, o per le integrazioni dell'Ordine del Giorno, almeno ventiquattro (24) ore prima. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci.
3. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione deve essere presente almeno la maggioranza dei membri in carica.
4. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Direttore Generale.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
6. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, su proposta del Presidente, scegliendolo fra i Dirigenti della Società.
7. Di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale.
8. È ammessa la possibilità di partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti:
 - a) possano essere identificati;
 - b) possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi;
 - c) possano scambiarsi documenti relativi a tali argomenti.

La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 17

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci per norma inderogabile di legge e su quanto sia sottoposto al suo esame dal Presidente e dall'Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati. In applicazione dell'art. 2365, comma 2, codice civile, spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dagli

SM

artt. 2505 e 2505-bis codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

2. Oltre a quanto previsto dall'art. 2381, comma 4, del codice civile, spetta, in via esclusiva, e non delegabile, al Consiglio di Amministrazione:
- a) definire ed approvare il modello di business, le linee strategiche della Società e del Gruppo bancario ad essa facente capo ed approvare i relativi piani industriali e finanziari e le operazioni strategiche, provvedendo al loro riesame periodico;
 - b) vigilare sulla corretta e coerente attuazione degli indirizzi, delle linee e dei piani di cui al punto a) nella gestione della Società e del Gruppo bancario;
 - c) **determinare i principi per l'assetto generale della Società ed approvare la struttura organizzativa della stessa, vigilando sulla loro adeguatezza nel tempo, approvare e modificare i principali regolamenti interni;**
 - d) definire ed approvare gli obiettivi e le politiche di governo dei rischi, nonché il processo di rilevazione, gestione e valutazione nel tempo degli stessi;
 - e) definire ed approvare le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni verificandone adeguatezza, coerenza, funzionalità, efficienza ed efficacia nel rispetto della normativa di vigilanza vigente in materia;
 - f) approvare le politiche ed i processi di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza;
 - g) approvare il sistema contabile e di rendicontazione;
 - h) assumere la generale responsabilità di indirizzo e controllo del sistema informativo;
 - i) esprimere gli indirizzi generali per l'assetto e per il funzionamento del Gruppo bancario, determinando i criteri per il coordinamento e per la direzione delle società controllate facenti parte dello stesso Gruppo bancario, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;
 - j) nominare il Direttore Generale e deliberare altresì sulla di lui revoca, sospensione, rimozione e cessazione dall'incarico e sulla determinazione della remunerazione spettantegli;
 - k) deliberare sulle norme inerenti lo stato giuridico ed economico del personale, comprese le relative tabelle di stipendi ed assegni, come ogni altra norma occorrente da approvarsi in conformità di legge;
 - l) redigere il progetto di bilancio e sottoporlo all'Assemblea dei soci;
 - m) deliberare, su proposta del Direttore Generale, il conferimento dell'incarico di Vice Direttore Generale a uno o più Dirigenti Centrali della Società e il conferimento fra gli stessi dell'incarico di Vice Direttore Generale Vicario, rinnovabile di anno in anno, adottando ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
 - n) deliberare, su proposta dell'Amministratore Delegato o, qualora non sia stato nominato, del Direttore Generale, la nomina e la revoca dei responsabili di Direzione e dei responsabili delle strutture a riporto diretto dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;

- o) deliberare la nomina e la revoca dei responsabili delle strutture a riporto diretto del Consiglio di Amministrazione ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
 - p) deliberare la nomina e la revoca del Responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, sentito il Collegio Sindacale ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
 - q) deliberare sulla costituzione di comitati con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio;
 - r) deliberare l'assunzione e la dismissione di partecipazioni strategiche o che comportino comunque variazioni del Gruppo bancario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lett. g), nonché l'assunzione e la dismissione di rami di azienda;
 - s) deliberare annualmente il bilancio preventivo;
 - t) deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 - u) deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
 - v) vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;
 - w) deliberare sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza ovvero su quelle di minore rilevanza rientranti nelle autonomie consiliari;
 - x) approvare le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione in presenza di avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e sottoporre all'Assemblea le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare in presenza di avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ai fini dell'adozione delle delibere di cui all'art.14, comma 7, del presente Statuto;
 - y) supervisionare il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;
3. Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, anche tramite i propri Organi Delegati e dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali i propri membri abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale. Resta fermo l'obbligo di ogni amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società e di astenersi dalle deliberazioni in cui abbia un interesse in conflitto per conto proprio o di terzi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
4. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione devono essere costituiti i comitati previsti dalla normativa vigente, i quali hanno funzioni consultive e propositive e sono composti da un numero compreso tra tre (3) o cinque (5) amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti (fatta eccezione per quanto previsto alla lettera d) che segue); ove siano presenti consiglieri eletti dalle minoranze uno di essi fa parte di almeno un comitato. I comitati svolgono la loro attività nel rispetto di appositi regolamenti approvati dal Consiglio stesso, della normativa di vigilanza e del Codice di

autodisciplina vigenti. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione vengono più precisamente costituiti:

- a) un Comitato Remunerazione che svolge in particolare i seguenti compiti:
 - (i) presenta al Consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che rivestano particolari cariche, nonché del Direttore Generale, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso;
 - (ii) valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione e formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia;
- b) un Comitato Rischi la cui funzione principale è assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti relativi alla definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di governo dei rischi, alla valutazione della relativa adeguatezza, efficacia e effettivo funzionamento, nonché all'approvazione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali;
- c) un Comitato Nomine i cui principali compiti sono:
 - (i) supportare il Consiglio di Amministrazione nei processi di nomina degli amministratori, proponendo, nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma, cod. civ., i candidati alla carica di amministratore;
 - (ii) supportare il Consiglio di Amministrazione nei processi di autovalutazione e di verifica dei requisiti, nonché di definizione dei piani di successione nelle posizioni di vertice;
 - (iii) presentare proposte al Consiglio di Amministrazione per la nomina dell'Amministratore Delegato;
- d) un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, avente almeno funzioni consultive in materia di operazioni con parti correlate.

Articolo 18

1. Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea eventuali modificazioni statutarie.
2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, la/e cui età non potrà/potranno essere superiore/i ad anni 67, al momento della nomina, determinando i limiti della delega e le modalità del suo esercizio.
3. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente al Direttore Generale, a Comitati di Dirigenti, a Dirigenti, a Quadri Direttivi ed a preposti alle Filiali.
4. Il Consiglio di Amministrazione può conferire poteri a singoli Consiglieri per atti determinati o singoli negozi.
5. Le decisioni assunte dai delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità fissate da quest'ultimo. In ogni caso i delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
6. Il Consiglio di Amministrazione determina i limiti entro i quali possono essere esercitati i poteri di cui al successivo articolo 21, comma primo lett. d), nonché le modalità di segnalazione ad esso Consiglio delle liti che riguardano la Società.

7. Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire poteri di rappresentanza e di firma, sia nominativamente a singoli soggetti che ai vari ruoli costituiti in tutte le strutture organizzative della società, determinando volta per volta l'ambito ed i limiti, anche territoriali, di tali poteri.

Articolo 19

1. Oltre al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 136 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, è fatto obbligo ai membri del Consiglio di Amministrazione di informare il Consiglio stesso ed il Collegio Sindacale su qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati o che riguardi enti o società dei quali siano amministratori, sindaci o dipendenti, salvo che trattisi di società del Gruppo e di astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO VI Gli Amministratori Delegati


Articolo 20

1. L'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati esercitano le loro funzioni nei limiti della delega e con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e di chi lo sostituisce ai sensi del comma secondo dell'art. 21, i poteri in via di urgenza da esercitarsi nei termini e con le modalità di cui al comma primo, lett. c), dello stesso art. 21, sono attribuiti all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, anche disgiuntamente tra loro.
3. Per l'Amministratore Delegato uscente o gli Amministratori Delegati uscenti non si applicano le limitazioni di cui all'art.15, comma 1 relative al numero massimo di mandati.

TITOLO VII Il Presidente

Articolo 21

1. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza generale della Società di fronte a terzi;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea dei soci; convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - c) nei casi di necessità ed urgenza può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare ed operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati alla competenza esclusiva di quest'ultimo. Tali decisioni devono essere assunte su proposta vincolante del Direttore Generale e/o dell'Amministratore Delegato, se nominato. Tali decisioni



Almeno uno dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti, nominati secondo le modalità stabilite al presente articolo, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Possono essere nominati nel numero massimo di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente anche coloro che non posseggano i requisiti di cui sopra, purché abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, creditizie, assicurative e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società, ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, intendendosi per materie e settori strettamente attinenti quelli comunque funzionali alle attività elencate al precedente articolo 3.
12. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 11, terzo capoverso, del presente articolo, almeno il primo candidato di ogni sezione di ciascuna lista dovrà possedere i requisiti previsti dal citato comma 11, terzo capoverso.
13. Ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e poteri e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.
14. È ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza secondo quanto previsto dallo Statuto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

TITOLO X

Compensi e rimborsi per gli Amministratori e Sindaci

Articolo 25

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale competono i compensi annui e le medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nella misura che sarà determinata dall'Assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea potrà determinare altresì l'importo delle medaglie di presenza a favore dei membri del Collegio Sindacale chiamati a partecipare alle riunioni dei comitati previsti dall'articolo 17, comma secondo, lett. q).
2. In una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza.
3. È stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e su proposta del Comitato Remunerazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto, compresi tra questi quegli amministratori che fanno parte dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 17 comma 4, fatta peraltro salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO XI Le Strutture periferiche

Articolo 26

1. Le strutture periferiche sono costituite da sedi secondarie e unità locali, sotto la vigilanza della Direzione Generale e in conformità alle disposizioni da questa emanate, in ottemperanza al modello organizzativo.

TITOLO XII Controllo contabile e redazione dei documenti contabili societari

Articolo 27

1. La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito albo, incaricata ai sensi di legge.

Articolo 28

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra i dirigenti della Società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare tale dirigente preposto.

TITOLO XIII Bilancio e utili

Articolo 29

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 30

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così attribuiti:
 - a) 10% alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale;
 - b) alla costituzione ed all'incremento di una riserva statutaria in misura non inferiore al 15% e nella misura di almeno il 25% dal momento in cui la riserva legale abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale.

SW

2. Gli utili netti residui sono a disposizione dell'Assemblea per la distribuzione a favore degli azionisti e/o per la costituzione e l'incremento di altre riserve.
3. La Società può distribuire acconti sui dividendi, nel rispetto delle norme di legge.

TITOLO XIV Facoltà di firma

Articolo 31

1. Hanno disgiuntamente la firma per la Società:
 - a) il Presidente;
 - b) il Vice Presidente o ciascuno dei Vice Presidenti;
 - c) l'Amministratore Delegato o ciascuno degli Amministratori Delegati;
 - d) il Direttore Generale.
2. I Vice Direttori Generali, i Dirigenti Centrali, gli altri Dirigenti, nonché i Quadri Direttivi e, in relazione all'incarico ricoperto oppure in caso di eccezionale e temporanea necessità, altro personale impiegatizio della Banca, hanno la firma nei limiti dei poteri loro attribuiti.

TITOLO XV Liquidazione

Articolo 32

1. Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

**RELAZIONE
SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI
ASSETTI PROPRIETARI**

ai sensi dell'articolo 123-*bis* TUF

(modello di amministrazione e controllo tradizionale)

- Denominazione Emittente: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
- Sito web: www.gruppomps.it
- Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2017
- Data di approvazione della Relazione: 12 marzo 2018




SMR

Indice

GLOSSARIO	4
1. PROFILO DELL'EMITTENTE	5
2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF)	8
a) <i>Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF)</i>	8
b) <i>Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF)</i>	9
c) <i>Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF)</i>	9
d) <i>Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF)</i>	10
e) <i>Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera e), TUF)</i>	10
f) <i>Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF)</i>	10
g) <i>Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF)</i>	10
h) <i>Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex art. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1)</i>	10
i) <i>Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF)</i>	10
l) <i>Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. c.c.)</i>	11
3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)	11
<i>Considerazioni sulla lettera del 13 dicembre 2017 del Presidente del Comitato per la Corporate Governance</i>	11
4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	12
4.1. <i>NOMINA E SOSTITUZIONE (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF)</i>	12
4.2. <i>COMPOSIZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d) e d-bis), TUF)</i>	17
4.3. <i>RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)</i>	19
4.4. <i>ORGANI DELEGATI</i>	23
4.5. <i>ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI</i>	26
4.6. <i>AMMINISTRATORI INDIPENDENTI</i>	27
4.7. <i>LEAD INDEPENDENT DIRECTOR</i>	29
5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE	29
6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)	30
7. COMITATO NOMINE	31
8. COMITATO REMUNERAZIONE	33
9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	36
10. COMITATO RISCHI	36
11. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	40
12. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI	41
12.1 <i>PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI</i>	42
12.2 <i>MODELLO DI GOVERNO</i>	43
12.3 <i>I RUOLI E LE RESPONSABILITÀ DELLE FUNZIONI AZIENDALI NEL SISTEMA DEI CONTROLLI</i>	43
12.4 <i>VALUTAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E DI GESTIONE DEI RISCHI</i>	50

12.5 SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI E DI CONTROLLO INTERNO SUL PROCESSO DI INFORMATIVA FINANZIARIA.....	51
12.6 FASI DEL SISTEMA ESISTENTE IN RELAZIONE AL PROCESSO DI INFORMATIVA FINANZIARIA	51
12.7 RUOLI E FUNZIONI COINVOLTE NEL PROCESSO DI INFORMATIVA FINANZIARIA.....	52
12.8 AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI	53
12.9 LA FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA.....	53
12.10 MODELLO ORGANIZZATIVO ex D.Lgs. 231/2001.....	55
12.11 SOCIETÀ DI REVISIONE.....	57
12.12 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI	58
12.13 MODALITÀ DI COORDINAMENTO E COLLABORAZIONE TRA LE FUNZIONI CON COMPITI DI CONTROLLO E ORGANI AZIENDALI.....	58
13. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	61
14. NOMINA DEI SINDACI	63
15. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d) e d-bis), TUF).....	65
16. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI.....	67
17. ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF).....	68
18. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF) ..	69
19. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO	69
TABELLE	70
<i>Tabella n.1: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI.....</i>	<i>71</i>
<i>Tabella n. 2: INCARICHI RICOPERTI DAGLI AMMINISTRATORI DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IN SOCIETÀ QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI, ANCHE ESTERI, IN SOCIETÀ FINANZIARIE, BANCARIE, ASSICURATIVE O DI RILEVANTI DIMENSIONI.....</i>	<i>72</i>
<i>Tabella n.1-bis: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI</i>	<i>73</i>
<i>Tabella n. 2-bis: INCARICHI RICOPERTI DAGLI AMMINISTRATORI DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IN SOCIETÀ QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI, ANCHE ESTERI, IN SOCIETÀ FINANZIARIE, BANCARIE, ASSICURATIVE O DI RILEVANTI DIMENSIONI.....</i>	<i>74</i>
<i>Tabella n.3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE.....</i>	<i>75</i>
<i>Tabella n.3-bis: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE.....</i>	<i>76</i>



Sar

GLOSSARIO

Amministratore Incaricato: Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

BMPS/Banca/Emittente: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Codice/Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2015 dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.

Cod. civ./ c.c.: il Codice Civile.

Consiglio: il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Dirigente Preposto: Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari *ex* art. 154-*bis* del Testo Unico della Finanza.

Disposizioni di Vigilanza Soggetti Collegati Banca d'Italia: Circolare Banca d'Italia n. 263/2006, Tit. V, Cap. 5 in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di governo societario: Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1.

Disposizioni di Vigilanza in materia di sistema dei controlli interni: Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, capitolo 3.

Esercizio: l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.

Gruppo Montepaschi/Gruppo: gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena.

Regolamento Consob Emittenti: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.

Regolamento Consob Parti Correlate: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.

Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti societari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123-*bis* TUF.

Testo Unico della Finanza/TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Testo Unico Bancario/TUB: il Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

La presente Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari è redatta ai sensi dell'articolo 123-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delle previsioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2015), sulla base dell'ultimo *format* di "Relazione sul governo societario" fornito da Borsa Italiana (gennaio 2018).

La Relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nella seduta del 12 marzo 2018, è pubblicata nel sito *internet* della Banca - www.gruppomps.it - *Corporate Governance* - *Modello di Governance* - *Relazioni di Corporate Governance*.

1. PROFILO DELL'EMITTENTE

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. è una banca con azioni quotate nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

La Banca svolge attività bancaria attraverso la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero. Può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti dalle vigenti disposizioni, costituire e gestire forme pensionistiche complementari, nonché compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al perseguimento dell'oggetto sociale.

BMPS, in quanto società quotata, adempie alle prescrizioni normative relative agli emittenti titoli quotati in un mercato regolamentato; in quanto banca è soggetta alla normativa legislativa, regolamentare e di vigilanza vigente per le banche ed i gruppi bancari.

In base ai criteri richiamati nelle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di governo societario, BMPS è banca significativa in termini di dimensioni e complessità operativa ed è soggetta alla vigilanza prudenziale diretta della Banca Centrale Europea.

BMPS è Capogruppo del Gruppo Montepaschi e svolge, oltre all'attività bancaria, le funzioni di indirizzo, governo e controllo unitario sulle società bancarie, finanziarie e strumentali da essa controllate, attraverso attività di direzione e coordinamento del Gruppo ai sensi dell'articolo 2497-bis del Codice Civile e dell'art. 61, quarto comma, del TUB e l'emanazione di disposizioni alle società facenti parte del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo bancario stesso.


Descrizione del Gruppo Montepaschi

Il Gruppo Montepaschi è attivo sull'intero territorio nazionale e sulle principali piazze internazionali con un'operatività incentrata sui servizi tradizionali del *retail* e *commercial banking* e con una particolare vocazione verso la clientela famiglie e piccole e medie imprese.

Il Gruppo opera tramite proprie società specializzate, in tutte le principali aree di *business: leasing, factoring, finanza d'impresa* e *investment banking*. Il ramo assicurativo-previdenziale è presidiato grazie alla *partnership* strategica con AXA, mentre l'attività di *asset management* si sostanzia nell'offerta di prodotti d'investimento di case terze indipendenti.

Il Gruppo integra modelli d'offerta tradizionali, operativi attraverso la Rete delle filiali e dei centri specialistici, con un innovativo sistema di servizi digitali e *self service*, arricchiti dalle competenze della Rete dei promotori finanziari con Banca Widiba. L'operatività estera è focalizzata sul supporto ai processi di internazionalizzazione delle imprese clienti ed interessa i principali mercati finanziari mondiali.

Nel seguito la composizione grafica del Gruppo Montepaschi alla data del 31 dicembre 2017. Per ulteriori dettagli si rinvia al sito *internet* www.gruppomps.it - *Gruppo* - *Presentazione* e - *Modello organizzativo*.



Freccia sottile a controllo diretto

La percentuale di partecipazione indicata nell'organigramma sopra riportato si riferisce alla quota di possesso detenuta complessivamente a livello di Gruppo.

MPS Capital Services S.p.A., MPS Leasing e Factoring S.p.A. e Wise Dialog Bank S.p.A. (Widiba) sono le banche italiane controllate dalla Capogruppo che, in base alle vigenti normative di vigilanza in materia di governo societario, sono qualificate come “banche di maggiori dimensioni o complessità operativa” e soggette alla vigilanza prudenziale della Banca Centrale Europea.

Sistema di Governo societario

Il complessivo sistema di governo societario adottato dalla Banca fa riferimento alla vigente normativa codicistica, di vigilanza bancaria e finanziaria e al Codice di Autodisciplina delle società quotate e tiene conto dell'obiettivo di realizzare un sistema di norme e strutture coordinate in grado di garantire una trasparente ed accurata gestione dei rapporti con gli azionisti e tra questi e gli amministratori ed il *top management*.

L'adesione al Codice di Autodisciplina si sostanzia nella chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità, nell'appropriato bilanciamento dei poteri, nell'equilibrata composizione degli organi societari e poggia i suoi fondamentali organizzativi sull'efficacia dei controlli, sul presidio di tutti i rischi aziendali, sull'adeguatezza dei flussi informativi e sulla responsabilità sociale d'impresa.

In particolare, il sistema di amministrazione e controllo adottato dalla Banca è di tipo tradizionale caratterizzato dalla presenza di:

- un'Assemblea dei soci, competente a deliberare tra l'altro, in sede ordinaria o straordinaria, in merito alla nomina e alla revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale e ai relativi compensi e responsabilità, alla nomina della società di revisione legale dei conti, all'approvazione del bilancio e alla destinazione degli utili, alle politiche di remunerazione e di incentivazione, a talune operazioni straordinarie, ad aumenti di capitale e a modifiche dello Statuto, ferma restando la competenza del Consiglio per gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative e per la deliberazione di operazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- un Consiglio di Amministrazione, con funzioni di supervisione strategica e di gestione della Banca;


- un **Collegio Sindacale**, che vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, di controllo e amministrativo-contabili dell'azienda, sull'attività di revisione legale dei conti; sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice di Autodisciplina e sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Banca alle società controllate ai sensi dell'art. 114, comma 2 del TUF.

La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione.

Aspetto organizzativo

Banca Monte dei Paschi di Siena, attraverso la propria Direzione Generale, esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle Società del Gruppo, nell'ambito degli indirizzi generali definiti dal Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Organigramma della Direzione Generale della Capogruppo al 31 dicembre 2017



La storia organizzativa del 2017 si caratterizza per la realizzazione delle iniziative di riassetto dei perimetri di responsabilità, seguite alla messa a terra del nuovo modello organizzativo approvato dal Consiglio nel IV trimestre del 2016 e che nello stesso periodo aveva trovato realizzazione limitatamente ai primi livelli di riporto ed al primo *step* di riconfigurazione organizzativa delle filiere CCO e CHCO. Sono state inoltre progettate e realizzate altre ottimizzazioni che, per le filiere che ne sono state interessate, hanno contribuito a consegnare un disegno degli assetti coerente con i razionali di riferimento che ne sono stati la fonte di ispirazione in termini di focalizzazione e attribuzione chiara delle responsabilità, semplificazione di strutture e processi, rafforzamento dei meccanismi di governo e dei presidi specialistici, adeguatezza organizzativa alle prescrizioni degli organismi di vigilanza e tesi a facilitare la realizzazione del Piano di Ristrutturazione della Banca concordato con le autorità preposte.

Relativamente ai processi di Rete, in linea con le linee guida individuate nel Piano di Ristrutturazione approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2017, allo scopo di realizzare un modello di servizio maggiormente semplificato e caratterizzato da un elevato livello di digitalizzazione, sono proseguiti gli interventi orientati a migliorare la qualità del lavoro, liberare il tempo commerciale ed incrementare la qualità del servizio offerto al cliente, riducendo i tempi di risposta/erogazione del servizio attraverso la razionalizzazione delle attività "amministrative" e dei costi per la gestione documentale, con un forte orientamento alla revisione dei processi in logica digitale.

SM

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF)

a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF)

Alla data della presente Relazione, il capitale dell'Emittente risulta di Euro 10.328.618.260,14, interamente sottoscritto e versato. Esso è rappresentato da n. 1.140.290.072 azioni ordinarie, senza valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Tutte le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione. Le modalità di circolazione e di legittimazione delle azioni sono disciplinate dalla legge.

STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE				
	n. azioni	% rispetto al capitale sociale	Quotato /non quotato	diritti e obblighi
Azioni ordinarie	1.140.290.072	100,00	Quotate (Borsa di Milano) (*)	=

(*) In data 24 ottobre 2017, con Delibera n. 20167, Consob ha disposto la revoca della Delibera n. 19840 del 23 dicembre 2016 relativa alla sospensione temporanea dalle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani dei titoli emessi o garantiti da BMPS e degli strumenti finanziari aventi come sottostante titoli emessi dalla stessa Banca. Per ulteriori dettagli, si rinvia alla delibera pubblicata nel sito internet e nel Bollettino dell'Autorità di Vigilanza, nonché al successivo paragrafo i) del presente capitolo.

Gli interventi sul capitale sociale perfezionati nel corso del 2017 conseguono:

- alle misure attuative di ricapitalizzazione precauzionale e di rafforzamento patrimoniale della Banca disposte con il Decreto Legge 23 dicembre 2016, n. 237 (Decreto 237), convertito con modifiche dalla Legge 17 febbraio 2017, n. 15, come successivamente modificato e integrato. Conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, parte integrante del processo di ricapitalizzazione precauzionale, ha riguardato l'applicazione del principio di "condivisione degli oneri" o "*burden sharing*", che ha previsto la conversione forzosa di tutte le obbligazioni subordinate emesse dalla Banca, sia a favore di investitori istituzionali sia *retail* (cd. Titoli *Burden Sharing*). In esecuzione dei Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) pubblicati in data 28 luglio 2017, attuativi dell'art. 18, commi 2 e 3 del Decreto 237, è stato perfezionato: (a) l'aumento di capitale della Banca per un importo di Euro 3.854.215.456,30 a servizio della sottoscrizione di n. 593.869.870 nuove azioni da parte del MEF, eseguito in data 3 agosto 2017 e (b) l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'art. 22, commi 2 e 4 del Decreto 237, nonché l'aumento di capitale della Banca di Euro 4.472.909.844,60 a servizio dell'emissione di n. 517.099.404 nuove azioni, assegnate - in data 1° agosto 2017 - ai portatori dei Titoli *Burden Sharing*. L'operazione di rafforzamento patrimoniale ha determinato complessivamente un aumento di capitale sociale per un controvalore di circa Euro 8.327 milioni, perfezionato in data 10 agosto 2017, attestando il capitale sociale ad Euro 15.692.799.350,97, rappresentato da n. 1.140.290.072 azioni ordinarie, di cui 36.280.748 azioni proprie BMPS detenute dall'Emittente direttamente e indirettamente, tramite una propria controllata;
- all'esecuzione, in data 21 dicembre 2017, della delibera dell'Assemblea straordinaria e ordinaria del 18 dicembre 2017 con la quale è stata approvata la riduzione del capitale per perdite ai sensi dell'art. 2446 c.c. da Euro 15.692.799.350,97 ad Euro 10.328.618.260,14.

Altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione

Alla data della presente Relazione - a seguito degli interventi adottati nel 2017 di conversione forzosa dei Titoli *Burden Sharing* (tra i quali vi erano anche le obbligazioni subordinate *Floating Rate Equity-Linked Subordinated Hybrid Preferred Securities* ("F.R.E.S.H.") emesse nel 2003 da MPS Capital Trust II) - non vi sono

in circolazione strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione della Banca.

Piani di *Stock Granting*

Nel corso del 2017 non sono stati deliberati dall'Assemblea piani di incentivazione a base azionaria (*Stock Granting*) a favore di dipendenti del Gruppo Montepaschi, attuati mediante l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie BMPS.

Per ulteriori informazioni relative agli esercizi precedenti, si rimanda a quanto comunicato in materia a norma dell'art. 84-*bis* del Regolamento Consob Emittenti - Informazioni sull'attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori - nonché ai contenuti della Relazione sulla Remunerazione, pubblicata, ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Consob Emittenti, nel sito internet www.gruppomps.it - *Investors - Azionariato e Titolo - Acquisto azioni proprie e stock granting*.

Per completezza, si segnala che tra gli strumenti finanziari utilizzabili per la corresponsione della remunerazione variabile del "personale più rilevante di Gruppo", la Banca ha adottato, a partire dal 2016, le *Performance Shares*, strumenti sintetici in grado di riprodurre, in termini di flussi finanziari, l'effettivo andamento delle azioni BMPS. L'Assemblea del 12 aprile 2017 ha inoltre approvato il piano annuale di "performance shares" ("Piano di performance shares 2017") a favore del personale più rilevante del Gruppo Montepaschi. Per i contenuti e l'esecuzione dei suddetti piani si rinvia alle rispettive Relazioni sulla Remunerazione redatte ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF e disponibili nel sito internet www.gruppomps.it - *Corporate Governance - Remunerazione*, nonché alla documentazione pubblicata in occasione delle rispettive assemblee degli azionisti.

b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-*bis*, comma 1, lettera b), TUF)

A seguito delle modifiche statutarie adottate dall'Assemblea straordinaria e ordinaria del 18 dicembre 2017, non vi sono norme statutarie che prevedono restrizioni al trasferimento dei titoli.

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-*bis*, comma 1, lettera c), TUF)

Secondo quanto risulta dalle comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente ed in base alle altre informazioni a disposizione, nonché sulla base di quanto risultante dal sito istituzionale della Consob, i soggetti che alla data di approvazione della presente Relazione possiedono, direttamente e/o indirettamente, azioni ordinarie rappresentative di una percentuale superiore al 3% del capitale sociale dell'Emittente e che non ricadono nei casi di esenzione previsti dall'art. 119-*bis* del Regolamento Consob Emittenti, risultano i seguenti:

Dichiarante	Azionista diretto	Quote % su capitale ordinario	Quote % su capitale votante
Ministero dell'Economia e delle Finanze		68,247	68,247
Assicurazioni Generali S.p.A.	(*)	4,319	4,319
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	(**)	3,181	3,181

(*) Quota detenuta per il tramite di società controllate.

(**) Azioni proprie detenute dal Gruppo Montepaschi all'esito degli interventi di rafforzamento patrimoniale ai sensi del D.L. n. 237/2016 (come successivamente modificato e convertito in legge) e dei D.M. del 27/07/2017.

L'aggiornamento dei dati relativi ai principali azionisti della Banca è consultabile nel sito internet www.gruppomps.it - *Corporate Governance - Azionariato*.

d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF)

Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.

Lo Statuto di BMPS non prevede azioni a voto plurimo o maggiorato.

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera e), TUF)

Ciascun dipendente del Gruppo Montepaschi, intestatario di azioni ordinarie BMPS rivenienti dall'esecuzione dei precedenti piani di incentivazione a base azionaria (*stock granting*), può esercitare il proprio diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF)

Non esistono restrizioni al diritto di voto.

g) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF)

Alla data di riferimento della presente Relazione, la Banca non è a conoscenza di patti parasociali stipulati in qualunque forma ai sensi dell'art. 122 del TUF, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse.

h) Clausole di *change of control* (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1)

La Banca perfeziona, nello svolgimento della propria attività tipica, accordi di provvista o di commercializzazione di prodotti anche di rilevanza significativa che possono prevedere, secondo le prassi negoziali, effetti/modifiche/estinzione degli stessi in caso di cambiamento di controllo della società contraente. Per il 2017, oltre a quanto indicato nel Documento di Registrazione dell'ottobre 2017, si segnala l'esecuzione della deliberazione assunta nel 2016 ai fini del rinnovo del contratto quadro relativo alla *joint venture* con AXA, *partnership* strategica nel *bancassurance* vita e danni e nella previdenza complementare, sottoscritta nel marzo 2007 per la distribuzione di prodotti assicurativi tramite la rete commerciale della Banca.

Lo Statuto di BMPS non contiene disposizioni di deroga alla *passivity rule* (art. 104, commi 1 e 1-bis del TUF) e alle regole di neutralizzazione (art. 104-bis, commi 2 e 3, del TUF) previste dal TUF in materia di OPA.

i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF)

– **Deleghe**

Allo stato non sono in essere deleghe attribuite al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del c.c. da parte dell'Assemblea degli azionisti.

– **Acquisto di azioni proprie**

Per effetto del completamento dell'operazione di rafforzamento patrimoniale della Banca realizzato nel 2017 ai sensi del Decreto 237 e dei relativi Decreti Ministeriali del 27 luglio 2017, come dettagliato nella precedente lettera a), la Banca detiene n. 21.511.753 azioni proprie e MPS Capital Services S.p.A., società del Gruppo, detiene n.14.768.995 azioni BMPS, per un totale di 36.280.748 azioni proprie, rivenienti dalla conversione prevista dai predetti Decreti anche delle obbligazioni (oggetto di *burden sharing*) allora detenute dalla Banca e da MPS Capital Services S.p.A..

Alla data della presente Relazione non vi sono in essere autorizzazioni assembleari per l'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 e seguenti del Codice Civile ovvero per il compimento di atti di disposizione su azioni proprie ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile.

l) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. c.c.)

BMPS non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del Codice Civile, dal momento che il MEF, seppure azionista di controllo, non esercita attività di direzione e coordinamento su BMPS ai sensi della vigente normativa.

Le informazioni richieste dall'articolo 123-bis, comma primo, lettera i) del TUF ("gli accordi tra la società e gli amministratori ... che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto") nonché le informazioni relative alla remunerazione degli Amministratori (di cui alla Sezione 9 della presente Relazione) sono contenute nella Relazione sulla remunerazione pubblicata ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob Emittenti alla quale si rimanda. Il documento è disponibile nel sito internet www.gruppomps.it – Corporate Governance - Remunerazione.

Le informazioni richieste dall'articolo 123-bis, comma primo, lettera l) del TUF ("le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori ... nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva") sono illustrate nella sezione della presente Relazione dedicata al Consiglio di Amministrazione (Sezione 4.1.)

3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

La Banca aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate (come da ultimo modificato nel luglio 2015), accessibile al pubblico sul sito internet del Comitato per la corporate governance di Borsa Italiana alla pagina <http://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/2015clean.pdf> e nel sito internet della Banca www.gruppomps.it – Corporate Governance – Modello di Governance.

Né BMPS, né le sue controllate aventi rilevanza strategica, sono soggetti a disposizioni di legge non italiane che influenzano la struttura di corporate governance della stessa BMPS.

Considerazioni sulla lettera del 13 dicembre 2017 del Presidente del Comitato per la Corporate Governance

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 12 marzo 2018 ha ritenuto che il modello di corporate governance adottato dalla Banca è sostanzialmente coerente con i principi ed i criteri applicativi del Codice di Autodisciplina vigente e già allineato alle raccomandazioni suggerite, per l'esercizio 2017, dal Comitato Italiano Corporate Governance. Per questi ultimi aspetti, in particolare, non si è quindi ritenuto necessario prevedere alcun intervento di adeguamento.

Politiche di diversità (art. 123 bis comma 2 lett.d) bis TUF

Si riportano le informazioni previste dallo Statuto sociale vigente alla data della presente Relazione, così come modificato dall'Assemblea straordinaria e ordinaria del 18 dicembre 2017. Le modifiche sono state adottate allo scopo, principale, di (a) adeguare il meccanismo di nomina del Consiglio di Amministrazione allineandolo alle best practice e alle primarie società quotate italiane, in particolare con riguardo a quelle che presentano una significativa quota di partecipazione dello Stato al loro capitale sociale e (b) perfezionare e completare l'adeguamento dello Statuto alle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di governo societario.

Il nuovo Statuto è stato applicato, dalla stessa Assemblea del 18 dicembre 2017, per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che rimarranno in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019.

Con riguardo alle politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo, relativamente all'età, al genere e al percorso formativo e professionale, la Banca risulta allineata alle migliori pratiche in materia, avendo adottato clausole statutarie che garantiscono l'equilibrio tra i generi a livelli, mediamente, superiori di quelli previsti dalla normativa primaria e di vigilanza e di quelli di altre società italiane quotate (l'attuale articolazione prevede una quota minima pari ad almeno un terzo dei propri componenti sia per l'organo amministrativo che di controllo). Inoltre, altre clausole statutarie prevedono limiti di età specifici (indicati nel seguito) per la carica di Amministratore, Presidente e Amministratore Delegato. A ciò si aggiungono i requisiti in termini di dimensione e composizione qualitativa individuati periodicamente dal Consiglio di Amministrazione con riguardo alla propria composizione ritenuta ottimale sia nel rispetto dei criteri indicati dalle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di governo societario per la composizione e nomina degli organi sociali e dalle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate, sia considerando la normativa di settore che impone il rispetto di requisiti di idoneità allo svolgimento dell'incarico, requisiti che, a livello complessivo, presuppongono il rispetto della diversificazione per genere, età, professionalità e competenze adeguata alle dimensioni della società, alla situazione aziendale ed ai suoi obiettivi strategici. Tali elementi costituiscono parte integrante di una struttura di *governance* ritenuta allineata alle *best practice* in materia. Per ulteriori dettagli sul tema, si fa rinvio ai contenuti dei successivi capitoli della Relazione dedicati alla nomina e composizione degli organi sociali.

4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1. NOMINA E SOSTITUZIONE (*ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF*)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria e che comunque non può essere inferiore a nove (9) né superiore a quindici (15).

Pena la decadenza dal proprio ufficio, nessun amministratore di BMPS può al contempo ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo Montepaschi, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. L'Amministratore di BMPS che accetta una delle cariche di cui sopra deve darne senza indugio comunicazione al Consiglio di Amministrazione di BMPS che ne dichiara l'immediata decadenza. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi successivi al primo, ad eccezione dell'Amministratore Delegato/Amministratori Delegati.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene mediante votazione di liste di candidati presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo, secondo la procedura indicata dall'art. 15 dello Statuto, come di seguito illustrato.

In ciascuna lista almeno due candidati – ovvero l'unico candidato o comunque almeno un terzo dei candidati presenti nel caso di liste con un numero superiore a sei (6) – specificamente indicati, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci a norma di legge e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate. Nel caso in cui alla predetta quota di un terzo non corrisponda un numero intero di candidati, quest'ultimo è arrotondato per eccesso.

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi⁽¹⁾, le liste devono contenere candidati di genere diverso nel rispetto della normativa vigente in materia. Le liste medesime non possono contenere nominativi che, alla data dell'Assemblea di rinnovo degli organi, abbiano compiuto il 75° anno di età, avuto riguardo anche alle limitazioni di età previste dall'art. 13, comma 3, lett. b) dello Statuto per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione (70 anni) e dall'art. 18, comma 2 del medesimo Statuto per la carica di Amministratore Delegato (67 anni).

⁽¹⁾ Le clausole statutarie finalizzate al rispetto dell'equilibrio di genere, secondo i principi sanciti dalla legge 120/2011 e introdotti agli articoli 147 – *ter* e 148 del TUF, sono state applicate per la prima volta in occasione del rinnovo degli organi sociali della Banca deliberato dall'Assemblea degli azionisti del 16 aprile 2015.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, devono essere presentati presso la società i documenti indicati nell'avviso di convocazione, tra cui: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; (ii) le dichiarazioni dei candidati indicati nella lista come indipendenti attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza; e (iii) i *Curricula Vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In particolare i candidati devono dichiarare di non ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo Montepaschi, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e rese pubbliche secondo la disciplina vigente. Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale della Banca avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, coloro che hanno presentato le liste, contestualmente al deposito delle liste o successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, devono presentare e/o recapitare presso la sede sociale la certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione suddetta, determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non possono essere votate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, così come modificato con deliberazione assembleare del 18 dicembre 2017, all'elezione degli amministratori si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori che rappresentano tutti gli amministratori da eleggere meno tre (3), ovvero il minor numero di amministratori che esaurisca tutti i candidati indicati in tale lista;
- b) i restanti amministratori sono tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero degli amministratori ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in unica graduatoria decrescente.

Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

In ogni caso, anche in deroga alle disposizioni che precedono, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Lo Statuto della Banca non prevede, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, l'esclusione delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse (cfr. art. 147-ter, comma primo, TUF), vale a dire almeno l'1% del capitale della Banca avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Qualora, all'esito della votazione, non risulti nominato almeno un terzo degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti, si procede alla sostituzione del numero necessario dei candidati non indipendenti risultati ultimi tra gli eletti con i candidati indipendenti – tratti dalle medesime liste alle quali appartenevano i candidati sostituiti – che abbiano ottenuto il quoziente più elevato.

Il candidato sostituito per consentire la nomina del numero minimo di amministratori indipendenti non potrà in ogni caso essere l'amministratore tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti; in tal caso, a essere sostituito sarà il candidato non indipendente risultato penultimo per quoziente conseguito.

Inoltre, qualora l'applicazione delle procedure che precedono non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine progressivo di presentazione di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato che avrà ottenuto il quoziente più elevato nella stessa lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

Qualora applicando i procedimenti di cui sopra, per mancanza di sostituti indipendenti o del genere meno rappresentato, non fosse eletto il numero di Amministratori necessario per rispettare la quota minima di Amministratori indipendenti e di Amministratori del genere meno rappresentato, l'Assemblea provvederà alla elezione degli Amministratori mancanti con delibera approvata a maggioranza semplice sulla base di candidatura proposta, seduta stante, prioritariamente dai soggetti che abbiano presentato la lista cui appartiene il candidato o i candidati da sostituire.

Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra descritto, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi.

Per la sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio nel corso del mandato, valgono le disposizioni di legge, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra i generi. Qualora, peraltro, venga a cessare la maggioranza degli amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione. Gli Amministratori possono essere revocati dall'assemblea in qualunque momento, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Ogni membro del Consiglio di Amministrazione deve soddisfare i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto. La verifica di tali requisiti viene comunicata, nel rispetto della normativa vigente in materia, alla Banca d'Italia, la quale ne dà comunicazione alla Banca Centrale Europea, autorità competente per le decisioni in materia di verifica delle idoneità di tutti i membri degli organi di amministrazione degli enti creditizi significativi sottoposti alla sua vigilanza diretta. La verifica dei requisiti è inoltre comunicata al pubblico ai sensi del Regolamento Consob Emittenti e del Codice di Autodisciplina.

La disciplina sui requisiti degli esponenti bancari prevista dall'art. 26 del TUB è stata modificata dal D.Lgs. n. 72/2015 prevedendo, secondo quanto stabilito dalla Direttiva CRD IV e dalle linee guida emanate dall'EBA, che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere "idonei" allo svolgimento dell'incarico. Ai fini della "idoneità" gli esponenti, oltre a possedere requisiti di onorabilità (omogenei per tutti gli esponenti), professionalità e indipendenza (graduati secondo

principi di proporzionalità), devono soddisfare criteri di competenza e correttezza, che saranno enucleati a cura del MEF, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia (allo stato, da emanarsi)².

L'art. 26 del TUB (nella nuova formulazione, non ancora in vigore alla data di approvazione della Relazione) prevede che il criterio di "competenza" debba essere disciplinato in modo "coerente con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell'organo" e il concetto di "correttezza" abbia riguardo "tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti dell'autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente". Spetterà al MEF declinare i limiti al cumulo degli incarichi, "secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario", e stabilire altresì "le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata".

Per quanto la nuova disciplina in tema di requisiti prevista dal nuovo art. 26 del TUB sia ancora in regime transitorio, in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi, la BCE, con lettera del 14 aprile 2016 avente ad oggetto "Suitability of board members", richiamate anche le previsioni in tema di governo societario contenute nelle Disposizioni di Vigilanza, con riferimento espresso alla recente modifica dell'art. 26 del TUB, ha richiesto alle banche aventi dimensioni "significative", di ampliare l'ambito della valutazione dei requisiti, chiedendo che l'adeguatezza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia valutata, oltre che sulla base della documentazione già richiesta, tenendo anche conto delle circostanze elencate in un apposito questionario, predisposto dalla BCE stessa, da sottoporre a ciascun esponente (in particolare, esso include informazioni su procedimenti giudiziari penali, amministrativi ed anche civili pendenti, procedure fallimentari, conflitti di interesse, etc.), formalizzando e motivando adeguatamente la valutazione fatta dal Consiglio di Amministrazione in merito a ciascuna singola posizione. Ciò allo scopo di attribuire maggiore contenuto sostanziale alle verifiche dei requisiti degli esponenti normativamente richieste.

La BCE, infine, ha sottolineato l'importanza del coinvolgimento del Comitato Nomine nel processo di valutazione e precisato che la procedura sopra illustrata dovrà essere applicata a tutte le nomine successive alla ricezione della lettera stessa.

Sulla base di tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, in data 24 maggio 2016, ad aggiornare il proprio Regolamento interno ed il Regolamento interno del processo di autovalutazione, che recepiscono quanto indicato dalla BCE nella citata lettera. Il Regolamento interno è stato modificato ed aggiornato dal nuovo Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2017 al fine di recepire sia le modifiche statutarie approvate dall'Assemblea straordinaria ed ordinaria del 18 dicembre 2017, sia le novità normative in materia intervenute nel corso del 2017³.

In conformità con le Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario delle banche, il Consiglio di Amministrazione provvede, sia in occasione del rinnovo dell'intero organo consiliare, sia nel caso di cooptazione a seguito di cessazione dalla carica di consiglieri in corso di mandato, ad attivare le procedure necessarie per identificare, preventivamente, la composizione quali-quantitativa considerata ottimale del Consiglio, individuando e motivando, con il supporto del Comitato Nomine, il profilo teorico dei candidati ritenuto confacente agli obiettivi indicati nelle predette disposizioni. Nel caso del rinnovo del Consiglio di Amministrazione la Banca provvede a pubblicare sul proprio sito *internet*, depositare presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, le valutazioni in merito alla propria composizione quali-quantitativa e il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini, in tempo utile affinché la scelta dei candidati da parte degli azionisti ne possa tenere conto. Successivamente alle nomine, il Consiglio verifica la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale *ex ante* con quella risultante *ex post* dalle nomine assembleari o per cooptazione.

² Alla Data del Relazione è in corso la consultazione pubblica relativa allo schema di Decreto ministeriale relativo al regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositi, ai sensi degli articoli, 26, 110, comma 1-bis, 112, comma 2, 114-*quinquies*.3, comma 1-bis, 114-*undecies*, comma 1-bis, 96-bis.3, comma 3, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).

³ Emanazione, avvenuta il 15 maggio 2017, da parte della Banca Centrale Europea, della versione finale delle *Linee Guida che disciplinano le verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali* predisposte dalla BCE nel quadro del *Single Supervisory Mechanism* (SSM).

Nello specifico, secondo le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, i Consigli di Amministrazione delle banche sono tenuti ad identificare la propria composizione quali - quantitativa ritenuta ottimale in relazione al conseguimento dell'obiettivo del corretto assolvimento delle funzioni spettanti agli organi di supervisione e gestione. Detta composizione ottimale richiede la presenza di soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione o gestione; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, ecc.);
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, tra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti in attuazione della CRD IV;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio.

Per ulteriori dettagli sugli "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" approvati in data 7 novembre 2017 dal Consiglio di Amministrazione uscente e rivolti agli azionisti intenzionati a presentare le liste dei candidati in occasione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria del 18 dicembre 2017 per il rinnovo dell'organo consiliare, si rinvia al documento pubblicato nel sito internet www.gruppomps.it – Corporate Governance – Assemblee azionisti e CdA e a quanto evidenziato nel successivo paragrafo sul tema.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione a seguito della nomina di amministratori e sindaci effettivi e, successivamente, con periodicità annuale, verifica il rispetto del c.d. divieto di *interlocking* (di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 - convertito dalla legge n. 214/2011) vigente per amministratori, sindaci effettivi e direttori generali di imprese o gruppi di imprese operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti. A tal fine, i consiglieri ed i sindaci effettivi in carica rilasciano apposita dichiarazione ed elenco delle cariche ricoperte in altre imprese o gruppi di imprese operanti nel mercato del credito, assicurativo o finanziario, accompagnato da una attestazione, debitamente motivata, di insussistenza delle ipotesi di incompatibilità previste dal Decreto Legge.

Con riferimento alle modifiche dello statuto sociale, sono applicabili i *quorum* previsti dalle norme di legge, fatta salva la previsione statutaria relativa agli adeguamenti normativi dello Statuto, per cui è competente il Consiglio di Amministrazione. Si evidenzia che tra le modifiche statutarie approvate dall'Assemblea degli azionisti del 18 dicembre 2017 vi è anche l'eliminazione del *quorum* qualificato, previsto dal precedente art. 14, comma 5 dello Statuto, pari ad almeno il 60% delle azioni aventi diritto di voto, nel caso di modifiche statutarie riguardanti i commi 5 e 7 dell'art. 14 dello Statuto, nonché i commi (1.1) e (1.6) lettera a) dell'art. 15 (in materia di criteri di nomina del Consiglio di Amministrazione), degli articoli 4 (sede, direzione e struttura territoriale), 6.4 (azioni privilegiate) e 6.5 (conversione di azioni privilegiate da parte di una fondazione) e in ogni caso in cui sia inserita nell'ordine del giorno la proposta di convertire in azioni ordinarie le azioni privilegiate.

Piani di successione

Come richiesto dalle Disposizioni di Vigilanza e dalle migliori prassi internazionali per le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa qual è BMPS, è stato predisposto un piano volto ad assicurare l'ordinata individuazione delle posizioni di vertice dell'esecutivo (Amministratore Delegato e Direttore Generale, che, nel caso di BMPS, allo stato, coincidono nello stesso soggetto), al fine di garantire la continuità aziendale ed evitare ricadute economiche e reputazionali. Il piano di individuazione approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine e con il parere favorevole del Comitato Remunerazione (per quanto di competenza), prevede i processi di definizione del profilo di competenza e

retributivo del ruolo, nonché di individuazione e nomina, sia per il ruolo di Direttore Generale sia per il ruolo di Amministratore Delegato.

4.2. COMPOSIZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d) e d-bis), TUF)

Il Consiglio di Amministrazione in carica, composto di 14 membri, è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 18 dicembre 2017⁴, con efficacia dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese delle modifiche statutarie approvate dalla stessa Assemblea in parte straordinaria (21 dicembre 2017). Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2019.

Nella tabella sono riportati gli attuali amministratori in carica al 31 dicembre 2017.

Nome e cognome	Carica	Luogo e data di nascita
Stefania Bariatti	Presidente	Milano, 28.10.1956
Antonino Turicchi	Vice Presidente	Viterbo, 13.03.1965
Marco Morelli	Amministratore Delegato	Roma, 8 dicembre 1961
Giuseppina Capaldo (*)	Consigliere	Roma, 22 maggio 1969
Maria Elena Cappello (*)	Consigliere	Milano 24 luglio 1968
Marco Giorgino (*)	Consigliere	Bari, 11 dicembre 1969
Fiorella Kostoris (*)	Consigliere	Roma, 5 maggio 1945
Roberto Lancellotti (*)	Consigliere	Besana in Brianza (MB), 21 luglio 1964
Nicola Maione (*)	Consigliere	Lamezia Terme (CZ), 9 dicembre 1971
Stefania Petruccioli (*)	Consigliere	Torino, 5 luglio 1967
Salvatore Fernando Piazzolla	Consigliere	Milano, 5 marzo 1953
Angelo Riccaboni (*)	Consigliere	La Spezia, 24 luglio 1959
Michele Santoro (*)	Consigliere	Siena, 28 marzo 1955
Giorgio Valerio (*)	Consigliere	Milano, 13 luglio 1966

(*) Amministratore indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina (art.15 dello Statuto).

All'assemblea straordinaria e ordinaria del 18 dicembre 2017, in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione in carica, sono state presentate n. 2 liste, di cui:

1. **Lista n. 1** - presentata dal socio di controllo Ministero dell'Economia e delle Finanze per la candidatura di: Marco Morelli, Antonino Turicchi, Maria Elena Cappello, Stefania Bariatti, Salvatore Fernando Piazzolla, Nicola Maione, Roberto Lancellotti, Giuseppina Capaldo, Angelo Riccaboni, Michele Santoro e Fiorella Kostoris;⁵

2. **Lista n. 2** - presentata dal socio Generali Investments Europe S.p.A. – Società di gestione del risparmio, per conto degli azionisti Genertellife S.p.A., Alleanza Assicurazioni S.p.A. e Generali Italia S.p.A. per la candidatura di: Marco Giorgino, Stefania Petruccioli e Giorgio Valerio.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 23 novembre 2017, ha provveduto, in ottemperanza dell'art. 148, comma 2 del TUF e dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob Emittenti, considerando quanto raccomandato nella Comunicazione Consob n .DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, a valutare e dichiarare la non sussistenza, per quanto a conoscenza della Banca, di relazioni considerate determinanti per l'esistenza di rapporti di collegamento tra le liste presentate.

⁴ Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea del 18 dicembre 2017 a seguito delle dimissioni rassegnate da tutti gli amministratori in carica una volta completata la procedura di ricapitalizzazione precauzionale, che ha portato una significativa discontinuità negli assetti proprietari della Banca, con l'assunzione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di una partecipazione di controllo nel capitale sociale della Banca (con una quota superiore al 68% del capitale sociale) e l'ingresso di nuovi soggetti all'interno della compagine azionaria. L'efficacia delle dimissioni è stata condizionata all'iscrizione delle modifiche statutarie deliberate dalla stessa Assemblea in sede straordinaria, che prevedevano regole di *governance* coerenti con il nuovo assetto di controllo della Banca.

⁵ Tra i candidati, il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente Alessandro Falciai, ha ritenuto opportuno comunicare, in data 15 dicembre 2017, per sopraggiunti motivi personali, la propria indisponibilità ad accettare la candidatura nella lista presentata dal MEF, in vista dell'Assemblea dei soci del successivo 18 dicembre.

gno

La votazione assembleare ha dato il seguente esito:

- **Lista n. 1:** totale voti 781.308.604, pari al 90,731406% delle azioni ammesse alla votazione;
- **Lista n. 2:** totale voti 79.350.263, pari al 9,214747% delle azioni ammesse alla votazione.

Sono risultati eletti: Stefania Bariatti, Antonino Turicchi, Marco Morelli, Giuseppina Capaldo, Maria Elena Cappello, Fiorella Kostoris, Marco Giorgino, Roberto Lancellotti, Nicola Maione, Stefania Petruccioli, Salvatore Fernando Piazzolla, Angelo Riccaboni, Michele Santoro e Giorgio Valerio.

Nella medesima seduta Assembleare, Stefania Bariatti è stata nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione e Antonino Turicchi è stato nominato Vice Presidente.

Ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione possiede i requisiti richiesti dalle norme, anche regolamentari e dallo Statuto vigenti.

A seguito della nomina dei nuovi organi sociali deliberata dall'Assemblea del 18 dicembre 2017, il Consiglio nella seduta del 16 gennaio 2018 ha effettuato la verifica dei requisiti dei propri componenti e di quelli del Collegio Sindacale, alla luce della normativa italiana vigente, tenendo altresì conto delle indicazioni della BCE in tema di idoneità degli esponenti sopra ricordate, nonché della normativa a livello europeo costituita in primo luogo dalla **Direttiva 2013/36/UE** (c.d. direttiva "CRD IV"), implementata nel 2017 con la "Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti bancari", emanata dalla BCE a maggio 2017 e le "Linee Guida in materia di valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave", emanate da EBA-ESMA il 26 settembre 2017, che entreranno in vigore a partire dal 30 giugno 2018, ma che costituiscono comunque già un riferimento per le valutazioni per gli esponenti nominati dopo l'emanazione di tale documento. All'esito della predetta seduta del 16 gennaio 2018, sono state previste attività di *board induction*, per specifiche materie e argomenti di interesse per i Consiglieri.

Per informazioni dettagliate sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun amministratore in carica si rinvia ai *Curricula Vitae* pubblicati nel sito internet della Banca www.gruppomps.it – Corporate Governance – Consiglio di Amministrazione.

Per ulteriori informazioni sull'articolazione del Consiglio di Amministrazione si rimanda altresì alla Tabella n.1 allegata per i consiglieri in carica fino al 20 dicembre 2017 e alla Tabella n. 1-bis per i consiglieri in carica con decorrenza dal 21 dicembre 2017.

- **Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società**

Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Banca, nella riunione del 22 dicembre 2017, ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento che recepisce, tra l'altro, le modifiche statutarie approvate dall'Assemblea del 18 dicembre 2017, oltreché l'emanazione, avvenuta il 15 maggio 2017, da parte della Banca Centrale Europea (BCE), della versione finale delle *Linee Guida che disciplinano le verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali* predisposte dalla BCE nel quadro del *Single Supervisory Mechanism* (SSM).

Nelle more dell'emanazione del decreto del MEF attuativo dell'art. 26, comma 3, lett. e)⁶ del TUB così come modificato dal D.lgs. 72/2015, considerato che la titolarità di cariche molteplici risulta un fattore rilevante per la disponibilità di tempo del singolo Consigliere, si è ritenuto compatibile con l'efficace svolgimento delle funzioni di amministratore della Banca ricoprire oltre a quella in BMPS, ulteriori incarichi con un limite al numero di questi costituito da: n. 1 incarico di amministratore esecutivo ricoperto insieme a n. 2 incarichi di amministratore non esecutivo oppure n. 4 incarichi di amministratore non esecutivo. A tale regola sono tuttavia previste le due seguenti eccezioni:

1. gli incarichi di amministratore in organizzazioni che non perseguono prevalentemente obiettivi commerciali non rilevano ai fini del computo. Ciò nondimeno, l'appartenenza all'organo di amministrazione

⁶ La lettera c) dell'art. 26 del TUB prevede che "Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua... e) i limiti al cumulo degli incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario..."

di tali organizzazioni può avere un effetto sulla disponibilità di tempo complessiva e va segnalata nell'ambito della notifica dei requisiti di professionalità e onorabilità;

2. alcuni incarichi multipli sono computati come un unico incarico di amministratore ("cumulo privilegiato") quando:

- a) gli incarichi di amministratore sono ricoperti nell'ambito dello stesso gruppo;
- b) gli incarichi di amministratore sono ricoperti nell'ambito di enti appartenenti allo stesso sistema di tutela istituzionale;
- c) gli incarichi di amministratore sono ricoperti in imprese in cui la Banca detiene una partecipazione qualificata.

Oltre ai suddetti limiti quantitativi posti al numero degli incarichi, è necessario tenere conto anche di fattori qualitativi, quali: le dimensioni e la situazione degli enti in cui questi sono ricoperti unitamente a natura, portata e complessità delle attività; il luogo o il paese di insediamento degli enti; altri impegni e circostanze di natura personale o professionale. Nel valutare se l'Amministratore nominato possa dedicare sufficiente tempo allo svolgimento delle sue funzioni, si terrà conto anche delle necessità di tempo legate all'apprendimento e all'aggiornamento continui nonché alle circostanze impreviste.

In sintesi, la valutazione dei limiti al cumulo di incarichi, prevista dalla normativa *pro tempore* vigente, tiene conto più della sostanza che del mero computo numerico delle cariche ricoperte dal singolo; avviene, quindi, considerando le tipologie di carica (es. consigliere esecutivo o non esecutivo), la natura e le dimensioni della società in cui gli incarichi sono ricoperti (es. società quotate o non quotate), gli emolumenti previsti (nel caso si tratti di cariche all'interno del Gruppo MPS o in altre società su designazione di questo) le circostanze specifiche e, in ogni caso, avendo quale principale criterio di riferimento l'interesse della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione uscente nella seduta del 2 marzo 2017 ha provveduto ad effettuare la verifica annuale in tema di cumulo degli incarichi, confermando, sulla base dei criteri indicati dal previgente Regolamento interno consiliare, la compatibilità della carica detenuta dai propri componenti con le eventuali altre cariche sociali dagli stessi ricoperte, per un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore dell'Emittente. Per i dettagli relativi al precedente Regolamento si veda la Relazione 2016 pubblicata nel sito internet www.gruppomps.it – *Corporate Governance – Modello di Governance – Relazioni Corporate Governance*.

Il Consiglio, nella riunione del 16 gennaio 2018 ha, inoltre, verificato la non sussistenza di situazioni rilevanti ai sensi della normativa in materia di divieto di *interlocking* per amministratori, sindaci effettivi e funzionari di vertice (direttori generali e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) ex art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011. Nella stessa occasione, in sede di prima verifica dei requisiti, l'organo consiliare ha verificato la compatibilità delle altre cariche sociali ricoperte dai propri componenti oltre a quella nella Banca, con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore dell'Emittente, anche con riguardo all'impegno di tempo richiesto.

– **Induction Session**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha curato, anche nel corso del 2017 il programma di "Board Induction" consistente in una serie di seminari periodici per tutti gli esponenti (amministratori e sindaci), tenuti da *manager* della Banca, in relazione alle seguenti tematiche: organizzazione e articolazione territoriale della rete; struttura di vigilanza a livello europeo; MiFID II – MIFIR e in materia di rischi.

4.3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

– **Funzionamento**

Nel corso dell'esercizio 2017 si sono tenute n. 26 sedute del Consiglio di Amministrazione, della durata media di 4 ore e 18 minuti.

Nell'esercizio 2018, alla data del 1° marzo, si sono tenute n. 4 riunioni della durata media di circa 6 ore e 50 minuti. Per la restante parte dell'esercizio 2018 sono state programmate n. 16 ulteriori sedute consiliari.

Per la percentuale di partecipazione alle riunioni di ciascun amministratore si rimanda alle Tabelle n. 1 e n. 1-bis.

La circolazione delle informazioni è regolamentata e strutturata al fine di garantire l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli.

In particolare, la messa a disposizione degli atti agli Amministratori ed ai Sindaci avviene con apposita procedura accessibile tramite *intranet* od *extranet* in modo protetto che consente a tutti i Consiglieri di prendere visione delle proposte e degli allegati e di avere a disposizione tutte le informazioni preventive necessarie almeno tre giorni prima - festivi compresi - salvo motivi di urgenza, per partecipare alla discussione e alla deliberazione degli argomenti all'ordine del giorno della seduta consiliare, in modo consapevole e informato.

Il Presidente cura che vengano fornite adeguate e esaustive informazioni e documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno della riunione del Consiglio con congruo preavviso a tutti i componenti, con gradualità correlata all'importanza, rilevanza e complessità delle singole posizioni da esaminare, fermo restando il rispetto della regola che la documentazione sia posta a disposizione dei Consiglieri in tempo utile per permettere agli stessi di poter esaminare e valutare le proposte all'ordine del giorno.

L'accesso alle proposte e documentazione è consentito ai Consiglieri e Sindaci con modalità protette.

L'ordine del giorno è determinato, sentito l'Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale ed i Presidenti dei Comitati interni di Consiglio, a cura del Presidente che convoca le riunioni del Consiglio attenendosi alle modalità e tempistiche previste dal Regolamento, ivi compresa la possibilità di partecipazione alle riunioni del Consiglio mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza, con le modalità previste dallo Statuto.

In sede di apertura dei lavori consiliari il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione della riunione e richiama i Consiglieri presenti al rispetto delle norme in materia di interessi degli Amministratori (art. 2391 c.c. e art. 53 TUB), di obbligazioni degli esponenti bancari (art. 136 TUB) e di operazioni con parti correlate, invitando gli stessi a dichiarare se alcuno degli argomenti all'ordine del giorno assume rilevanza a tali fini e, in caso positivo, a rispettare i relativi obblighi e procedure. In tali casi si applica quanto previsto dalle stesse disposizioni di legge e dagli artt. 17 e 19 dello Statuto.

Nel corso della discussione è garantito a tutti i componenti il diritto di intervenire e di richiedere informazioni o chiarimenti e formulare osservazioni. Il Presidente dirige e regola la discussione. Al termine di tale fase il Presidente invita i Consiglieri ad esprimere il proprio voto. I Consiglieri esprimono il proprio voto in modo palese. Di ciascuna seduta viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; quest'ultimo, come previsto dallo Statuto, viene nominato dal Consiglio tra i Dirigenti della Banca. In caso di sua assenza, il Presidente può investire un Consigliere dello svolgimento temporaneo delle attribuzioni di Segretario.

Il verbale delle sedute è messo a disposizione dei singoli Amministratori tramite la predetta procedura con modalità protette; viene inoltre trasmesso all'Autorità di Vigilanza nei casi previsti dalla normativa e ove richiesto.

I Consiglieri osservano la massima riservatezza sui documenti e le informazioni di cui prendono conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Come previsto dal Regolamento consiliare, il Presidente, nell'espletamento dei compiti di direzione dei lavori e del dibattito consiliare, si è avvalso nel 2017 del contributo dei responsabili delle funzioni aziendali competenti nelle materie esaminate dal Consiglio di Amministrazione.

– **Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci in forza di legge o di Statuto e su quanto sia sottoposto al suo esame dal Presidente e dal/dagli Amministratore/i Delegato/i (se nominato/i).

Più specificatamente, lo Statuto (art. 17, comma 2) riserva, in via esclusiva e non delegabile, al Consiglio alcuni poteri, tra i quali quello di:

- definire ed approvare il modello di *business*, le linee strategiche della Banca e del Gruppo bancario ad essa facente capo e approvarne i relativi piani industriali, finanziari e le operazioni strategiche, provvedendo al loro riesame periodico;
- vigilare sulla corretta e coerente attuazione degli indirizzi, delle linee e dei piani strategici sopra descritti nella gestione della Banca e del Gruppo bancario;
- determinare i principi per l'assetto generale della Banca e approvare la struttura organizzativa della stessa, vigilando sulla loro adeguatezza nel tempo, nonché approvare e modificare i principali regolamenti interni;
- esprimere gli indirizzi generali per l'assetto e per il funzionamento del Gruppo bancario, determinando i criteri per il coordinamento e per la direzione delle società controllate facenti parte dello stesso Gruppo bancario, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;
- definire ed approvare gli obiettivi e le politiche di governo dei rischi, nonché il processo di rilevazione, gestione e valutazione nel tempo degli stessi;
- definire ed approvare le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni verificandone adeguatezza, coerenza, funzionalità, efficienza ed efficacia nel rispetto della normativa di vigilanza vigente in materia;
- approvare le politiche ed i processi di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza;
- approvare il sistema contabile e di rendicontazione;
- assumere la generale responsabilità di indirizzo e controllo del sistema informativo;
- vigilare affinché il Dirigente Preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei suoi compiti, nonché sul rispetto delle procedure amministrative e contabili.

Inoltre, come previsto dall'art. 17 comma 1 dello Statuto, in applicazione dell'art. 2365 Cod. civ., spetta al Consiglio di deliberare in merito alle fusioni nei casi previsti dall'art. 2505 e 2505-bis, alla istituzione e alla soppressione di sedi secondarie e agli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

Al Consiglio della Banca, è riservata la deliberazione in merito alle operazioni dell'Emittente stesso e, in qualità di Capogruppo, delle sue controllate (in questo caso attraverso lo strumento del "parere preventivo della Capogruppo") in presenza di operazioni riguardanti materie rilevanti (che abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario, che comportino l'assunzione di rischi aggiuntivi e per tutte le altre materie disciplinate/individuate come tali dagli statuti della Capogruppo e delle controllate e dalla normativa di Gruppo). Quanto precede ai sensi dello Statuto sociale e della normativa interna. In particolare il Consiglio ha approvato la cornice normativa di riferimento per i rapporti fra la Capogruppo e le società del Gruppo su tutti i processi aziendali con il "Regolamento di governo operativo del Gruppo" che regola, in stretta sinergia con la restante normativa interna, le responsabilità strategiche ed operative della Capogruppo e delle società del Gruppo sui processi aziendali, i relativi meccanismi di funzionamento e la circolazione dei flussi informativi, allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi comuni, nel rispetto dell'autonomia giuridica delle società del Gruppo e dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle medesime.

Circa il tema del generale andamento della gestione, il Consiglio valuta, con cadenza trimestrale il medesimo andamento tramite la verifica di *budget* sottoposta dall'Amministratore Delegato.

Con cadenza periodica (trimestrale/semestrale/annuale e in ogni caso rilevante) i responsabili delle funzioni di controllo interno e di gestione dei rischi (revisione interna, *compliance*, *risk management*, funzione di convalida dei sistemi avanzati di gestione del rischio e antiriciclaggio) ed il Dirigente Preposto riferiscono al Consiglio di Amministrazione sulle materie di loro competenza.

Con cadenza periodica, almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione le informazioni ricevute dagli organi delegati, e sulla base del raffronto dei risultati conseguiti con quelli programmati.

Con riferimento a quanto previsto dalla normativa di vigilanza ed aziendale in materia, il Consiglio di Amministrazione:

- con il parere preventivo del Comitato Rischi:
 - definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti alla Banca ed al Gruppo ad essa facente capo risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione della Banca coerente con gli obiettivi strategici individuati;
 - valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della Banca e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;
 - approva, con cadenza almeno annuale, i piani di lavoro predisposti dai responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo;
 - esamina le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e quelle di particolare rilevanza predisposte dalle funzioni *compliance*, *risk management* e revisione interna;
 - valuta, unitamente al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti il revisore legale ed il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
 - valuta, sentito il Collegio Sindacale, i risultati esposti dal revisore legale – anche a seguito di specifiche interlocuzioni con lo stesso – nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale;
 - e su proposta del Comitato Remunerazioni, determina l'assetto retributivo e l'annuale indennità di posizione dei Responsabili delle Funzioni aziendali di controllo;
- su proposta del Comitato Rischi, con il parere del Comitato Nomine, sentito il Collegio Sindacale, nomina o revoca i responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo (Revisione Interna, Compliance, Antiriciclaggio, Controllo dei Rischi e Convalida Interna).

- Autovalutazione del Consiglio

In linea con la *Best Practice* internazionale e con le previsioni del Codice di Autodisciplina, delle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di governo societario, nonché del proprio Regolamento e del Regolamento del processo di autovalutazione, il Consiglio di Amministrazione uscente di BMPS ha dato corso alla propria autovalutazione e a quella dei Comitati endoconsiliari, riferita al 2017 ("*Board Review*"), avvalendosi del supporto della società di consulenza Management Search indipendente, esperta in *corporate governance* e *board effectiveness*.

L'obiettivo della *Board Review* ha riguardato la verifica dell'operatività complessiva e del funzionamento del Consiglio e dei Comitati per evidenziare i punti di forza e di debolezza, effettuare una ricognizione strutturata su dimensione, struttura e composizione, focalizzando l'esame sulla struttura e composizione del Consiglio anche in termini di competenze dei Consiglieri; funzionamento del Consiglio incluso il numero delle riunioni, la durata e la gestione delle stesse; completezza e la tempestività delle informazioni fornite al Consiglio in preparazione delle sedute consiliari; clima interno al Consiglio e modalità di svolgimento delle riunioni e dei processi decisionali; il ruolo del Presidente; l'adeguatezza del tempo dedicato dal Consiglio alla discussione di tutte le tematiche rilevanti per la Banca, incluso il controllo e la gestione dei rischi e la strategia a lungo termine; il funzionamento dei Comitati, incluso la definizione della loro missione, la loro autonomia e autorevolezza; l'efficacia della loro attività di supporto al Consiglio; le relazioni con il *top management* e la conoscenza dello stesso da parte dei Consiglieri; il giudizio espresso dai Consiglieri sul lavoro da loro stessi svolto nell'ambito del Consiglio e sul loro contributo al dibattito consiliare e al processo decisionale; la sensibilità di tutti i componenti del Consiglio alle tematiche e ai principi relativi ad una corretta *governance*.

La *board review* 2017 è stata condotta attraverso la metodologia delle interviste dirette ai Consiglieri, effettuate da consulenti, estese al Presidente del Collegio Sindacale, al Vice Direttore Generale Vicario e al responsabile Risorse Umane di Gruppo per acquisire anche la loro prospettiva sui temi affrontati dai Consiglieri nel questionario.

L'advisor ha, inoltre, predisposto un raffronto (*benchmarking*) a livello italiano ed internazionale con altre società del settore e non, quotate in Borsa. Il confronto con le società prese come *benchmark* di riferimento ha riguardato la composizione del relativo Consiglio di Amministrazione, il numero dei consiglieri esecutivi e non, il *background* professionale dei consiglieri non esecutivi, la nazionalità del Consiglio di Amministrazione, le modalità di conduzione delle rispettive *Board Review* e quanto altro di significativo.

Sono stati, altresì, raffrontati i compensi degli Amministratori delle maggiori banche italiane con quelli di BMPS oltre che, esaminata a campione tutta la documentazione societaria rilevante ed in particolare i verbali delle riunioni del Consiglio e dei Comitati, relativamente al periodo considerato per: i) analizzare le procedure e i sistemi di governo societario che fanno capo a tali organi; ii) verificare la corrispondenza delle pratiche dagli stessi adottate rispetto alla normativa applicabile alla Banca e alla regolamentazione interna da questa adottata e iii) valutare l'efficacia del loro funzionamento e l'adeguatezza dei processi decisionali anche in relazione al contesto normativo e regolamentare riferito alle società quotate.

Al termine dell'analisi Management Search ha prodotto un documento sui risultati ottenuti evidenziando i punti di forza e le aree di miglioramento del Consiglio di Amministrazione, nonché le proposte di possibili azioni da mettere in pratica.

L'autovalutazione 2017 è stata effettuata dal Consiglio di Amministrazione uscente, nominato dall'Assemblea degli azionisti del 16 aprile 2015, anche allo scopo di definire i contenuti del documento relativo all'orientamento sulla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale per la nomina del nuovo organo consiliare.

A seguito dell'esame di quanto emerso dall'autovalutazione il Consiglio di Amministrazione uscente, in data 7 novembre 2017, ha valutato positivamente l'adeguatezza delle dimensioni, della composizione, della professionalità, come tipologia e varietà di competenze ed esperienze nel suo complesso, del funzionamento, sia del Consiglio di Amministrazione che dei Comitati interni al Consiglio e approvato il documento "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*", messo a disposizione degli azionisti in occasione dell'Assemblea del 18 dicembre 2017, chiamata, tra l'altro, a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione. Il documento è consultabile nel sito www.gruppomps.it – *Corporate Governance – Assemblee degli azionisti e CdA*.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 16 gennaio 2018, verificate le condizioni previste in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei propri componenti, ai sensi dell'art. 26 del Testo Unico Bancario, tenendo conto anche della normativa e regolamentazione e a livello europeo e sulla base del parere formulato dal Comitato Nomine sulla dimensione e composizione del Consiglio e sulle figure professionali presenti al suo interno, ha espresso la propria positiva valutazione sull'adeguatezza delle proprie dimensioni, composizione e professionalità (intesa come tipologia e varietà di competenze nel suo complesso) e con riguardo al suo funzionamento. In tale occasione, il nuovo Consiglio di Amministrazione ha considerato, per le valutazioni sulla propria composizione complessiva, anche i contenuti del documento "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*" nel quale il Consiglio di Amministrazione uscente auspicava una composizione qualitativa atta a garantire stabilità ed efficacia d'azione nella gestione della Banca in relazione al rispetto delle "*linee guida concordate con la Commissione Europea e gli altri organi di vigilanza al fine di dare esecuzione al piano industriale e al rilancio della banca volti alla verifica di un percorso di ridefinizione strategica ed operativa che preveda l'uscita del Governo italiano dall'azionariato secondo i tempi previsti dal piano industriale...[...]*" attraverso la presenza in prevalenza di figure manageriali con capacità di visione strategica, esperienza internazionale, di innovazione anche in ambito digitale, oltre ad un giusto equilibrio di genere, individuando caratteristiche personali e professionali ritenute opportune per i diversi ruoli di Presidente, di Amministratori esecutivi e degli altri Amministratori.

4.4. ORGANI DELEGATI

– Amministratore Delegato

All'Amministratore Delegato, *Chief Executive Officer* della Banca, sono attribuiti poteri propositivi e deliberativi, sulla base di quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nonché quello di dare esecuzione alle determinazioni assunte dal Consiglio stesso. Le facoltà attribuitegli riguardano:

➤ poteri di proposta al Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, in materia di:

- indirizzi strategici, operazioni strategiche, piani pluriennali e *budget* annuali della Banca e del Gruppo;
- modello organizzativo della Banca, della struttura primaria dell'assetto organizzativo (definizione dei primi due livelli gerarchici - Direzioni e Aree, Comitati con funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione e di indirizzo strategico, numero e responsabilità delle Aree Territoriali), nonché gli indirizzi generali per il funzionamento del Gruppo, compresi i rapporti societari;
- criteri generali per il coordinamento e per la direzione delle società controllate;
- strategie di esternalizzazione; esternalizzazioni infragrupo di Funzioni Aziendali di Controllo e di Funzioni Operative Importanti ed extragrupo di Funzioni Operative Importanti ed altre Funzioni Aziendali; autorizzazione di variazioni accessorie di esternalizzazioni infra ed extragrupo oltre Euro 20 milioni;
- principali Regolamenti aziendali, *Policy* e Direttive di Gruppo relativi alle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre all'impianto dei poteri delegati, la definizione del modello di *business* e delle linee guida strategiche di assunzione, gestione, monitoraggio e mitigazione dei rischi a cui il Gruppo è esposto;
- politiche di sviluppo e gestione, nonché del sistema incentivante delle risorse umane e pianificazione delle assunzioni;
- definizione delle politiche e delle norme interne inerenti allo stato giuridico ed economico del personale, nomina e revoca dei responsabili di Direzione e dei responsabili delle strutture a rapporto diretto dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, e adozione di ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
- controversie giudiziali ordinarie, cause di lavoro, tributarie di importo superiore a Euro 10 milioni; presentazione di querele o costituzione di parte civile nell'ambito di processo penale;
- acquisizioni e dismissioni di partecipazioni rilevanti, o non rilevanti con variazioni del Gruppo Bancario, assunzione e dimissione di rami d'azienda, adesione ad associazioni di categoria, designazione di rappresentanti del Gruppo Montepaschi e decisioni amministrative ed operative in partecipazioni rilevanti e in Associazioni di categoria, o in partecipazioni non rilevanti non di Gruppo o Strumenti Finanziari Partecipativi oltre l'importo di Euro 20 milioni;
- scritture a debito/credito dei conti economici oltre l'importo di Euro 10 milioni;
- compravendite/permute di immobili strumentali o non strumentali e relativa gestione dei diritti reali immobiliari oltre l'importo di Euro 10 milioni;
- spese per interventi in ambito strategico/direzionale oltre l'importo di Euro 10 milioni;

➤ autonomie deliberative, che prevedono, tra altro, facoltà di:

- gestire i portafogli della Banca inerenti il comparto finanza relativamente al rischio mercato, al rischio liquidità e al rischio tasso d'interesse del *banking book*, definiti dal Consiglio di Amministrazione e in coerenza con quanto approvato in sede di *budget* e nei limiti delle soglie di *risk tolerance* stabilite nel *Risk Appetite Framework* della Banca;
- autorizzare spese fino ad un importo massimo di Euro 20 milioni, nell'ambito dei limiti di *budget* approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- autorizzare compravendite/permute di immobili strumentali o non strumentali e relativa gestione dei diritti reali immobiliari, fino ad un importo massimo di Euro 10 milioni;
- deliberare acquisizioni e dismissioni di partecipazioni non rilevanti senza variazioni del Gruppo Bancario e di Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP) fino all'importo di Euro 20 milioni; la rinuncia all'esercizio di diritti di opzione/prelazione, cessione diritti d'opzione su aumenti di capitale senza variazione del Gruppo Bancario, l'adesione a Comitati, Associazioni, Enti, Fondazioni esclusi organismi di categoria;
- rilasciare il parere preventivo alle società controllate per investimenti/disinvestimenti partecipativi entro i limiti, rispettivamente, di Euro 2 milioni/4 milioni per le partecipazioni non rilevanti non di Gruppo; per le partecipazioni non rilevanti di Gruppo, fino ad ogni importo;

- designare rappresentanti del Gruppo Montepaschi ed assumere decisioni amministrative e operative in partecipazioni non rilevanti di Gruppo fino ad ogni importo, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione per le nomine, in partecipazioni non rilevanti e non di Gruppo o SFP fino all'importo di Euro 20 milioni, in Associazioni non di categoria, Comitati, Enti e Fondazioni;
- promuovere procedimenti esecutivi, sommari, concorsuali, di volontaria giurisdizione, e liti agli stessi conseguenti, nonché liti attive o domande riconvenzionali, anche finalizzate al recupero del credito e vertenze tributarie relative a liquidazioni di imposte su atti giudiziari e/o stragiudiziali connesse o dipendenti dal recupero; costituirsi in giudizio in liti passive, senza limite di importo; liti attive o domande riconvenzionali anche per cause di lavoro, oltre a ricorsi ed impugnative davanti agli organi della giurisdizione tributaria, di importo indeterminabile o fino all'importo massimo di Euro 10 milioni;
- presentare esposti penali o esercitare tutte le altre facoltà previste nell'ambito di un processo penale, fatta eccezione per proporre o rimettere querele, o costituirsi parte civile in processo penale;
- rinunciare, abbandonare, recedere dagli atti e dalle azioni e accettare analoghi recessi dalle altre parti in causa, autorizzare transazioni giudiziali, nonché deliberare la rinuncia a proporre impugnazioni avverso decisioni di condanna della Banca, di importo indeterminabile o fino all'importo massimo di Euro 10 milioni;
- esercitare ogni autonomia decisionale in materia di personale sulle risorse di ogni ordine e grado (fatta eccezione per i casi di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione);
- approvare i contenuti delle norme (ad eccezione di quelle di competenza del Consiglio) e la loro pubblicazione nella normativa interna;
- approvare l'assetto organizzativo delle strutture centrali e periferiche della Capogruppo entro predeterminati livelli gerarchici;
- autorizzare scritture a debito/credito dei conti economici fino all'importo di Euro 10 milioni;
- autorizzare spese per interventi in ambito strategico/direzionale e/o con carattere di urgenza o imprevedibilità entro Euro 10 milioni;
- autorizzare esternalizzazioni infragruppo di Funzioni Aziendali (non Funzioni Operative Importanti o Funzioni Aziendali di Controllo) e variazioni accessorie su esternalizzazioni infra ed extragruppo fino all'importo di euro 20 milioni.

All'Amministratore Delegato non sono stati conferiti specifici poteri in materia di erogazione del credito, di gestione delle posizioni a contenzioso, in materia di gestione dei prodotti e condizioni.⁷

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di chi lo sostituisce, i poteri in via di urgenza, esercitabili dallo stesso Presidente con le modalità previste dallo Statuto, sono attribuiti all'Amministratore Delegato. Le decisioni assunte nell'esercizio di tali poteri devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva.

– Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di BMPS non ha ricevuto alcuna delega gestionale da parte del Consiglio medesimo, né svolge uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali; al contempo non ricopre l'incarico di *Chief Executive Officer*, né è l'azionista di controllo di BMPS.

Come previsto dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione, il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario e si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.

Il Presidente, a norma dell'art. 21 dello Statuto, ha la rappresentanza generale della Banca di fronte ai terzi; inoltre, nei casi di necessità ed urgenza può assumere, su proposta vincolante del Direttore Generale e/o

⁷ Per tali ambiti, il Consiglio di Amministrazione attribuisce specifiche facoltà al Direttore Generale, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto. Attualmente l'incarico di Direttore Generale è attribuito allo stesso Amministratore Delegato.

dell'Amministratore Delegato (se nominato), deliberazioni in merito a qualsiasi affare ed operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati alla competenza esclusiva di quest'ultimo. Tali decisioni devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, svolge l'importante funzione di favorire la dialettica interna ed assicurare il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti che gli sono attribuiti dal Codice Civile e dallo Statuto. In particolare, con riferimento all'organizzazione dei lavori del Consiglio, al Presidente sono attribuiti i compiti di direzione dei lavori e del dibattito, di conduzione delle discussioni, con la possibilità di avvalersi del contributo illustrativo, durante le sedute dell'organo, di dirigenti della Banca o di consulenti su specifici argomenti. Il Presidente del Consiglio garantisce, altresì, la circolazione delle informazioni provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

– **Comitato Esecutivo (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)**

Lo Statuto sociale vigente alla data della Relazione, così come modificato dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 18 dicembre 2017, non prevede più la possibilità che sia nominato un Comitato Esecutivo. Il Consiglio di Amministrazione in carica fino al 20 dicembre 2017, non aveva comunque esercitato, durante il proprio mandato, la facoltà prevista dallo Statuto previgente, di nomina di un Comitato Esecutivo.

– **Informativa al Consiglio di Amministrazione**

Gli organi delegati dal Consiglio di Amministrazione riferiscono con periodicità trimestrale sull'effettivo esercizio delle deleghe conferite, anche al fine di consentire la verifica del loro corretto adempimento nonché l'esercizio dei poteri di direttiva e di avocazione da parte del Consiglio medesimo. La rendicontazione, a norma dell'art. 18, comma 5, dello Statuto, si riferisce al generale andamento della gestione e alla sua prevedibile evoluzione, nonché alle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Sul tema dei flussi informativi si rinvia anche a quanto indicato nel capitolo 4.3 "Poteri del Consiglio di Amministrazione", nei successivi capitoli della Relazione (in particolare a quelli dedicati ai comitati endoconsiliari e al sistema di controllo e di gestione dei rischi).

4.5. ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI

Il Regolamento del Consiglio di Amministrazione definisce (art. 5) quali amministratori siano da considerarsi "esecutivi", in linea con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza e cioè:

- l'Amministratore Delegato;
- i consiglieri destinatari di deleghe;
- i consiglieri che ricoprono la carica di Amministratore Delegato in una società controllata avente rilevanza strategica;
- i consiglieri che svolgono funzioni attinenti alla gestione dell'impresa, quali i consiglieri che rivestono incarichi direttivi presso la Banca o presso le sue controllate, ovvero hanno l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo all'organo collegiale sull'attività svolta.

Tale definizione consente di considerare tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dell'Amministratore Delegato, "amministratori non esecutivi", in quanto, alla data della Relazione, il Consiglio di Amministrazione:

- non ha attribuito deleghe ai propri componenti, ad esclusione dell'Amministratore Delegato;
- non vi sono consiglieri che ricoprono cariche direttive nella Banca o presso le sue controllate, ad esclusione dell'Amministratore Delegato che riveste anche la carica di Direttore Generale di BMPS dal 20 settembre 2016;

- non vi sono amministratori che rivestono cariche esecutive, come sopra definite, in società controllate.

4.6. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Il Codice di Autodisciplina, quale punto di riferimento per un'efficace *corporate governance*, indica tra i compiti del Consiglio di Amministrazione quello di valutare (i) l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi, avendo riguardo più alla sostanza che alla forma; (ii) le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio degli amministratori non esecutivi, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione dell'emittente.

Il Consiglio ha ritenuto che la qualificazione dell'amministratore non esecutivo come indipendente non esprima un giudizio di valore, bensì indichi una situazione di fatto, quale l'assenza di relazioni con l'emittente, o con soggetti a esso legati, tali da condizionare attualmente l'autonomia di giudizio ed il libero apprezzamento dell'operato del *management*.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea del 18 dicembre 2017, ha provveduto a valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza dei propri componenti non esecutivi confermandone la sussistenza in capo a 10 consiglieri di amministrazione. La valutazione è stata effettuata in occasione della verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza del nuovo Consiglio di Amministrazione svolta nella seduta del 16 gennaio 2018.

Le verifiche in tema di indipendenza sono state condotte secondo i criteri definiti dall'art. 15 dello Statuto che rinvia ai requisiti stabiliti per i sindaci a norma di legge (artt. 147-ter e 148 TUF) e agli ulteriori indicati dal Codice di Autodisciplina sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione della società ed esaminati anche i rapporti creditizi riconducibili ai Consiglieri ritenuti indipendenti, come prescritto dalle Disposizioni di Vigilanza.

L'esito di tali verifiche è stato reso noto mediante comunicato diffuso al mercato. In particolare, il Consiglio ha verificato il possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dallo Statuto della Banca, per i Consiglieri Giuseppina Capaldo (Presidente del Comitato Nomine); Maria Elena Cappello (Presidente del Comitato Rischi); Marco Giorgino (Presidente del Comitato Remunerazione); Fiorella Kostoris (Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate); Roberto Lancellotti; Nicola Maione; Stefania Petruccioli; Angelo Riccaboni; Michele Santoro e Giorgio Valerio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefania Bariatti e il Consigliere Salvatore Fernando Piazzolla, in conformità a quanto dagli stessi dichiarato, sono stati ritenuti indipendenti ai sensi del TUF, ma non ai sensi del Codice di Autodisciplina e, quindi, non sono stati valutati come indipendenti ai sensi dello Statuto della Banca.

Con riferimento ai predetti esiti delle verifiche effettuate, si evidenzia in particolare quanto segue in merito ai singoli esponenti. I Consiglieri Capaldo, Cappello, Giorgino, Kostoris e Valerio non hanno intrattenuto rapporti commerciali, professionali o finanziari di alcun tipo con la Banca, ovvero con le società appartenenti al Gruppo ad essa facente capo, nel triennio precedente alla nomina, né direttamente né attraverso società ovvero studi e/o associazioni professionali in cui prestano o hanno prestato la propria collaborazione professionale. Per quanto riguarda i Consiglieri Cappello e Kostoris, si ricorda il ruolo di Consigliere indipendente della Banca (dal 2015), nell'ambito del precedente mandato e quindi situazione non rilevante ai fini della verifica dei requisiti.

Per quanto riguarda i Consiglieri Bariatti, Lancellotti, Maione, Petruccioli, Piazzolla, Riccaboni e Santoro si precisano di seguito, per ciascun soggetto i rapporti commerciali, professionali o finanziari intrattenuti con la Banca ovvero con il Gruppo, nessuno dei quali è apparso rilevante ai fini di incidere sulla qualifica di amministratore indipendente ai sensi del principio 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (con la precisazione che i Consiglieri Bariatti e Piazzolla si sono dichiarati indipendenti solo ai sensi del TUF).

Prof.ssa Stefania Bariatti – Per quanto riguarda il rispetto del requisito di indipendenza (ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina), dichiarato dallo stesso esponente all'atto della candidatura a Consigliere, si segnala che, per effetto della nomina a Presidente della Banca, la Prof.ssa Bariatti ha confermato, ai fini della verifica svolta dal Consiglio, il requisito di indipendenza ai sensi del TUF, ma non ai sensi del Codice di Autodisciplina, proprio in relazione all'intervenuta nomina a Presidente. Pur non assumendo, quindi, rilievo il richiamato principio 3.C.1 per la posizione dell'esponente per completezza, si ricorda che la Prof.ssa

Bariatti, la quale rivestiva il ruolo di Consigliere indipendente della Banca (dal 2015), nell'ambito del precedente mandato, oltre alla attività accademica universitaria, è attualmente *of counsel* dello Studio legale Chiomenti. Tale rapporto non può tuttavia essere considerato come una "associazione/*partnership*" con tale studio professionale che peraltro è uno dei vari studi legali che risultano tra i fornitori di servizi di consulenza per la Banca e per il Gruppo nei tre esercizi (2015, 2016 e 2017) per importi complessivi di fatturato rispettivamente pari a Euro 0,4 milioni nel 2015, Euro 0,2 milioni nel 2016 ed Euro 0,4 milioni nel 2017.

Dott. Roberto Lancellotti – Per quanto riguarda il rispetto del requisito di indipendenza (ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina), dichiarato dallo stesso esponente all'atto della candidatura a Consigliere e confermato ai fini della verifica svolta dal Consiglio, si segnala che il Dott. Lancellotti non ha dichiarato rapporti commerciali, professionali o finanziari rilevanti con la Banca, ovvero con le società appartenenti al Gruppo ad essa facente capo, nel triennio precedente alla nomina. Seppure ritenuta una relazione non significativa, si segnala altresì che l'esponente, come dichiarato nel proprio *curriculum vitae*, ha ricoperto in passato, fino al febbraio 2017, la posizione di *senior partner*, dedicato al settore digital e *business technology*, della società di consulenza McKinsey & Company Inc. (Italy), che risulta tra i fornitori della Banca e del Gruppo anche per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, per importi complessivi rispettivamente pari a Euro 2,8 milioni nel 2015, Euro 2 milioni nel 2016 ed Euro 2,7 milioni nel 2017.

Avv. Nicola Maione – Per quanto riguarda il rispetto del requisito di indipendenza (ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina), si segnala che l'Avv. Maione, titolare dell'omonimo studio legale, ha evidenziato che negli anni passati ha prestato direttamente attività di assistenza giudiziale a beneficio della Banca. I compensi dichiarati dall'esponente per tali attività sono di importo non significativo, rispettivamente pari a: per il 2015, nessuno; per il 2016, € 16.887,04 (con una incidenza dell'1,72% sul totale dei compensi professionali dell'esponente); per il 2017, € 29.937,06 (con una incidenza del 2,94% sul totale dei compensi professionali dell'esponente). A seguito della candidatura e della nomina dell'esponente a Consigliere, non sono stati conferiti ulteriori incarichi professionali. Per quanto riguarda, quindi, il rispetto del requisito di indipendenza, per cui non emergono situazioni di rilievo sotto il profilo delle relazioni creditizie, commerciali, finanziarie e professionali, ai sensi del TUB, del TUF e del Codice di Autodisciplina, non sono emersi elementi o informazioni in contrasto con tale qualifica, dichiarata dello stesso esponente all'atto della candidatura a Consigliere e confermata ai fini della verifica svolta dal Consiglio.

Dott.ssa Stefania Petruccioli – Per quanto riguarda il rispetto del requisito di indipendenza (ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina), dichiarato dello stesso esponente all'atto della candidatura a Consigliere e confermato ai fini della verifica svolta dal Consiglio, si segnala che la Dott.ssa Petruccioli non ha dichiarato rapporti commerciali, professionali o finanziari rilevanti con la Banca, ovvero con le società appartenenti al Gruppo ad essa facente capo, nel triennio precedente alla nomina. Seppure ritenuta una relazione non significativa, si segnala che l'esponente, come dichiarato nel proprio *curriculum vitae*, ha svolto in passato (fino al 1994) attività di collaborazione su progetti nel settore bancario e delle fonti di energia con la società di consulenza Bain Cuneo & Associati, che risulta, oggi come Bain & Company Italy Inc., tra i fornitori della Banca e del Gruppo per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, per importi complessivi rispettivamente pari a Euro 4,5 milioni nel 2015, Euro 2,1 milioni nel 2016 ed Euro 1,7 milioni nel 2017.

Dott. Salvatore Fernando Piazzolla – Per quanto riguarda il rispetto del requisito di indipendenza ai (soli) sensi del TUF, dichiarato del Dott. Piazzolla all'atto della candidatura a Consigliere e confermato ai fini della verifica svolta dal Consiglio, si evidenzia che per quanto riguarda, invece, il requisito di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina, l'esponente ha dichiarato di non ritenere di possedere tale requisito, anche in considerazione dei propri pregressi rapporti con il gruppo AXA.

Prof. Angelo Riccaboni – Per quanto riguarda il rispetto del requisito di indipendenza (ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina), si segnala che il Prof. Riccaboni ha segnalato alcuni rapporti creditizi intrattenuti con la Banca: oltre ad rapporto di un conto corrente (in attivo), tre dossier titoli e un pronti contro termine (CID), si registra un mutuo fondiario che è stato erogato (nel 2007) nel momento in cui l'esponente rivestiva la carica di Consigliere di Banca Toscana, banca poi confluita per incorporazione in BMPS. Le grandezze di questi rapporti non sono apparse tali da inficiare il requisito di indipendenza del soggetto. Per quanto riguarda, quindi, il rispetto del requisito di indipendenza, per cui non emergono situazioni di rilievo sotto il profilo delle relazioni creditizie, commerciali, finanziarie e professionali, ai sensi del TUB, del TUF e del Codice di Autodisciplina, non sono emersi elementi o informazioni in contrasto con tale qualifica, dichiarata dello stesso esponente all'atto della candidatura a Consigliere e confermata ai fini della verifica svolta dal Consiglio.

Dr. Michele Santoro - Per quanto riguarda il rispetto del requisito di indipendenza (ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina), dichiarato dallo stesso esponente all'atto della candidatura a Consigliere e confermato ai fini della verifica svolta dal Consiglio, si segnala che il Notaio Santoro, titolare dell'omonimo studio notarile, non ha comunicato rapporti commerciali, professionali o finanziari rilevanti con la Banca, ovvero con le società appartenenti al Gruppo ad essa facente capo, nel triennio precedente alla nomina. Seppure ritenuta una relazione professionale trascurabile, si segnala altresì che l'esponente, come dichiarato dallo stesso, ha ricevuto dalla Banca un compenso di circa € 1.000, quale Notaio incaricato dal cliente, per un atto di mutuo per surrogazione rogato nel corso del 2016.

Non avendo assunto la qualifica di Consiglieri indipendenti (ai sensi dello Statuto della Banca), si segnala che per i Consiglieri Turicchi e Morelli il Consiglio di Amministrazione non ha svolto ovviamente alcuna valutazione in merito al requisito di indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione in carica risulta, quindi, composto in maggioranza da amministratori indipendenti, soglia ampiamente superiore alla soglia minima di almeno un terzo indicata sia dal Codice di Autodisciplina per gli emittenti appartenenti all'indice FTSE-Mib e stabilita anche dall'art. 15 dello Statuto.

Il Collegio Sindacale verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei propri membri, dandone comunicazione nella propria relazione all'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio.

Nel corso del 2017, anche considerate le numerose riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari, nel contesto straordinario di esecuzione della ricapitalizzazione precauzione e del *burden sharing*, nonché in particolare negli ultimi mesi del 2017 caratterizzati da una discontinuità manageriale che ha portato al rinnovo anticipato del Consiglio da parte dell'Assemblea, previe dimissioni degli esponenti, si segnala che gli amministratori indipendenti in carica fino al 20 dicembre 2017 non si sono riuniti, in assenza degli altri amministratori.

Non risulta che gli amministratori che, nelle liste per la nomina al Consiglio si erano qualificati come indipendenti, si siano impegnati a mantenere tale requisito per tutta la durata del mandato né, se del caso, a dimettersi.

4.7. LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

In considerazione del fatto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione di BMPS non ha ricevuto alcuna delega gestionale da parte del Consiglio medesimo, né svolge uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali, né ricopre l'incarico di *Chief Executive Officer*, e neppure è l'azionista di controllo di BMPS, il Consiglio di Amministrazione di BMPS, in mancanza anche di una richiesta da parte della maggioranza degli amministratori indipendenti, non ha designato un amministratore indipendente quale *Lead Independent Director*, non ricorrendo i presupposti di cui al Criterio applicativo 2.C.3 del Codice di Autodisciplina.

5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, ha adottato apposite regole interne per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti l'Emittente, allo scopo di regolare il flusso di tali informazioni, in particolare per quelle di natura privilegiata.

In merito alla comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Banca, rilevano i contenuti della "Direttiva di Gruppo in materia di comunicazione e relazioni esterne", che indica, per il Gruppo, le responsabilità nella gestione del processo di informazione al pubblico, nell'ambito della supervisione strategica svolta dal Consiglio di Amministrazione (come previsto dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario). La Direttiva in questione definisce tre macro tipologie di comunicazione esterna (istituzionale, economico finanziaria e societaria, commerciale) e le comunicazioni cd. "rilevanti". Per ciascuna di tali tipologie sono individuati specifici processi di presidio (da parte delle funzioni interne e degli organi sociali della Capogruppo e nell'ambito del Gruppo), con un diverso grado di coinvolgimento degli organi sociali in funzione della tipologia e rilevanza delle informazioni da pubblicare. La Direttiva suddetta disciplina altresì le attestazioni del Dirigente Preposto (*Financial Reporting Officer*) per gli atti e le comunicazioni diffusi al mercato relativi all'informazione contabile (comunicati stampa, presentazioni etc.), nelle quali lo stesso è tenuto a dichiarare, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del TUF,

la corrispondenza dell'informativa contabile contenuta nella documentazione pubblicata alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Con riferimento alla comunicazione delle informazioni privilegiate, rilevano i contenuti della "Direttiva di Gruppo in materia di Gestione degli adempimenti prescrittivi in materia di Abusi di Mercato" (nel seguito del paragrafo "Direttiva"). La Direttiva prevede uno specifico iter autorizzativo che coinvolge Amministratore Delegato, le funzioni Legale e Societario, Investor Relations, Relazioni Esterne, Compliance e le funzioni interne responsabili della generazione e della trattazione di flussi informativi rilevanti a tali fini

I principi e le linee guida del processo di gestione interna delle informazioni privilegiate sono contenuti nella Direttiva e nelle relative istruzioni operative riguardanti la gestione degli adempimenti prescrittivi in materia di abusi di mercato. I presidi posti in essere riguardano in *primis* la Capogruppo, nella sua qualità di emittente quotato, ma anche le altre società del Gruppo che rivestono la qualifica di intermediari abilitati alla prestazione dei servizi di investimento. Le società del Gruppo adottano la propria normativa interna, nel rispetto delle regole e dei processi descritti nella normativa di Capogruppo, adeguando regole, responsabilità e processi interni in coerenza con le caratteristiche e le dimensioni di ciascuna controllata.

Il processo di gestione delle informazioni privilegiate è volto ad assicurare un ambito di riservatezza il più possibile circoscritto e monitorato nella circolazione delle informazioni stesse prima della loro divulgazione al pubblico ed a evitare fenomeni quali *rumour* e fuga di notizie, impedendo un utilizzo delle informazioni privilegiate non in linea con le previsioni normative vigenti in materia da parte di coloro che ne sono venuti, direttamente o indirettamente, a conoscenza.

La normativa indica quindi precisi *standard* comportamentali ai quali i dipendenti che dispongono di informazioni privilegiate debbono attenersi, oltre che precise misure di sicurezza da rispettare nella gestione delle informazioni privilegiate.

La Direttiva inoltre tratta i seguenti ambiti connessi alla gestione interna e alla comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate:

- istituzione e costante aggiornamento di un Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate (riguardanti sia la Capogruppo, sia emittenti terzi quotati);
- l'adozione del Regolamento "*Managers Transactions*" con riguardo agli obblighi di comunicazione al mercato ed alla Consob delle operazioni effettuate dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione (Amministratori, Sindaci e dirigenti strategici) e dalle persone ad essi strettamente legate.

6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'art.17 dello Statuto richiede la costituzione, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, di comitati con funzioni consultive e propositive, composti da 3 a 5 amministratori, tutti non esecutivi, in maggioranza indipendenti; deve essere altresì assicurata la presenza di almeno uno dei consiglieri eletti dalle minoranze (ove presenti) in almeno un comitato.

A seguito del suo insediamento, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2017 ha nominato i seguenti comitati interni attribuendo loro le funzioni previste dallo Statuto, dal Codice di Autodisciplina, nonché, nel rispetto del criterio di separazione delle funzioni specialistiche previsto dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di governo societario (che richiedono infatti l'istituzione di tre distinti comitati specializzati in materia di nomine, remunerazione e rischi):

- **Comitato Nomine**, i cui principali compiti sono di:
 - supportare il Consiglio di Amministrazione nei processi di nomina degli amministratori, proponendo, nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma, Cod. civ., i candidati alla carica di amministratore;
 - supportare il Consiglio di Amministrazione nei processi di autovalutazione e di verifica dei requisiti, nonché di definizione dei piani di successione nelle posizioni di vertice;

- presentare proposte al Consiglio di Amministrazione per la nomina dei componenti del Comitato Esecutivo o dell'Amministratore Delegato;
- **Comitato Remunerazione**, con il compito, in particolare, di:
 - presentare al Consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che rivestano particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso;
 - valutare periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche e di vigilare sulla loro applicazione, formulando al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia;
- **Comitato Rischi**, la cui funzione principale è assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti relativi alla definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di governo dei rischi, alla valutazione della sua adeguatezza, efficacia e effettivo funzionamento, nonché all'approvazione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali;
- **Comitato per le operazioni con parti correlate**, composto esclusivamente da amministratori indipendenti, avente almeno funzioni consultive in materia.

Nessuna funzione di uno o più comitati è stata riservata all'intero Consiglio.

Con riguardo ai requisiti richiesti ai componenti dei comitati, oltre a quello di indipendenza e di non esecutività, così come definito dallo Statuto e dalla normativa tempo per tempo vigenti, sono richiesti ulteriori specifiche competenze per almeno un componente il Comitato Remunerazione (adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, da valutarsi dal Consiglio al momento della nomina) e per i componenti il Comitato Rischi (per tutti, conoscenze, competenze ed esperienze tali da poter comprendere appieno e monitorare le strategie e gli orientamenti al rischio della Banca e, per almeno un componente del Comitato, il possesso di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi).

I comitati svolgono la loro attività nel rispetto di appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione, della normativa di vigilanza e delle applicabili disposizione normative, regolamentari, di Statuto e di governo societario *pro tempore* vigenti, oltre che del Codice di Autodisciplina.

La composizione, il funzionamento, il mandato, i poteri, le risorse disponibili risultano chiaramente definiti nelle disposizioni normative interne e in particolare negli specifici regolamenti di ciascun Comitato.

In ogni caso, ciascun Comitato nomina al proprio interno il Presidente, scelto tra gli amministratori indipendenti, cui spetta convocare e presiedere le adunanze e un Segretario, scelto tra i dipendenti della Banca aventi qualifica dirigenziale.

Anche in relazione agli argomenti in discussione, possono essere chiamati a partecipare ai lavori dei comitati, le Funzioni che hanno curato l'istruttoria e/o hanno formulato la proposta, uno o più rappresentanti della Direzione, nonché altri Responsabili di Funzioni della Banca e soggetti terzi.

Si riportano di seguito, la composizione dei comitati in carica alla data della Relazione, la data ultima di approvazione dei relativi Regolamenti, il funzionamento e i principali compiti svolti.

7. COMITATO NOMINE

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 dicembre 2017, ha deliberato la costituzione del Comitato Nomine affidando a tale Comitato le funzioni previste dallo Statuto, dal Codice di Autodisciplina e dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza.

Il regolamento del Comitato Nomine è stato approvato nella sua ultima versione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 2016.

Composizione e funzionamento

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

L'attuale Comitato è composto da cinque membri del Consiglio di Amministrazione, tutti non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti: Giuseppina Capaldo (Presidente), Maria Elena Cappello, Antonino Turicchi, Salvatore Fernando Piazzolla e Giorgio Valerio.

Il Comitato ha facoltà di accesso alle informazioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti e dispone delle risorse finanziarie sufficienti a garantirne l'indipendenza operativa potendosi avvalere di apposito *budget*. Il Comitato può altresì avvalersi di consulenti esterni, a spese della Banca nell'ambito del proprio *budget*.

Ai lavori del Comitato partecipa in forma permanente il Presidente del Collegio Sindacale, o altro sindaco da lui designato; possono comunque partecipare anche gli altri sindaci. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è invitato in forma permanente a partecipare ai lavori del Comitato qualora non ne facesse già parte. Possono essere invitati a partecipare alle sedute del Comitato l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, nonché i Presidenti degli altri Comitati endoconsiliari.

Nel corso del 2017 il Comitato ha tenuto n. 17 riunioni con una durata media di circa 40 minuti, regolarmente verbalizzate a cura del segretario. Ha partecipato alle riunioni mediamente il 90% dei componenti.

Per il 2018 non è stato predisposto un calendario delle riunioni, che si terranno, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta ci siano argomenti da trattare inerenti aspetti di competenza del Comitato. Nei primi mesi del 2018 il Comitato ha tenuto n. 4 riunioni (15 gennaio, 22 febbraio, 1° marzo e 12 marzo).

Funzioni attribuite

Il Comitato per le Nomine svolge principalmente funzioni di supporto del Consiglio di Amministrazione nei processi di:

- nomina o cooptazione dei consiglieri;
- autovalutazione degli organi;
- verifica delle condizioni previste in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, ai sensi dell'art. 26 del Testo Unico Bancario (TUB), fornendo anche pareri sulla dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione e sulle figure professionali la cui presenza all'interno del Consiglio stessa sia ritenuta opportuna;
- definizione di piani di successione nelle posizioni di vertice dell'esecutivo.

Nello svolgimento dei suoi compiti, il Comitato tiene conto dell'obiettivo di evitare che i processi decisionali del Consiglio di Amministrazione siano dominati da un unico soggetto o da gruppi di soggetti che possano recare pregiudizio per la Banca.

Nello specifico, il Comitato:

A) presenta proposte al Consiglio di Amministrazione:

- per la nomina di candidati alla carica di amministratore nei casi previsti dall'art. 2386, primo comma, del Cod. civ., qualora occorra sostituire un amministratore;
- su indicazione del Presidente, per la nomina del/degli Amministratore/i Delegato/i;
- per individuare i soggetti chiamati a condurre il processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione;

B) esprime pareri al Consiglio di Amministrazione:

- su proposta dell'Amministratore Delegato, circa la nomina ed i piani di successione del *top management* della Banca (Direttore Generale, Responsabili delle direzioni e comunque i Responsabili delle strutture a riporto diretto dell'Amministratore Delegato);
- su proposta del Direttore Generale, circa la nomina del Vice Direttore Generale Vicario e dei Vice Direttori Generali;
- su proposta dell'Amministratore Delegato, per quanto concerne il processo connesso ai piani di successione relativamente alle posizioni dei Responsabili delle principali funzioni della Banca;
- su proposta dell'Amministratore Delegato, che si confronterà con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in ordine alla designazione dei Consiglieri e Sindaci in società controllate e

partecipate, la cui autonomia deliberativa ricada in ambito del Consiglio di Amministrazione o dell'eventuale Comitato Esecutivo;

- nel caso di presentazione di liste da parte del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, sull'idoneità dei candidati in base all'analisi svolta in via preventiva dal Consiglio stesso;
- in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore o Sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie o assicurative o di rilevanti dimensioni, che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico, tenendo conto anche della eventuale partecipazione ai comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione;

C) supporta il Consiglio di Amministrazione nei compiti ed obiettivi allo stesso attribuiti dalla normativa di vigilanza:

- nell'identificazione preventiva della composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione considerata ottimale;
- nella verifica successiva circa la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina;
- con riferimento all'esigenza di assicurare un adeguato grado di diversificazione nella composizione collettiva dell'organo, il Comitato - fermi restando gli obblighi posti dalla disciplina delle banche quotate - fissa un obiettivo (*target*) in termini di quota di genere meno rappresentato e predispone un piano per accrescere questa quota sino al *target* fissato;

D) fornisce il proprio contributo al Comitato Rischi:

- per l'individuazione e la proposta dei responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo da nominare.

Con riferimento alle descritte funzioni, nel corso del 2017, il Comitato ha supportato il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Rischi con proposte e pareri in tema di:

- autovalutazione del Consiglio di Amministrazione;
- verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e della composizione quali/quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
- nomina dell'Amministratore Delegato;
- nomina dell'Amministratore Incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- conferimento dell'incarico di Vice Direttore Generale Vicario;
- piani di continuità manageriali;
- nomina del *top management* della Banca e di responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
- Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Banca;
- designazione di amministratori e sindaci di società controllate e/o partecipate.

Il Comitato ha inoltre riferito trimestralmente al Consiglio sull'attività svolta. I verbali delle riunioni del Comitato, dopo l'approvazione, sono messi a disposizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

8. COMITATO REMUNERAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 dicembre 2017, ha deliberato la costituzione del Comitato Remunerazione affidando a tale Comitato le funzioni previste dallo Statuto, dal Codice di Autodisciplina e dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza.

Il regolamento del Comitato Remunerazione è stato approvato nella sua ultima versione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 2016.

Composizione e funzionamento

L'attuale Comitato è composto da cinque membri del Consiglio di Amministrazione, tutti non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti: Marco Giorgino (Presidente), Fiorella Kostoris, Roberto Lancellotti, Nicola Maione e Michele Santoro.

Oltre ai requisiti di non esecutività ed indipendenza, almeno uno dei componenti del Comitato deve risultare in possesso di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, requisito valutato dal Consiglio al momento della nomina.

Il Comitato accede alle informazioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti e dispone delle risorse finanziarie sufficienti a garantirne l'indipendenza operativa potendosi avvalere di apposito *budget*. Può avvalersi, a spese della Banca nell'ambito di un *budget* approvato, di consulenti esterni, esperti in materia di politiche retributive, a condizione che questi non forniscano simultaneamente alla Direzione Risorse Umane, agli Amministratori o ai Dirigenti con responsabilità strategica servizi di significatività tale da compromettere in concreto l'indipendenza di giudizio dei consulenti stessi.

Ai lavori del Comitato partecipa in forma permanente il Presidente del Collegio Sindacale, o altro sindaco da lui designato; possono comunque partecipare anche gli altri sindaci. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è invitato in forma permanente a partecipare ai lavori del Comitato. Possono essere invitati a partecipare alle sedute del Comitato l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, nonché i Presidenti degli altri Comitati endoconsiliari.

Nel corso del 2017 il Comitato ha tenuto n. 15 riunioni con una durata media di circa 40 minuti, regolarmente verbalizzate a cura del segretario. Ha partecipato alle riunioni mediamente il 95% dei componenti.

Per il 2018 non è stato predisposto un calendario delle riunioni, che si terranno, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta ci siano argomenti da trattare inerenti aspetti di competenza del Comitato. Nei primi mesi del 2018 il Comitato ha tenuto n. 4 riunioni (16 gennaio, 9 febbraio, 1° marzo e 12 marzo).

Funzioni attribuite

Il Comitato Remunerazione svolge i compiti previsti dalla normativa vigente, in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione. In particolare, in adempimento a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario:

- ha compiti di proposta sui compensi del personale i cui sistemi di remunerazione e incentivazione sono decisi dal Consiglio di Amministrazione;
- ha compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri per i compensi di tutto il personale più rilevante;
- vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo, in stretto raccordo con il Collegio Sindacale;
- cura la preparazione della documentazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per le relative decisioni;
- collabora con gli altri comitati interni al Consiglio di Amministrazione, in particolare con il Comitato Rischi;
- assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sul raggiungimento degli obiettivi di *performance* cui sono legati i piani di incentivazione e sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei compensi;
- fornisce adeguato riscontro sull'attività svolta agli organi aziendali, compresa l'Assemblea degli azionisti;
- esprime un giudizio indipendente in ordine alle politiche e prassi retributive del Gruppo, in generale, con riferimento al contenimento degli obiettivi di *retention* delle risorse e di contenimento dei rischi aziendali;
- in relazione alla prestazione dei servizi di investimento, si esprime in merito alla efficacia delle politiche nella gestione dei conflitti di interesse e rispetto agli obblighi di gestione dei rischi legati ai

comportamenti del personale, onde garantire che gli interessi dei clienti non siano compromessi dalle politiche e dalle prassi retributive adottate nel breve, medio e lungo termine.

In questo contesto, il Comitato svolge i seguenti compiti:

A) avanza proposte al Consiglio di Amministrazione:

- su indicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in assenza dei diretti interessati, in ordine alla remunerazione degli Amministratori Delegati e degli altri Amministratori che rivestono particolari cariche in conformità dello Statuto, compresi gli Amministratori che fanno parte dei Comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17, comma 4, dello Statuto, comprendendosi nella remunerazione anche eventuali piani di *stock option* o di assegnazione di azioni;
- in ordine al trattamento economico del Direttore Generale, comprendendosi nel trattamento economico anche eventuali piani di *stock option* o di assegnazione di azioni;
- per la determinazione dell'assetto retributivo dei responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo, comprendendosi nel trattamento economico anche la definizione annuale della indennità di posizione dei responsabili medesimi;
- su indicazione dell'Amministratore Delegato, in ordine al trattamento economico dei Vice Direttori Generali, responsabili di Direzione e responsabili delle Aree e Strutture a diretto riporto dell'Amministratore Delegato stesso.

B) esprime pareri al Consiglio di Amministrazione:

- su proposta dell'Amministratore Delegato, in merito ai piani di incentivazione della Banca;
- sulla determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto, per i Consiglieri Esecutivi, il Direttore Generale ed i Dirigenti, nei casi in cui non sia coerente con quanto previsto dalle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione adottate dalla Banca.

Con riferimento alle descritte funzioni, nel corso del 2017, il Comitato ha svolto attività di proposta e/o consultive in tema di:

- remunerazione del personale più rilevante;
- remunerazione dei responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo;
- relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter TUF;
- relazione sulla conformità delle politiche di remunerazione e incentivazione;
- piano di *performance shares*;
- analisi conformità degli strumenti di remunerazione variabile;
- relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell'attività di distribuzione di prodotti emessi da imprese di assicurazioni o da banche;
- revisione sulle politiche e prassi di remunerazione del Gruppo,
- analisi politiche di *compensation*;
- art.141 CRDIV: impatti sulle politiche di remunerazione;
- *salary cap* e relative modalità applicative;
- iniziative a supporto della rete commerciale ed altre leve meritocratiche;
- aggiornamento della *policy* di Gruppo in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- risoluzioni consensuali di rapporti di lavoro - deliberazioni ai sensi dell'art.17 dello Statuto della Banca.

Il Comitato ha inoltre riferito trimestralmente al Consiglio sull'attività svolta. I verbali delle riunioni del Comitato, dopo l'approvazione, sono messi a disposizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

5/11/11

9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Si ricorda che:

- Part. 13 dello Statuto stabilisce che l'Assemblea ordinaria determina il compenso di amministratori e sindaci, secondo quanto previsto dall'art. 25 e approva le politiche di remunerazione ed incentivazione, i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori - non legati da rapporti di lavoro subordinato - della Banca ed i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- Part. 25 dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e su proposta del Comitato Remunerazione, stabilisca la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto, compresi tra questi quegli amministratori che fanno parte dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione di cui all'art.17 comma 4 (Comitato Nomine, Remunerazione, Rischi e per le operazioni con parti correlate), fatta peraltro salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio di Amministrazione definisce, nell'ambito delle politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione adottate per il gruppo bancario, la politica generale per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche. A tali fini, annualmente sottopone all'Assemblea degli azionisti la "Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98 (Testo Unico della Finanza)", redatta in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 123-ter del TUF ed a quelli derivanti dalla disciplina emanata per il settore bancario. La relazione fornisce all'Assemblea anche una puntuale informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio precedente.

Per quanto attiene agli emolumenti percepiti dai Consiglieri di amministrazione della Banca nel corso dell'esercizio 2017 e per quanto riguarda le informazioni relative alla trasparenza delle remunerazioni di amministratori esecutivi e non e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché alle indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro a seguito di un'offerta pubblica di acquisto, meccanismi di incentivazione del responsabile della funzione *Internal Audit* e del Dirigente Preposto, si rinvia alla predetta "Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98 (Testo Unico della Finanza)", pubblicata nel sito *internet* dell'Emittente www.gruppomps.it - *Corporate Governance – Remunerazione*.

10. COMITATO RISCHI

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 dicembre 2017, ha deliberato la costituzione del Comitato Rischi affidando a tale Comitato le funzioni previste dallo Statuto, dal Codice di Autodisciplina e dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza.

Il regolamento del Comitato Rischi è stato approvato nella sua ultima versione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 gennaio 2018.

Composizione e funzionamento

L'attuale Comitato Rischi è composto da cinque amministratori, tutti non esecutivi la maggioranza dei quali indipendenti: Maria Elena Cappello (Presidente), Antonino Turicchi, Marco Giorgino, Stefania Petruccioli e Angelo Riccaboni.

Oltre ai requisiti di non esecutività e indipendenza, nel Comitato sono adeguatamente rappresentate competenze in materia contabile e finanziaria.

Il Comitato accede alle informazioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti e dispone delle risorse finanziarie sufficienti a garantirne l'indipendenza operativa potendosi avvalere di apposito

budget. Nello svolgimento delle proprie funzioni ha la facoltà di avvalersi di consulenti esterni, a spese della Banca nell'ambito del *budget* approvato e - ove necessario - interloquire direttamente con le funzioni di revisione interna (*internal audit*), controllo dei rischi (*risk management*) e conformità alle norme (*compliance*).

Ai lavori del Comitato partecipa in forma permanente il Presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco da lui designato; possono comunque partecipare anche gli altri sindaci. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è invitato in forma permanente a partecipare ai lavori del Comitato.

Sono invitati a partecipare alle sedute del Comitato i Presidenti degli altri Comitati endoconsiliari.

L'Amministratore Delegato, il Direttore Generale e l'Amministratore Incaricato del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato qualora sia ritenuto opportuno in relazione agli argomenti in discussione.

I Responsabili della Direzione Chief Risk Officer, della Direzione Chief Audit Executive e dell'Area Compliance della Banca vengono istituzionalmente e regolarmente tenuti al corrente dell'ordine del giorno delle riunioni del Comitato. Oltre alle partecipazioni previste sulla base degli inviti ricevuti dal Comitato, i Responsabili della Direzione Chief Risk Officer, della Direzione Chief Audit Executive e dell'Area Compliance possono decidere discrezionalmente se partecipare alle riunioni.

I Responsabili della Direzione Chief Risk Officer, della Direzione Chief Audit Executive e dell'Area Compliance hanno facoltà di inserire all'ordine del giorno delle riunioni del Comitato, informandone il Presidente, specifici temi che dovranno conseguentemente presentare con un confronto proattivo all'interno del Comitato.

Nel corso del 2017 il Comitato ha tenuto n. 24 riunioni con una durata media di circa tre ore, regolarmente verbalizzate a cura del segretario. Ha partecipato alle riunioni mediamente il 95% dei componenti.

Per il 2018, non è stato predisposto un calendario delle riunioni, che si terranno, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta ci siano argomenti da trattare inerenti aspetti di competenza del Comitato. Nei primi mesi del 2018 il Comitato ha tenuto n. 5 riunioni (16 gennaio, 8 febbraio, 21 febbraio, 28 febbraio e 12 marzo).

Funzioni attribuite

Il Comitato svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e sistema dei controlli interni, con particolare attenzione riservata a tutte quelle attività strumentali e necessarie affinché il Consiglio di Amministrazione possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del *Risk Appetite Framework* ("RAF") e delle politiche di governo dei rischi.

In adempimento a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di controlli interni, il Comitato:

- individua e propone, avvalendosi del contributo del Comitato Nomine, i Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo da nominare ed esprime il proprio parere con riferimento alla loro eventuale revoca;
- esprime parere preventivo in occasione della determinazione dell'assetto retributivo dei Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo, nonché della loro indennità annuale di posizione;
- esamina preventivamente i programmi di attività (compreso il piano di *audit*) e le relazioni periodiche delle Funzioni aziendali di controllo indirizzate al Consiglio di Amministrazione;
- esprime valutazioni e formula pareri al Consiglio di Amministrazione sul rispetto dei principi cui devono essere uniformati il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale e dei requisiti che devono essere rispettati dalle Funzioni Aziendali di Controllo, portando all'attenzione dell'organo gli eventuali punti di criticità e le conseguenti azioni correttive da promuovere; a tal fine valuta le proposte dell'Amministratore Delegato e/o del Direttore Generale;
- contribuisce, per mezzo di valutazioni e pareri, alla definizione della politica aziendale di esternalizzazione di Funzioni Aziendali di Controllo;
- verifica che le Funzioni Aziendali di Controllo si conformino correttamente alle indicazioni e alle linee del Consiglio di Amministrazione e coadiuva quest'ultimo nella redazione del documento di coordinamento previsto dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di sistema dei controlli interni;

- valuta il corretto utilizzo dei principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidato, e a tal fine si coordina con il Dirigente Preposto e con il Collegio Sindacale.

Con particolare riferimento ai compiti in materia di gestione e controllo dei rischi, il Comitato svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione:

- nella definizione e approvazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi. Nell'ambito del RAF, il Comitato svolge l'attività valutativa e propositiva necessaria affinché il Consiglio di Amministrazione, come richiesto dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di sistema dei controlli interni, possa definire e approvare gli obiettivi di rischio (*risk appetite*) e la soglia di tolleranza (*risk tolerance*);
- nella verifica della corretta attuazione delle strategie, delle politiche di governo dei rischi e del RAF;
- nella definizione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali, inclusa la verifica che il prezzo e le condizioni delle operazioni con la clientela siano coerenti con il modello di *business* e le strategie in materia di rischi.

Il Comitato, inoltre, esprime il proprio parere sull'adeguatezza della dotazione delle risorse assegnate al responsabile della funzione di *internal audit* per l'espletamento delle proprie responsabilità.

Ferme restando le competenze del Comitato Remunerazione, il Comitato accerta che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della Banca siano coerenti con il RAF.

Il Comitato ed il Collegio Sindacale scambiano tutte le informazioni di reciproco interesse e, ove opportuno, si coordinano per lo svolgimento dei rispettivi compiti.

In adempimento a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, fornisce il proprio preventivo parere al Consiglio di Amministrazione nelle occasioni in cui quest'ultimo:

- definisce le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti alla Banca ed alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione della Banca coerente con gli obiettivi strategici individuati;
- valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della Banca e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;
- approva, con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro predisposto dalla funzione di *internal audit*, sentiti il Collegio Sindacale e l'Amministratore Incaricato;
- descrive, nella relazione sul governo societario, le principali caratteristiche del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza dello stesso;
- valuta, sentito il Collegio Sindacale, i risultati esposti dal revisore legale – anche a seguito di specifiche interlocuzioni con lo stesso – nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale.

Il Comitato, nell'assistere il Consiglio di Amministrazione:

- valuta, unitamente al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti il revisore legale e il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- esprime pareri su specifici aspetti inerenti all'identificazione dei principali rischi aziendali;
- esamina le relazioni periodiche, in conformità alla normativa vigente, aventi per oggetto la valutazione del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalle Funzioni Aziendali di Controllo;
- monitora l'autonomia, l'adeguatezza l'efficacia e l'efficienza delle Funzioni Aziendali di Controllo;
- può chiedere alla funzione di Revisione Interna lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale;
- riferisce al Consiglio di Amministrazione, con periodicità trimestrale, con una completa informativa in merito alle attività svolte nel trimestre.

In relazione a quanto sopra indicato, nel corso del 2017, il Comitato nell'ambito delle sue funzioni di supporto e assistenza al Consiglio di Amministrazione ha svolto attività consultive e propositive, relativamente a:

- i flussi informativi (rapporti di *audit*) pervenuti dalla funzione di Revisione Interna e il *report* trimestrale (*Quarterly Report*); l'*Audit Plan* e le relazioni periodiche predisposte dalla Funzione di Revisione Interna sull'attività dalla stessa svolta e sui relativi risultati, sulla valutazione del sistema dei controlli del Gruppo e sui vari aggiornamenti effettuati sul sistema medesimo, nonché sul relativo seguimiento delle attività di monitoraggio (*follow-up*); le informative predisposte dalle funzioni aziendali di controllo previste dalle disposizioni di vigilanza;
- i flussi informativi pervenuti dalla Direzione Chief Risk Officer (Resoconto ICAAP, Resoconto ILAAP, *Executive Risk Management Report*, *Recovery Plan*, *Risk Appetite Monitoring*, informativa al pubblico Pillar III) e le informative predisposte dalla Direzione Chief Risk Officer in merito agli accertamenti da parte delle Autorità di Vigilanza;
- assessment sulla Direzione CRO;
- le relazioni periodiche predisposte dalla funzione di *compliance* sull'attività svolta, gli aggiornamenti trimestrali effettuati nel corso dell'anno (*Report Tableau de Bord di Compliance*), la relazione annuale sulla conformità delle politiche di remunerazione;
- altre informative e piani annuali di attività predisposti dalle Funzioni Aziendali di Controllo;
- nomina, assetto retributivo e indennità dei responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo;
- proposte e comunicazioni della Direzione Chief Financial Officer (Situazione di liquidità, *Funding Plan*, *Contingency Funding Plan* di Gruppo, *Capital Plan*, rinnovo dei programmi di Banca MPS per l'emissione sui mercati istituzionali, ecc);
- *Group Risk Appetite Statement*, RAF, recepimento Piano di Ristrutturazione, SREP Decision;
- modifiche organizzative delle strutture della Banca ed esternalizzazioni di alcune funzioni operative rilevanti;
- relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento;
- *Business Continuity* e Piano di Continuità Operativa; Relazione di adeguatezza del Sistema di Gestione della Continuità Operativa, Piano dei test BCM, aggiornamento della normativa interna;
- relazione annuale sulle attività aziendali esternalizzate;
- aggiornamento politiche creditizie;
- emanazione e/o aggiornamenti di *Policy* di Gruppo e Direttive in materia di gestione dei rischi e di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- revisione della *policy* di valutazione *Non Performing Exposures* e Procedura di Cessione NPE;
- relazioni predisposte dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- incontri con la società di revisione in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale;
- analisi delle principali progettualità strategiche della Banca (Procedura di Ricapitalizzazione precauzionale, Operazione di cessione e cartolarizzazione delle sofferenze, incorporazioni societarie, Progetto Rondine, ecc.)
- attività di analisi, approfondimento e di monitoraggio relative a verifiche, richieste e segnalazioni delle Autorità di Vigilanza (BCE, Banca d'Italia, Consob, ecc).

Il Comitato ha inoltre riferito trimestralmente al Consiglio sull'attività svolta. I verbali delle riunioni del Comitato, dopo l'approvazione, sono messi a disposizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

11. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 dicembre 2017, ha deliberato la costituzione del Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate affidando a tale Comitato le funzioni previste dallo Statuto e dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza

Il regolamento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è stato approvato nella sua ultima versione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 2016.

Composizione e funzionamento

L'attuale Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è composto da cinque membri del Consiglio di Amministrazione, tutti indipendenti: Fiorella Kostoris (Presidente), Giuseppina Capaldo, Nicola Maione, Angelo Riccaboni e Michele Santoro.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico la perdita dei requisiti di indipendenza.

Ai lavori del Comitato partecipa in forma permanente il Presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco da lui designato; possono comunque partecipare anche gli altri sindaci.

Possono essere invitati a partecipare alle sedute del Comitato i Presidenti degli altri Comitati endoconsiliari.

Il Presidente può valutare l'opportunità di invitare a partecipare ai lavori del Comitato, ai fini dell'illustrazione delle operazioni sottoposte e/o proposte a valutazione, nonché per particolari necessità informative, le funzioni aziendali che hanno proposto l'operazione e/o abbiano condotto le trattative, uno o più rappresentanti della Direzione, nonché altri responsabili di funzioni della Banca e soggetti terzi (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, esperti indipendenti).

Il Comitato, per i compiti assegnatigli, può altresì avvalersi di esperti indipendenti esterni, a spese della Banca.

Nel corso del 2017 il Comitato ha tenuto n. 15 riunioni della durata media di circa un'ora. Le riunioni sono state regolarmente verbalizzate a cura del segretario. Ha partecipato alle sedute mediamente il 92% dei componenti.

Per il 2018 non è stato predisposto un calendario delle riunioni, che si terranno, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta ci siano argomenti da trattare inerenti aspetti di competenza del Comitato. Nei primi mesi del 2018 il Comitato ha tenuto n. 2 riunioni (16 gennaio e 22 febbraio).

Funzioni attribuite

Il Comitato svolge le attività ed i compiti ad esso attribuiti dalla "Global Policy in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati, obbligazioni degli esponenti bancari" (di seguito "Global Policy") approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 novembre 2014, ai sensi del Regolamento Parti Correlate Consob e delle Disposizioni di vigilanza soggetti collegati Banca d'Italia. La *Global Policy* ingloba in un unico documento le precedenti normative interne in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati; per ulteriori dettagli sul tema si rinvia al successivo Capitolo 13.

In particolare il Comitato:

- valuta le operazioni di minore e maggiore rilevanza, poste in essere dalla Banca non rientranti nei casi di esenzione, rilasciando un parere motivato, vincolante nel caso di operazioni di maggiore rilevanza, in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza economica dell'operazione e la correttezza sostanziale delle condizioni applicate;
- all'esito della verifica circa l'esistenza dei presupposti di interesse e convenienza economica dell'operazione e correttezza sostanziale delle sue condizioni, il Comitato rilascia un proprio parere favorevole/condizionato a rilievi/negativo;
- rilascia il preventivo parere nei casi previsti dalla *Global Policy* in relazione alle operazioni poste in essere dalle società controllate;
- monitora le operazioni effettuate, incluse le operazioni di minore rilevanza ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, le quali sono oggetto di reportistica periodica;

- rilascia un preventivo parere vincolante, analitico e motivato, in merito alle modifiche dello Statuto della Banca che riguardano la materia delle parti correlate e dei soggetti collegati, ove richiesto dalla normativa di vigilanza;
- svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso parti correlate e soggetti collegati, verificando la coerenza dell'attività svolta con gli indirizzi strategici e gestionali;
- in tale ambito, in occasione dell'aggiornamento delle politiche in materia di controlli ai fini delle Disposizioni di vigilanza in materia, il Comitato rilascia un preventivo parere vincolante, analitico e motivato anche circa l'idoneità delle stesse a conseguire gli obiettivi della disciplina di vigilanza.

Le principali attività svolte dal Comitato, nel corso del 2017, hanno riguardato:

- operazioni con parti correlate di minore rilevanza: esame e rilascio del preventivo parere in merito ad alcune proposte di operazioni con parti correlate e soggetti collegati;
- operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza: analisi delle trattative, fase istruttoria con assunzione di informazioni complete e adeguate e rilascio del preventivo parere in merito alle operazioni;
- l'esame dei *report* trimestrali della funzione *Compliance* in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati;
- l'esame dei *report* trimestrali trasmessi dalla Direzione Chief Risk Officer sull'analisi consolidata dei rischi verso soggetti collegati.

Il Comitato ha inoltre riferito trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta. I verbali delle riunioni del Comitato, dopo l'approvazione, sono messi a disposizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

12. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

La "Policy di Gruppo in materia di Sistema dei Controlli Interni" (nel seguito "Policy di Gruppo"), il cui ultimo aggiornamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 aprile 2016, rappresenta la cornice di riferimento in materia di sistema dei controlli interni, nell'ambito della quale sono declinati i principi e le linee guida che devono ispirare il disegno, il funzionamento e l'evoluzione di un sistema di controllo "completo, adeguato, funzionale e affidabile" per assicurare una sana e prudente gestione.

Il *framework* normativo è stato disegnato in coerenza con il quadro normativo/regolamentare, con l'assetto organizzativo del Gruppo e in linea con gli standard e le migliori pratiche nazionali ed internazionali.

Il documento recepisce, nella struttura e nei contenuti, quanto disciplinato dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di sistema dei controlli interni.

Nella *Policy* di Gruppo vengono definiti i seguenti aspetti, sinteticamente illustrati nel prosieguo:

- i principi generali del sistema dei controlli interni;
- il modello di governo del sistema dei controlli interni;
- modalità di coordinamento e collaborazione tra funzioni con compiti di controllo e organi aziendali;
- flussi informativi tra organi e funzioni di controllo;
- i rapporti con le Autorità di Vigilanza.

La Banca, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza in materia di sistema dei controlli interni, si è dotata di un sistema interno di segnalazione delle violazioni (cd. *whistleblowing*).

Secondo la procedura di *whistleblowing* adottata, il personale può effettuare segnalazioni in buona fede, in relazione a circostanze e condotte negligenti, illecite, irregolari o non corrette riguardanti l'attività lavorativa delle quali sospetta o è venuto a conoscenza durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Oltre a stabilire che il personale può effettuare la segnalazione, le norme interne definiscono: il perimetro dei fatti e delle azioni che possono essere oggetto di segnalazione; le modalità e i canali di inoltro della segnalazione; i principali adempimenti di gestione delle segnalazioni in carico alle strutture preposte (ricezione, istruttoria e valutazione); le tutele per il segnalante e per il segnalato.

La procedura è disegnata in modo da garantire in ogni fase la tutela da condotte ritorsive o discriminatorie, la confidenzialità della segnalazione e la protezione dei dati personali del soggetto segnalante e del soggetto eventualmente segnalato, assicurando un canale specifico ed indipendente.

12.1 PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il Sistema dei Controlli Interni (di seguito anche “SCI”) adottato dal Gruppo Montepaschi è costituito dall’insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure volte ad assicurare la sana e prudente gestione dell’impresa.

Il Sistema dei Controlli Interni riveste un ruolo centrale nell’organizzazione aziendale, ovvero:

- rappresenta un elemento fondamentale di conoscenza per gli organi aziendali in modo da garantire piena consapevolezza della situazione ed efficace presidio dei rischi aziendali e delle loro interrelazioni;
- orienta i mutamenti delle linee strategiche e delle politiche aziendali e consente di adattare in modo coerente il contesto organizzativo;
- presidia la funzionalità dei sistemi gestionali e il rispetto degli istituti di vigilanza prudenziale;
- favorisce la diffusione di una corretta cultura dei rischi, della legalità e dei valori aziendali.

Per tali caratteristiche, il sistema dei controlli interni assume un ruolo strategico per il Gruppo e la cultura del controllo assume una posizione di rilievo nella scala dei valori aziendali, coinvolgendo tutta l’organizzazione aziendale (organi aziendali, strutture, livelli gerarchici, personale) nello sviluppo e nell’applicazione di metodi, logici e sistematici, per identificare, misurare, comunicare e gestire i rischi.

Nel modello di Gruppo, le componenti che qualificano il sistema dei controlli sono:

- **Pambiente di controllo:** la formalizzazione dei ruoli e delle responsabilità nei processi aziendali costituisce condizione necessaria per un efficace sistema di controllo aziendale. Esso rappresenta la base per tutte le altre componenti, garantendo trasparenza, *accountability* e rispetto dei principi di sana e prudente gestione;
- **il controllo dei rischi:** il processo di governo dei rischi è rappresentato dall’insieme di attività connesse all’identificazione, alla valutazione, alla gestione ed al monitoraggio dei rischi rivenienti dai diversi segmenti operativi, nonché alla definizione di politiche di gestione degli stessi;
- **l’assetto dei controlli:** attiene alle regole e agli strumenti che le singole funzioni aziendali adottano per assicurare un’adeguata attività di controllo;
- **l’informazione e la comunicazione:** le informazioni devono essere identificate, raccolte e diffuse nella forma e nei tempi che consentono a ciascuna funzione di adempiere alle proprie responsabilità. In tale ambito assumono un ruolo rilevante i sistemi informativi adottati per garantire la “sana e prudente gestione”. I sistemi informativi devono assicurare un flusso informativo in grado di consentire a tutti i livelli della struttura di adempiere in maniera adeguata ai rispettivi compiti gestionali nonché agli obblighi imposti dalla normativa interna e dalle disposizioni di legge;
- **il monitoraggio:** il sistema di controllo interno deve essere sottoposto nel continuo a monitoraggio al fine di garantirne l’adeguato funzionamento ed aggiornarne ove necessario il disegno.

Gli ambiti di miglioramento rilevati, in un’ottica di gestione integrata dei rischi, devono essere portati a conoscenza delle funzioni con compiti di controllo in relazione agli specifici ambiti di competenza anche per il tramite di meccanismi di coordinamento e di condivisione tra le stesse.

Gli ambiti di miglioramento rilevati devono essere altresì oggetto di sistematico *follow up*.

All'interno del Sistema dei Controlli Interni si classificano, a prescindere dalle strutture in cui sono collocati le seguenti tipologie di controllo:

- Controlli di primo livello, volti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, presidiati dalle strutture operative o incorporati nelle procedure, ovvero effettuati anche attraverso unità dedicate;
- Controlli di secondo livello, volti ad assicurare la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi, il rispetto dei limiti operativi assegnati e la conformità alle norme;
- Controlli di terzo livello, svolti dalla Funzione di Revisione Interna, volti ad individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del Sistema dei Controlli Interni, fornendo annualmente agli organi aziendali e alle Autorità di Vigilanza la propria valutazione complessiva sull'idoneità dello stesso.

12.2 MODELLO DI GOVERNO

Il modello di governo del Gruppo Montepaschi, in linea con le Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di governo societario, prevede quanto segue:

- il Consiglio di Amministrazione con funzioni di supervisione strategica e gestione;
- l'Amministratore Delegato con funzioni di gestione, di tipo esecutivo, secondo i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione e attribuiti dallo Statuto;
- l'Amministratore Incaricato, che in ottemperanza al Codice di Autodisciplina delle società quotate, è incaricato dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- il Direttore Generale, con funzioni di gestione di tipo esecutivo. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le funzioni dello stesso sono assolve dal Vice Direttore Generale Vicario;
- il Collegio Sindacale con funzione di controllo.

12.3 I RUOLI E LE RESPONSABILITÀ DELLE FUNZIONI AZIENDALI NEL SISTEMA DEI CONTROLLI

Nell'approccio del Gruppo, ai fini del Sistema dei Controlli Interni, le funzioni aziendali si distinguono in:

- Funzioni Aziendali di Controllo, con responsabilità di presidio del Sistema dei Controlli Interni sia in merito a specifici ambiti di rischio (*Risk Management*, *Convalida*, *Compliance* e *Antiriciclaggio*) sia sul sistema nel suo complesso (*Revisione Interna*);
- Funzioni di Controllo, con responsabilità di presidio del sistema dei controlli interni per specifici ambiti di competenza attribuiti per disposizione legislativa, regolamentare, statutaria o di autoregolamentazione;
- Altre Funzioni Aziendali, con responsabilità di governo dei processi di propria competenza nell'ambito del Sistema dei Controlli Interni.

Con il termine di "Funzioni con compiti di controllo" vengono identificate congiuntamente le Funzioni Aziendali di Controllo e le Funzioni di Controllo.

Funzioni Aziendali di Controllo: Funzioni con responsabilità di presidio del sistema di controllo su specifici ambiti di rischio.

Considerata la trasversalità e la complessità dei singoli processi di controllo, il modello di Gruppo prevede a fronte della chiara assegnazione delle responsabilità a ciascuna funzione di controllo – una ripartizione delle attività e dei compiti alle diverse strutture aziendali coinvolte, in base al principio di competenza. Tale approccio consente di utilizzare le economie di scopo, ridurre le esternalità negative e accrescere l'efficacia nell'azione.

Il modello adottato consente l'individuazione delle seguenti Funzioni Aziendali di Controllo, responsabili del presidio del Sistema dei Controlli Interni con riferimento a specifici ambiti di rischio:

- Funzione di Conformità alle Norme (*Compliance*);
- Funzione di Controllo dei Rischi (*Risk Management*);
- Funzione di Convalida Interna;
- Funzione di Antiriciclaggio;
- Funzione di Revisione Interna (*Internal Audit*).

Le prime quattro funzioni attongono ai controlli di secondo livello, la Revisione Interna ai controlli di terzo livello; le normative di Gruppo ed i singoli regolamenti aziendali ne definiscono il modello organizzativo, le responsabilità, i processi, i meccanismi operativi di raccordo con le Altre Funzioni Aziendali

Per assicurare il corretto svolgimento dell'attività svolta dalle Funzioni Aziendali di Controllo, il Gruppo Montepaschi ha definito specifici requisiti essenziali da rispettare, valevoli per ciascuna funzione relativamente a:

- nomina e revoca dei responsabili;
- indipendenza e autorevolezza;
- separatezza funzionale;
- risorse;
- sistemi di remunerazione e incentivazione;
- accesso alle informazioni aziendali;
- principali attività.

Funzione di Revisione Interna

Tutte le componenti del Sistema dei Controlli Interni sono oggetto di un'attività di revisione interna, volta a valutarne l'adeguatezza, la funzionalità e la coerenza con l'evoluzione organizzativa del Gruppo e del quadro normativo esterno. L'approccio è basato prevalentemente sul rischio.

In tale contesto la Funzione di Revisione Interna svolge un'attività indipendente ed obiettiva volta a controllare da un lato, in un'ottica di terzo livello, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi e, dall'altro, a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del Sistema dei Controlli Interni, portando all'attenzione degli organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi; sulla base dei risultati dei propri controlli formula raccomandazioni agli organi aziendali.

L'attività della funzione di Revisione Interna, definita nel piano di *audit* annuale, è inquadrata all'interno di un più ampio piano di *audit* pluriennale che viene sottoposto all'approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica.

Coerentemente con tali piani, la funzione di Revisione Interna deve:

- valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità, l'affidabilità delle altre componenti dello SCI, del processo di gestione dei rischi e degli altri processi aziendali, avendo riguardo anche alla capacità di individuare errori ed irregolarità assicurando l'evoluzione dello SCI in funzione delle dinamiche dei fattori di contesto (esterni/interni) e in coerenza con le Disposizioni di Vigilanza in materia di sistema dei controlli interni;
- valutare l'efficacia del processo di definizione del RAF, la coerenza interna dello schema complessivo e la conformità dell'operatività aziendale al RAF e, in caso di strutture finanziarie particolarmente complesse, la conformità di queste alle strategie approvate dagli organi aziendali;
- controllare il piano di continuità operativa;
- verificare la regolarità delle diverse attività aziendali, incluse quelle esternalizzate;
- verificare l'adeguatezza, l'affidabilità complessiva e la sicurezza del sistema informativo (*ICT audit*).

Nello svolgimento dei propri compiti la Funzione di Revisione Interna, che ha accesso a tutti i dati aziendali ed alle attività esternalizzate, si attiene a quanto previsto dagli *standard* internazionali della professione, declinati all'interno degli *standard* di *internal audit* del Gruppo e del relativo Codice Deontologico della Funzione di Internal Audit.

L'autonomia e la terzietà della funzione sono garantite da meccanismi di raccordo relazionali con gli organi aziendali; i requisiti di indipendenza da un posizionamento organizzativo che non implica dipendenza gerarchica e/o influenza (condizionamenti) da parte di alcun responsabile di strutture operative.

La funzione di Revisione Interna risponde gerarchicamente all'organo con funzione di supervisione strategica (Consiglio di Amministrazione).

Per le società del Gruppo, sulla base dei criteri di proporzionalità, le attività sono assegnate a strutture organizzative delle società stesse (modello decentrato) ovvero sono esternalizzate alle funzioni di Capogruppo (modello accentrato). In linea con le prescrizioni degli *standard* professionali per l'attività di *internal auditing*, la funzione di Revisione Interna si sottopone, con cadenza almeno quinquennale, ad una valutazione esterna da parte di società qualificata volta ad attestare la qualità delle prestazioni di *internal audit*.

La funzione incentiva la crescita professionale delle proprie risorse permettendo il conseguimento delle opportune certificazioni e qualifiche professionali come quella di *Certified Internal Auditors* (cd. CIA), la sola qualifica riconosciuta globalmente per la professione di *internal auditor* che identifica in modo univoco un professionista del settore. Tale certificazione è rilasciata dall'Associazione Italiana *Internal Auditors* (AIIA), ufficialmente riconosciuta come affiliazione italiana dell'*Institute of Internal Auditors* (IIA), riferimento internazionale per gli *standard* professionali.

Qualora dalle proprie attività emergano anomalie, la funzione di Revisione Interna assicura una tempestiva comunicazione e presa in carico da parte delle strutture competenti, monitorandone le modalità/tempistiche di gestione e mitigazione. La funzione di Revisione Interna informa altresì periodicamente gli organi aziendali in merito alle risultanze emerse nel corso delle proprie attività ed allo stato di avanzamento delle attività in *follow up*; fornisce inoltre alle Autorità le dovute rendicontazioni previste dalla normativa di vigilanza.

Funzione di Controllo dei Rischi

La Funzione di Controllo dei Rischi partecipa alla definizione del RAF, è coinvolta nelle politiche di governo dei rischi (di cui ne verifica nel continuo l'adeguatezza) e nelle varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella fissazione dei limiti operativi all'assunzione delle varie tipologie di rischio.

Nello specifico la Funzione di Controllo dei Rischi:

- verifica nel continuo l'adeguatezza e l'efficacia del processo di gestione dei rischi e dei limiti operativi;
- sviluppa le metodologie integrate di analisi e monitoraggio dei rischi progettando e implementando il sistema di misurazione gestionale e regolamentare e verificando il rispetto e l'adeguatezza delle misure di mitigazione;
- analizza i rischi dei nuovi prodotti e servizi e di quelli derivanti dall'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato;
- assicura la coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi con i processi e le metodologie di valutazione delle attività aziendali, coordinandosi con le strutture aziendali interessate;
- monitora costantemente il rischio effettivo assunto dalla banca e la sua coerenza con gli obiettivi di rischio nonché il rispetto dei limiti operativi assegnati alle strutture operative in relazione all'assunzione delle varie tipologie di rischio;
- verifica il corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie.

Con riferimento al RAF la Funzione di Controllo dei Rischi ha, tra l'altro, il compito di:

- analizzare il profilo di rischio di Gruppo, attraverso il calcolo dei rischi assorbiti e del capitale prospettico;
- verificare l'adeguatezza patrimoniale nell'ambito del processo ICAAP e l'adeguatezza del profilo di liquidità nell'ambito del processo ILAAP;
- governare i sistemi informatici deputati al calcolo dei rischi, dando il preventivo assenso ad ogni modifica che si rendesse necessaria;

SM

- effettuare il monitoraggio andamentale, attivare i connessi processi di *escalation*, verificare annualmente l'efficacia complessiva del *framework*;
- definire metriche comuni di valutazione dei rischi operativi coerenti con il RAF, coordinandosi con la Funzione di Conformità alle Norme, con la Funzione ICT e con la Funzione di Controllo del Rischio di Mancata Continuità Operativa (BCM);
- dare pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggiore rilievo, eventualmente acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rischi.

La Funzione di Controllo dei Rischi è tenuta inoltre a presentare agli organi aziendali una relazione, con cadenza annuale, contenente le risultanze delle attività svolte. Tale relazione viene inviata anche all'Autorità di Vigilanza.

Tenuto conto della complessità e del perimetro dell'attività svolta, la Funzione di Controllo dei Rischi della Capogruppo può articolarsi in strutture/unità specialistiche, a diretto riporto gerarchico del responsabile, al fine di esercitare in maniera efficiente ed efficace i compiti a questa assegnati.

La Funzione di Controllo dei Rischi della Capogruppo risponde gerarchicamente all'organo con funzione di supervisione strategica (Consiglio di Amministrazione) e funzionalmente all'Amministratore Delegato.

In data 12 marzo 2018 il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato di attribuire la responsabilità della Funzione di Controllo dei Rischi al dott. Leonardo Bellucci, nominato responsabile della Direzione Chief Risk Officer in sostituzione del dott. Andrea Rovellini (già responsabile della stessa Direzione dal 1° gennaio 2013), a sua volta, nominato Chief Financial Officer della Banca.

Con riferimento alle filiali estere è prevista una Funzione di Controllo dei Rischi locale, che riporta gerarchicamente alla Funzione di Controllo dei Rischi di Capogruppo.

Il Gruppo opta per un modello di Funzione di Controllo dei Rischi misto, secondo quanto di seguito delineato:

- modello accentrato per le controllate italiane individuate secondo principi di proporzionalità in relazione alla complessità delle stesse; a tal fine si avvale di Referenti Locali che riportano funzionalmente alla corrispondente Funzione di Capogruppo garantendo il supporto di volta in volta richiesto;
- per le controllate estere viene prevista la presenza di un'apposita Funzione di Controllo dei Rischi che risponde funzionalmente alla Funzione di Controllo dei Rischi di Capogruppo. Al fine di garantire l'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo, è previsto che la Funzione di Controllo dei Rischi della medesima Capogruppo sia coinvolta nella definizione e nel monitoraggio degli obiettivi assegnati all'omologa funzione della controllata estera, nel rispetto dei vincoli previsti dalla regolamentazione locale. Il posizionamento gerarchico della Funzione di Controllo dei Rischi trova formalizzazione nei singoli Regolamenti Aziendali.

Funzione di Conformità alle Norme (Funzione *Compliance*)

La Funzione *Compliance* presiede, secondo un approccio *risk based*, alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l'attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio (cfr. "Direttiva di Gruppo in materia di Gestione del rischio di non conformità"). Restano esclusi dal perimetro di competenza della Funzione *Compliance*, salvo l'espletamento dei compiti previsti dalle normative specifiche, tutti quegli ambiti normativi per i quali il presidio sui rischi è garantito da un'altra Funzione Aziendale di Controllo ovvero da Funzioni di Controllo istituite ai sensi di normativa primaria ("Organismo di Vigilanza 231" e "Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari", rispettivamente riferiti al D. Lgs. 231/2001 e alla L. 262/2005). In tale ambito, nel caso in cui le funzioni di cui sopra svolgano attività operative di primo livello in processi aziendali con un impatto rilevante in termini di conformità e reputazione del Gruppo, con particolare riguardo ai rapporti con la clientela, la Funzione *Compliance*, effettua controlli di secondo livello.

Posti tali principi, la Funzione *Compliance* è direttamente responsabile della gestione del rischio di non conformità per tutte le normative rientranti nel perimetro di attività della Capogruppo e delle Società controllate italiane del Gruppo sottoposte a vigilanza, compreso il Consorzio Operativo di Gruppo.

Fanno eccezione le aree normative "Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e Tutela ambientale" e "Tax Compliance" per le quali nell'ambito della Capogruppo e delle singole Società del Gruppo sono state individuate forme specifiche di Presidio Specializzato, in osservanza di quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza. In dette circostanze, la Funzione *Compliance* è tuttavia responsabile del complessivo governo del processo e, in collaborazione con le funzioni specialistiche incaricate, della definizione delle metodologie di valutazione del rischio di non conformità e dell'individuazione delle relative procedure, le quali sono anche sottoposte a verifica periodica, al fine di rilevarne la capacità di prevenzione del rischio di non conformità. In tale ambito sono inoltre attivati appositi meccanismi relazionali tra i Presidi Specializzati e la Funzione *Compliance*.

Tra gli adempimenti principali della Funzione *Compliance*, figurano:

- l'identificazione nel continuo delle norme applicabili alla banca e la misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;
- il governo delle diverse fasi del processo di gestione del rischio di non conformità;
- la determinazione nel continuo del livello di rischio inerente delle norme, l'*assessment* periodico sui processi aziendali e la determinazione del rischio residuo cui il Gruppo è esposto;
- il compito di proporre misure organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità e la verifica nel tempo della relativa efficacia;
- il presidio dei rischi di non conformità che impattano sui processi aziendali;
- la verifica che le procedure interne adottate siano adeguate per la prevenzione del rischio e il monitoraggio della loro corretta applicazione, con possibilità di richiederne l'adozione o la modifica alle altre Funzioni aziendali;
- il controllo di secondo livello su processi o funzioni operative per le quali assumono rilievo i rischi di non conformità;
- la valutazione *ex ante* della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi che la banca intenda sviluppare, intervenendo altresì nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse sia tra le diverse attività svolte dalla banca sia con riferimento ai dipendenti e agli esponenti aziendali;
- la consulenza e assistenza nei confronti degli organi aziendali nelle materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità; la collaborazione nell'attività di formazione pertinente alla funzione, anche al fine di diffondere una cultura aziendale improntata ai principi di onestà e correttezza.

Restano peraltro ferme le responsabilità della Funzione *Compliance* individuate da normative specifiche, quali, ad esempio, le discipline in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, di trasparenza delle operazioni, di correttezza delle relazioni tra banca e clienti, di operazioni con parti correlate, di attività di rischio e conflitti di interesse dei soggetti collegati.

Ai fini dell'esercizio delle proprie responsabilità, la Funzione *Compliance* ha accesso a tutte le attività della banca, centrali e periferiche, e a qualsiasi informazione rilevante, anche attraverso il colloquio diretto con il personale.

Con riferimento alla gestione dei rischi di non conformità, la Funzione *Compliance* predisponde appositi flussi informativi diretti agli organi aziendali. Tra questi presenta una relazione annuale, contenente le risultanze delle attività svolte, la quale è altresì inoltrata all'Autorità di Vigilanza.

Per la Capogruppo, la Funzione *Compliance* risponde gerarchicamente all'organo con funzione di gestione (Amministratore Delegato).

Il Gruppo opta per un modello di Funzione *Compliance* accentrato, che prevede l'erogazione – alle società italiane del Gruppo sottoposte a vigilanza, compreso il Consorzio Operativo di Gruppo – dei servizi afferenti il presidio della conformità alle norme con metodologie e modalità in linea con le prescrizioni

dell'Autorità di Vigilanza e sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti in materia di esternalizzazioni e di Sistema dei Controlli Interni. L'accentramento delle Funzioni *Compliance* in Capogruppo implica, oltre all'effettività e all'integrazione dei controlli, la nomina all'interno di ogni singola Società oggetto di accentramento di un Referente Locale, che riporta funzionalmente alla Funzione *Compliance* di Capogruppo. Con riferimento alle filiali estere è prevista una Funzione *Compliance* locale che riporta gerarchicamente alla Funzione *Compliance* di Capogruppo.

Funzione di Convalida Interna

La Funzione di Convalida Interna è tenuta a verificare nel continuo la coerenza dei sistemi di misurazione del rischio rispetto alle *policy* aziendali ed alla regolamentazione dell'Autorità di Vigilanza. La Funzione di Convalida Interna è responsabile della validazione dei modelli interni avanzati di Pillar I nonché di taluni di quelli di Pillar II individuati anno per anno nel *Validation Plan* approvato dal Consiglio di Amministrazione secondo un criterio di materialità. ed ha il compito di redigere l'informativa obbligatoria relativa ai modelli validati.

Nello svolgimento di tale attività la Funzione di Convalida Interna:

- verifica il processo di sviluppo dei modelli interni di misurazione dei rischi e dei connessi processi gestionali e di *data quality*, secondo un *framework* metodologico specifico sviluppato per ogni rischio in convalida;
- coordina le funzioni coinvolte nel processo di convalida che è volto a valutare l'accuratezza delle stime dei sistemi interni di misurazione dei rischi rilevanti non utilizzati a fini regolamentari e ad esprimere un giudizio in merito al regolare funzionamento, alla capacità predittiva e alla *performance* dei suddetti sistemi interni, agendo direttamente per quelli rientranti nel perimetro di rischi definito;
- monitora il corretto funzionamento dei modelli interni avanzati di misurazione dei rischi, valuta l'adeguatezza delle implementazioni atte a colmare eventuali carenze ed attiva i competenti organi qualora si ravvisino ritardi significativi nel completamento delle azioni correttive condivise;
- informa periodicamente gli organi aziendali in merito alle risultanze emerse nel corso delle proprie attività ed allo stato di avanzamento delle attività in *follow up*;
- svolge un ruolo di autorizzazione preventiva al rilascio in produzione di modifiche significative ai modelli, ai processi e/o alle procedure connesse ai rischi convalidati;
- redige una relazione annuale di convalida che riepiloga i risultati delle attività svolte nonché specifici rapporti di convalida relativi ai rischi con modello interno avanzato.

Per la Capogruppo, la Funzione di Convalida Interna, pur rispondendo gerarchicamente alla Funzione di Controllo dei Rischi, ha autonomia e indipendenza assicurate da meccanismi relazionali e di raccordo funzionale con gli organi aventi funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo.

Il Gruppo opta, per i rischi rientranti nel perimetro in corso di validazione, per un modello di convalida interna accentrato e declinato in coerenza con i contratti di esternalizzazione. A tal fine, la Funzione di Convalida Interna si avvale di Referenti Locali che garantiscono il supporto di volta in volta richiesto.

Funzione Antiriciclaggio

La Funzione Antiriciclaggio è tenuta a verificare nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di eteroregolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

A tal fine, la Funzione Antiriciclaggio provvede a:

- identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne e collaborare all'individuazione dei controlli interni e delle procedure finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei rischi in corso;

- verificare l' idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottate e proporre le modifiche organizzative e procedurali necessarie od opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi;
- prestare consulenza e assistenza agli organi aziendali e all' alta direzione; in caso di offerta di prodotti e servizi nuovi, la Funzione Antiriciclaggio effettua in via preventiva le valutazioni di competenza;
- verificare l' affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell' Archivio Unico Informatico aziendale;
- trasmettere mensilmente all' Unità di Informazione Finanziari (UIF) dati aggregati concernenti le registrazioni nell' Archivio Unico Informatico;
- curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;
- predisporre i flussi informativi diretti agli organi aziendali.

La Funzione Antiriciclaggio svolge inoltre le attività di:

- rafforzata verifica della clientela nei casi di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari nei casi di rapporti con clienti ad alto profilo di rischio e per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni professionali con persone politicamente esposte;
- segnalazione delle operazioni sospette.

La Funzione Antiriciclaggio sottopone all' approvazione del Consiglio di Amministrazione, un documento che definisce responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Il documento è costantemente aggiornato, disponibile e facilmente accessibile a tutto il personale dipendente.

La Funzione svolge le attività di valutazione di adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela nonché dei sistemi di rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette, all' efficace rilevazione delle altre situazioni soggette ad obbligo di comunicazione nonché all' appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa. L' esercizio di tali attività può essere svolto con l' ausilio di flussi informativi ricevuti dalle altre funzioni aziendali, mediante tecniche di monitoraggio a distanza o in loco su base campionaria.

La Funzione Antiriciclaggio monitora gli interventi di mitigazione del rischio di non conformità definiti nel piano annuale o scaturiti nel continuo dal governo dei processi, coinvolgendo le competenti Funzioni Aziendali per la realizzazione delle procedure (normativa interna, applicazioni informatiche, processi operativi, formazione e controlli).

La Funzione Antiriciclaggio con cadenza annuale presenta agli organi aziendali:

- una relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull' attività formativa del personale;
- il piano delle attività.

Per la Capogruppo, il responsabile della Funzione Antiriciclaggio riporta gerarchicamente al responsabile della Funzione di Controllo del Rischio.

L' autonomia e l' indipendenza della Funzione Antiriciclaggio sono assicurate da meccanismi relazionali e di raccordo funzionale con gli organi aventi funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo.

Il Gruppo opta per un modello decentrato, che prevede la presenza di un' apposita Funzione di Antiriciclaggio presso le singole società del Gruppo, svincolata da rapporti gerarchici con i responsabili delle strutture operative, con rapporto funzionale alla Funzione Antiriciclaggio di Capogruppo. Il posizionamento gerarchico della Funzione Antiriciclaggio delle società del Gruppo trova formalizzazione nei singoli regolamenti aziendali. Con riferimento alle filiali estere è prevista una Funzione Antiriciclaggio locale che riporta funzionalmente alla Funzione di Antiriciclaggio di Capogruppo.

* * * * *

Nel modello di Gruppo per specifici ambiti di competenza sono previste altre funzioni di controllo con responsabilità di presidio all'interno del Sistema dei Controlli Interni:

- la Funzione di Controllo del Rischio di Attendibilità dell'informativa (*ex* L. 262/05);
- la Funzione Pianificazione e Controllo di Gestione;
- la Funzione di Controllo del Rischio di Mancata Continuità Operativa;
- la Funzione di Controllo dei Rischi in Materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Funzione di Controllo del Corretto Trattamento dei Dati Personali;
- la Funzione di Controllo del Rischio di mancato presidio sulle attività esternalizzate;
- la Funzione Pianificazione e Controllo Costo Risorse Umane;
- il Presidio Sicurezza IT.

Le *policy*, le direttive di Gruppo e i regolamenti aziendali ne definiscono: il modello organizzativo, le responsabilità, i processi, i meccanismi operativi di raccordo con le altre funzioni aziendali ed i flussi informativi da produrre.

Per le società del Gruppo, sulla base dei criteri di proporzionalità, le attività sono assegnate ad unità organizzative delle stesse ovvero accentrate alle funzioni di Capogruppo. I criteri e le scelte delle singole società per i diversi ambiti, devono essere coordinate con la rispettiva funzione di Capogruppo, così come disciplinato dalle specifiche normative sulle singole materie. Deve comunque essere assicurato il rispetto delle leggi e delle norme regolamentari tempo per tempo vigenti, il principio di proporzionalità (livello di rischio gestito) e la funzionalità del sistema dei controlli (raggiungimento degli obiettivi). Nel caso di accentramento, devono essere redatti specifici accordi in coerenza con quanto previsto dalla "Policy in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali".

Le restanti funzioni aziendali garantiscono l'evoluzione del sistema in coerenza con le strategie di sviluppo e di diversificazione produttiva del Gruppo e con l'esigenza di sempre più elevati livelli di affidabilità dei processi di propria competenza da cui possono derivare rischi aziendali collegati all'attività caratteristica (di credito, di mercato, ecc.); inoltre, stimolano ed inducono il processo di aggiornamento dell'attività di controllo anche le dinamiche di taluni comparti, le decisioni di creare o trattare nuovi prodotti oppure la scelta di sviluppare ulteriori aree di affari.

12.4 VALUTAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E DI GESTIONE DEI RISCHI

Nel corso del 2017, il Consiglio di Amministrazione ha preso conoscenza della valutazione formulata dalla funzione Revisione Interna (Direzione *Chief Audit Executive*) sull'adeguatezza del sistema dei controlli - relativa al 2016 - nonché delle considerazioni al riguardo espresse dal Comitato Rischi, che ha reputato adeguati i processi e le attività svolte dalla Direzione *Chief Audit Executive* per addivenire a tale valutazione. Informative periodiche e regolari vengono fornite ai vertici aziendali sugli ambiti di attenzione emersi dall'esecuzione delle attività di *audit*.

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, approvato il piano di attività per il 2017 della Direzione *Chief Audit Executive*.

Nel corso del 2017, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre preso conoscenza delle valutazioni formulate dalle Funzioni Aziendali di Controllo di secondo livello con riferimento al 2016, ciascuna per il proprio ambito specifico di riferimento (*Relazione annua di Risk Management, Relazione annua di Compliance, Relazione annua di Convalida e Relazione annua di Antiriciclaggio*) e preso visione e approvato i piani annui di attività delle medesime funzioni per il 2017 (*Risk Plan, Compliance Plan, Validation Plan e Piano Antiriciclaggio*), come previsto dalla normativa. La programmazione delle attività tiene conto anche dei rilievi e delle carenze identificati dagli Organismi di Vigilanza (BCE, Banca d'Italia e Consob in *primis*) e dalla Funzione di Revisione Interna della Banca (Direzione *Chief Audit Executive*), nonché delle evoluzioni normative domestiche ed internazionali. Informative periodiche e regolari vengono fornite agli organi di vertice in materia di *Risk Management, Compliance, Convalida interna e Antiriciclaggio*.

12.5 SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI E DI CONTROLLO INTERNO SUL PROCESSO DI INFORMATIVA FINANZIARIA

Il modello metodologico per il presidio del rischio di attendibilità dell'informativa finanziaria del Gruppo Montepaschi è esplicitato nell'ambito della "Direttiva di Gruppo in materia di Gestione adempimenti prescrittivi per Legge n.262/2005 (Legge sul risparmio)" ed è stato sviluppato in coerenza con le metodologie "CoSo Framework" e il "COBIT Framework", per la componente IT, che costituiscono dei riferimenti di generale accettazione a livello internazionale.

Tale modello, integrato nel complessivo Sistema di Controllo Interno, ha l'obiettivo di garantire l'attendibilità, l'accuratezza, l'affidabilità e la tempestività dell'informativa finanziaria e contribuisce, quindi, al rafforzamento della *governance* dei controlli.

Il Gruppo Montepaschi è tenuto all'applicazione del disposto normativo della L. 262/2005, nel duplice ambito del bilancio individuale di BMPS e del bilancio consolidato di Gruppo. In quest'ottica, le società del Gruppo hanno recepito la normativa e gli indirizzi emanati dalla Capogruppo ed hanno definito ruoli, responsabilità e comportamenti attesi sulle rispettive materie di competenza.

Nella *Policy* di Gruppo in materia di Sistema dei Controlli Interni sono state definite le modalità di coordinamento e collaborazione tra funzioni con compiti di controllo e organi aziendali, le modalità di coordinamento tra tutte le funzioni con compiti di controllo ed i flussi informativi tra organi e funzioni di controllo. Il coordinamento è garantito dal ruolo dell'Amministratore Incaricato e dalla presenza del Comitato per il Coordinamento delle Funzioni con compiti di controllo, nonché, dalla gestione coordinata ed integrata delle "aree di miglioramento".

12.6 FASI DEL SISTEMA ESISTENTE IN RELAZIONE AL PROCESSO DI INFORMATIVA FINANZIARIA

I modelli di riferimento sopracitati e l'approccio metodologico del Gruppo Montepaschi si basano su due presupposti fondamentali:

- l'esistenza di un adeguato sistema di controlli interni a livello societario funzionale a ridurre i rischi di errori e i comportamenti non corretti ai fini dell'informativa contabile e finanziaria (*Entity Level Control - ELC*);
- il presidio e mantenimento di adeguati processi sensibili ai fini dell'informativa finanziaria, attraverso la formalizzazione delle attività e dei controlli e la verifica nel tempo della loro adeguatezza ed effettiva applicazione.

L'approccio metodologico è stato sviluppato secondo una successione di macro-fasi di lavoro propedeutiche al rilascio dell'attestazione, di seguito indicate:

- individuazione del perimetro "sensibile" di applicazione (Società e Conti/Processi);
- valutazione dei processi amministrativo contabili rilevanti⁽⁸⁾ (*Risk & Control Assessment*⁽⁹⁾). I processi selezionati sono valutati in termini di rischiosità potenziale ai fini dell'informativa finanziaria;
- valutazione del sistema informatico (*Information Technology General Controls - ITGC*). Consiste nella valutazione dell'insieme di regole dell'infrastruttura tecnologica e degli applicativi informatici a supporto dei processi amministrativo contabili. A tal fine il Gruppo Montepaschi ha scelto di richiedere ad un *auditor* indipendente l'attestazione ISAE 3402 *Type II* relativa alla valutazione sul disegno e sull'effettivo funzionamento del Sistema di Controllo in ambito IT della *service organization* (Consorzio Operativo di Gruppo);
- valutazione dell'efficacia/effettiva applicazione dei Controlli Chiave⁽¹⁰⁾ nel corso del periodo di riferimento svolta dalla struttura del Dirigente Preposto ed integrata da due attestazioni ISAE 3402

⁽⁸⁾ La rilevanza dell'informazione è valutata con riferimento al possibile effetto che la sua omissione o errata rappresentazione può determinare nelle decisioni dei soggetti cui la stessa è comunicata tramite il bilancio.

⁽⁹⁾ Nel Gruppo Montepaschi, l'*assessment* dei rischi L. 262/05 si colloca nell'ambito della "multi *Compliance* integrata" (Rischi operativi; D.Lgs. 231/01).

relative ai servizi amministrativo-contabili: la prima, *Type II*, riguarda gli ambiti: Amministrazione e Contabilità, Carte di Credito, Incassi e Pagamenti e Operatività di Rete gestiti da FRUENDO S.r.l. per conto del Gruppo Montepaschi; la seconda, *Type II*, ha per oggetto gli ambiti Finanza e Contabilità gestiti dall'Area Servizi Specialistici per il *business* della Banca;

- *Entity Level Control* - ELC. In coerenza con il *framework* di riferimento, il modello del Sistema dei Controlli Interni del Gruppo Montepaschi prevede la verifica, in via continuativa, della presenza di adeguati sistemi di *governance* a livello societario e di Gruppo;
- gestione dei risultati delle valutazioni. Conseguentemente alle attività di valutazione e verifica sopra descritte, si definiscono le eventuali azioni di mitigazione.

Al fine di supportare ulteriormente il processo sopra descritto, è stato implementato un sistema di sub - attestazione che ha lo scopo di attuare una maggiore sensibilizzazione e responsabilizzazione di tutte le strutture di Gruppo coinvolte, sia in termini di monitoraggio della qualità delle informazioni prodotte, che di asseverazione delle stesse verso il Dirigente Preposto.

I flussi informativi con i risultati dell'attività svolta sono comunicati periodicamente al Comitato Rischi e al Consiglio di Amministrazione da parte del Dirigente Preposto, a supporto delle attestazioni all'informativa contabile.

12.7 RUOLI E FUNZIONI COINVOLTE NEL PROCESSO DI INFORMATIVA FINANZIARIA

Nel rispetto delle regole e del processo di controllo sopra descritto è stato adottato un modello organizzativo che vede coinvolte diverse funzioni e strutture cui sono demandate attività e ruoli specifici.

- Funzione Controlli L. 262/2005

La funzione è la struttura di supporto al Dirigente Preposto nella gestione operativa, nell'aggiornamento e nel monitoraggio del processo di compliance L. 262/2005 per il Gruppo. In tale ambito svolge autonome verifiche al fine di accertare l'efficacia dei controlli previsti sulle procedure amministrativo contabili e l'effettiva applicazione degli stessi.

- Funzione di Revisione Interna

La funzione interagisce con il Dirigente Preposto nella valutazione dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni (ELC) e del presidio dei rischi relativamente ai processi amministrativo contabili.

La stessa funzione provvede a fornire al Dirigente Preposto informative utili sulle evidenze emerse, nell'ambito della propria operatività, con riferimento ai rischi ed all'adeguatezza del sistema dei controlli sul processo amministrativo-contabile.

- Funzione Organizzazione

La Funzione Organizzazione della Capogruppo e le funzioni organizzative delle società del Gruppo provvedono all'analisi e alla manutenzione della documentazione (normativa operativa) dei processi di Gruppo.

- Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi

Il Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi gestisce, governa, coordina e controlla la corretta operatività dei sistemi ICT del Gruppo. Al fine di garantire la coerenza con le metodologie identificate dal modello del Dirigente Preposto (COBIT) si avvale dell'attestazione ISAE 3402 richiamata al punto 12.6.

- Referenti Locali 262 presso le società che rientrano nel perimetro

All'interno di ogni azienda del Gruppo coinvolta nel perimetro 262 non è, di norma, nominato un Dirigente Preposto ma è tuttavia identificato un Referente Locale a supporto del Dirigente Preposto. Tra le responsabilità dei Referenti Locali vi è quella relativa al processo di *sub*-attestazione che si conclude con il

(10) Sono considerati "chiave" quei controlli la cui assenza o inadeguatezza possa di per sé determinare un impatto significativo sulla corretta rappresentazione dell'informativa finanziaria.

formale rilascio di una lettera di attestazione approvata dall'organo amministrativo della società e indirizzata al Dirigente Preposto della Capogruppo, in cui si dichiara, tra l'altro, la conformità dei dati trasmessi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

12.8 AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

In coerenza con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 22 dicembre 2017, in avvio del nuovo mandato dell'organo consiliare, ha confermato quale Amministratore Incaricato l'Amministratore Delegato Marco Morelli, al quale sono stati altresì riconfermati i compiti e le funzioni già attribuitegli per il medesimo incarico per il precedente periodo del 2017, relativi a:

- l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall'Emittente e dalle sue controllate, da sottoporre periodicamente all'esame del Consiglio di Amministrazione;
- l'esecuzione delle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, curando la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e la costante verifica della sua adeguatezza ed efficacia;
- l'adattamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
- la facoltà di richiedere alla funzione di Revisione Interna lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Rischi e al Presidente del Collegio Sindacale;
- il compito di riferire tempestivamente al Comitato Rischi (o al Consiglio di Amministrazione) in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, affinché il Comitato (o il Consiglio) possa prendere le opportune iniziative.

L'Amministratore Incaricato, nel 2017, ha rivestito un ruolo di coordinamento nel contesto delle attività svolte per l'esecuzione degli interventi progettuali connessi alle novità introdotte dalle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di governo societario. In tale contesto è stato costantemente informato sulle attività svolte dal Comitato gestionale per il Coordinamento delle funzioni con compiti di controllo, in materia di:

- verifica costante dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- monitoraggio nel continuo delle attività di mitigazione individuate per la gestione dei *Gap* emersi nell'ambito delle verifiche svolte da organismi di vigilanza, sia interni che esterni alla Banca;
- piani e relazioni annuali sul Sistema dei Controlli Interni.

12.9 LA FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA

La funzione di Revisione Interna della Capogruppo è assegnata alla Direzione *Chief Audit Executive* che svolge un'attività indipendente ed obiettiva volta a controllare da un lato, in un'ottica di terzo livello, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi e, dall'altro, a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del Sistema dei Controlli Interni, portando all'attenzione degli organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi; sulla base dei risultati dei propri controlli formula raccomandazioni agli organi aziendali.

A decorrere dal 15 novembre 2016, il responsabile della Direzione *Chief Audit Executive*, ovvero il *Chief Audit Executive*, è il **Dott. Pierfrancesco Cocco**.

La Direzione *Chief Audit Executive* riporta gerarchicamente al Consiglio di Amministrazione, comunica direttamente i risultati delle attività di revisione e le valutazioni agli Organi di Controllo (Collegio Sindacale e

Organismo di Vigilanza 231/2001) nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Comitato Rischi e all'Amministratore Delegato/Amministratore Incaricato. La Direzione *Chief Audit Executive* non dipende gerarchicamente da alcuna area operativa ed ha accesso ai dati aziendali e a tutte le attività, comprese quelle esternalizzate, svolte dalla Banca.

La Certificazione di Qualità della Funzione IA (prevista dagli *standard* di *internal audit* con cadenza almeno quinquennale) conclusasi nel mese di febbraio 2015, con riferimento al precedente esercizio 2014 e condotta da parte di una società esterna qualificata, attesta che la Direzione *Chief Audit Executive* svolge le attività assegnate mirando all'efficienza e all'efficacia dell'organizzazione e realizzando la *mission* sancita nel proprio mandato (giudizio attribuito "generalmente conforme", massimo nella scala utilizzata).

Nel corso del 2017 è stato effettuato un *follow up* sulla certificazione da parte della Società di Revisione, con l'obiettivo principale di rivisitazione del *framework* metodologico di valutazione dello SCI in un'ottica SREP oriented.

Le aree di miglioramento individuate hanno riguardato:

- a livello metodologico, la ricalibrazione dell'attuale modello di valutazione dei singoli interventi, la definizione di un *framework* metodologico che consenta di addivenire ad una valutazione del sistema dei controlli interni della Direzione Territoriale (stante il nuovo modello adottato per la revisione delle strutture periferiche di rete) e la definizione di un *framework* metodologico ed operativo a supporto delle nuove attività di data *quality validation* richieste dalla Vigilanza;
- a livello strumentale e tecnologico, il cambiamento in atto del contesto di riferimento e le rinnovate aspettative da parte del *Supervisor* europeo, hanno richiesto alla funzione *internal audit* di estendere la propria attività di revisione interna a temi innovativi, che a loro volta presuppongono l'adozione di strumenti e tecniche di audit innovativi e orientate al nuovo SREP, evolvendo in tale ottica anche il sistema informativo di *audit*.

L'autonomia e l'indipendenza sono assicurate da meccanismi relazionali e di raccordo con gli organi collegiali aventi funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo di seguito descritti:

- nomina/revoca del *Chief Audit Executive* da parte del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Rischi, avvalendosi del contributo del Comitato Nomine e sentito il Collegio Sindacale;
- assetto retributivo del *Chief Audit Executive* della Capogruppo deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, su proposta del Comitato Remunerazione e con il parere preventivo del Comitato Rischi;
- determinazione dell'*audit plan* da parte del Consiglio di Amministrazione, su proposta della Direzione *Chief Audit Executive* e previo esame degli Organi di Controllo;
- possibile attivazione delle revisioni interne dagli Organi di Controllo, Comitato Rischi, Organismo di Vigilanza 231/2001, Amministratore Incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- rendicontazione dell'attività agli Organi di Controllo e, almeno annualmente, una relazione sulla valutazione sul sistema dei controlli al Consiglio di Amministrazione;
- composizione e dimensionamento della struttura da parte del Consiglio di Amministrazione, sulla base della relazione della Direzione *Chief Audit Executive*, previo parere degli Organi di Controllo;
- approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle linee guida cui ispirare la gestione delle risorse destinate alla funzione di *internal auditing* del Gruppo (selezione, formazione, sistema premiante) e delle risorse economiche assegnate, sulla base della relazione della Direzione *Chief Audit Executive*, previo parere degli Organi di Controllo;
- i criteri di remunerazione del personale della funzione di *internal auditing* della Capogruppo, definiti dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Funzione Risorse Umane e sentito il Comitato Rischi, non ne compromettono l'obiettività e concorrono a creare un sistema di incentivi specifico, differente da quello previsto per le altre funzioni, coerente con le finalità della funzione svolta e non correlato al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Tali aspetti sono riportati nel Regolamento n. 1 – Organizzazione della Banca MPS che definisce il modello e l'assetto organizzativo della Banca, identificando le responsabilità assegnate alle strutture.

Varato, in data 18 settembre 2017, un primo *step* del nuovo assetto organizzativo che, in un'ottica di maggiore efficacia della funzione di *internal audit*, ha previsto la costituzione del Servizio *Corporate & Control Governance Audit* (assunto *ad interim* dal responsabile dell'Area Revisione Specialistica) e la razionalizzazione delle strutture preesistenti.

Per l'assolvimento dei compiti di propria pertinenza la Direzione *Chief Audit Executive* dispone di risorse finanziarie dedicate, la cui quantificazione ricade nell'ambito dell'annuale processo di previsione (*budget*).

In particolare, nel 2017 sono stati stanziati a *budget* per la struttura:

- per la realizzazione, l'aggiornamento e lo sviluppo di strumenti informativi a supporto dell'attività di *audit*, Euro 300 mila circa, nell'ambito del cosiddetto “*Master Plan ICT*”, inerenti sia le spese di manutenzione che di sviluppo, stimati e gestiti direttamente dal Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi, con il supporto di società esterne per ambiti specifici;
- per consulenze esterne su attività progettuali per la conduzione dell'attività di *audit* ordinaria, Euro 100 mila nell'ambito del cosiddetto “*Master Plan Consulenze*”;
- per attività destinate allo sviluppo formativo delle risorse Euro 15mila per *membership collective* utili al costante aggiornamento professionale;
- in ottica di conformità alla Circolare 285/2013 di Banca d'Italia e al fine di garantire il corretto funzionamento dell'*internal audit* in termini di riservatezza, tempestività e indipendenza è stato stanziato un fondo straordinario pari a Euro 350 mila.

La funzione incentiva la crescita professionale delle proprie risorse permettendo il conseguimento opportune certificazioni e qualifiche professionali come quella di *Certified Internal Auditors* (cd. CIA). Il programma biennale di certificazione è stato avviato nel 2016 per un gruppo di 24 risorse; a fine 2017 risultavano già sei risorse certificate e le restanti in corso di certificazione.

Nel corso del 2017 la Direzione *Chief Audit Executive* ha posto particolare attenzione ad analizzare e approfondire i principali processi di gestione dei rischi creditizi, finanziari e operativi. Le attività di revisione hanno riguardato infatti il processo creditizio - in linea con quanto ha caratterizzato gli ultimi anni - a cui nel 2017 si è in particolare affiancata la verifica del funzionamento della macchina operativa e dei processi IT che hanno evidenziato gli esiti più significativi. Rilevanza hanno altresì assunto nell'anno le attività inerenti i controlli di I livello (in particolare su Credito e Servizi di investimento) e quelli di II livello (*Antiriciclaggio* e *Compliance*). Inoltre, per sostenere e sviluppare la cultura del rischio aziendale, sono proseguite le verifiche sul processo di *origination* del credito su richiesta del Collegio Sindacale. Rilevante infine, l'attività legata alla prevenzione e all'indagine sul tema delle frodi interne. Sono stati effettuati tutti gli interventi “obbligatori” (ex regolamentazione) e, altresì, contemplate le verifiche ai fini del conseguimento delle attività richieste dalla BCE (completamento delle 31 Raccomandazioni OSI-34-35 – ARGO 2 - su rischio di credito e *finding* e raccomandazioni conseguenti alla OSI-32-33 su *governance* e *risk management*).

Nel complesso, le attività condotte nel 2017 sono risultate in linea con il piano di *audit* approvato ad inizio anno dal Consiglio di Amministrazione.

È risultato, inoltre, rilevante l'impegno dedicato all'esecuzione delle attività di *follow up*, ritenendo il seguito della rimozione delle criticità evidenziate un fattore fondamentale per l'efficienza/efficacia dello SCI. Gli ambiti di miglioramento rilevati nel corso delle medesime attività di *audit* hanno indirizzato le azioni di mitigazione dei rischi delle funzioni aziendali; l'implementazione operativa delle stesse è oggetto di sistematico monitoraggio, periodicamente rappresentato ai vertici aziendali.

Come di consueto, sono stati assicurati flussi informativi agli organi aziendali in coerenza con le regole di *corporate governance* vigenti, con le previsioni della *Policy* sul Sistema dei Controlli Interni e con i criteri di distribuzione definiti.

12.10 MODELLO ORGANIZZATIVO ex D.Lgs. 231/2001

Il modello organizzativo adottato dalla Banca ai fini della prevenzione dei rischi ex D.Lgs. 231/2001 contiene le regole deontologiche ed operative atte a prevenire i reati rilevanti ai sensi del citato Decreto.

SM

Il modello è aggiornato periodicamente, oppure ad evento, al verificarsi di prestabiliti casi di necessità, quali la rilevazione della non idoneità del modello medesimo a prevenire i reati ex D.Lgs. 231/2001, le modifiche rilevanti, eventualmente intervenute, nella struttura organizzativa o nei processi e/o l'inserimento di nuovi reati nell'ambito di applicazione del decreto.

In aderenza a quanto precede, a seguito dell'ampliamento del novero dei reati presupposto (reati ambientali, corruzione privata, etc.) e delle modifiche organizzative apportate negli assetti aziendali della Banca, nonché degli sviluppi giurisprudenziali e dottrinali in tema di modelli organizzativi, il Consiglio d'Amministrazione, in data 14 ottobre 2016, ha deliberato l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (nel seguito il "Modello") già vigente, costituito dai seguenti documenti:

- *Direttiva per la prevenzione dei rischi ex D.Lgs. 231/2001 ("Direttiva 231")* pubblicata sul sito della Banca, www.gruppomps.it - *Corporate Governance - Modello di governance*;
- *Protocolli di controllo ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2001*;

Codice Etico di Gruppo, pubblicato sul sito della Banca, www.gruppomps.it - *Corporate Governance - Modello di governance*.

In particolare, i Protocolli di controllo allegati alla *Direttiva 231* esplicitano, per ogni unità organizzativa aziendale, i reati presupposto teoricamente commissibili, i presidi di controllo in essere, i principi di comportamento da tenere nello svolgimento delle attività sensibili ed i riferimenti alla normativa interna aziendale che disciplina la materia.

Il citato aggiornamento del Modello si è reso necessario in ragione dei mutati assetti organizzativi delle strutture aziendali, nonché ai fini del recepimento delle modifiche intervenute nel perimetro dei reati "presupposto". Nel 2017 la Funzione *Compliance* unitamente al Servizio *Knowledge Management* e Formazione Risorse Umane, al fine di recepire le novità normative (in tema di nuovi reati 231) e aziendali (in relazione agli emendamenti apportati al Modello 231), hanno provveduto all'aggiornamento anche del corso di formazione in tema di "Responsabilità amministrativa degli enti" fruibile in modalità on line da tutti i dipendenti/dirigenti.

Si precisa che le società del Gruppo Montepaschi hanno a loro volta adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

In conformità con quanto disposto dal citato Decreto, è altresì costituito in Banca Monte dei Paschi di Siena un Organismo di Vigilanza 231 cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché quello di curarne l'aggiornamento.

A riguardo, il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella seduta del 20 aprile 2015, ha confermato l'attribuzione dei compiti di presidio della materia di cui al D.Lgs. 231/2001 in seno ad una struttura collegiale *ad hoc*, distinta dal Collegio Sindacale, con le caratteristiche (in termini di funzioni, attività, composizione e modalità di funzionamento) disciplinate nell'attuale Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza 231 ("OdV 231" o "Organismo"). In particolare il Consiglio ha ritenuto opportuno costituire un OdV 231 di natura "mista" composto da almeno tre membri, di cui due professionisti esterni e un consigliere di amministrazione con caratteristiche di indipendenza secondo i requisiti indicati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Il Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2017 ha deliberato la costituzione del nuovo Organismo che risulta così costituito:

- Prof. Giovanni Aspes;
- Avv. Salvatore Messina;
- Dott.ssa Stefania Petruccioli (amministratore indipendente).

In relazione agli argomenti in discussione, possono essere chiamati a partecipare ai lavori dell'OdV 231 anche dirigenti e dipendenti della Banca, nonché soggetti terzi. L'Organismo può altresì avvalersi di consulenti esterni, a spese della Banca.

Il Coordinatore dell'Organismo può invitare alle proprie sedute il Presidente del Collegio Sindacale, o fare intervenire su delega di questi un membro del Collegio medesimo. Sempre allo scopo di garantire il più completo svolgimento delle funzioni di controllo normativamente affidate al Collegio Sindacale, il

Coordinatore dell'OdV 231 dispone per la trasmissione al Presidente del Collegio Sindacale, una volta approvati, dei verbali delle riunioni dell'Organismo.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV 231 impronta la propria azione ai principi di indipendenza, autonomia e continuità; è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ivi compreso il potere di chiedere e di acquisire informazioni da ogni livello e settore operativo della Banca, avvalendosi delle competenti funzioni della Banca.

Nell'adempimento dei propri compiti, l'OdV 231, in particolare:

- valuta l'adeguatezza del Modello, ossia la sua sostanziale capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non conformi alla normativa;
- vigila sull'effettività del Modello, verificando la coerenza tra i comportamenti concreti e il Modello, e segnala al Consiglio ed al Collegio Sindacale le violazioni delle previsioni contenute nel Modello;
- analizza il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello, in particolare con specifico riferimento ai mutamenti ambientali e alle fattispecie di rischio di nuova insorgenza;
- cura l'aggiornamento del Modello, presentando proposte di adeguamento al Consiglio, e verificando l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni adottate;
- ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 231/2007 (Normativa antiriciclaggio) vigila sull'osservanza delle norme in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e adempie, unitamente al Collegio Sindacale, agli obblighi previsti da detto art. 52 del D.Lgs. 231/2007;
- promuove le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello da parte di tutto il personale della Banca, pianifica e monitora la relativa attività formativa a seguito di modifiche e/o integrazioni significative del Modello adottato;
- predispone, con periodicità annuale, un programma delle attività di verifica da svolgere avvalendosi del supporto delle funzioni di controllo interno della Banca, informandone il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;
- almeno semestralmente, riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta in tempo utile per l'esame della documentazione in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione finanziaria semestrale della Banca.

Il Consiglio attribuisce annualmente all'OdV 231 la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'acquisizione dei servizi e delle consulenze utili all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 231/2001 l'OdV 231 è destinatario degli obblighi di informazione previsti nel Modello, con particolare riguardo alla segnalazione di notizie relative alla commissione o tentativo di commissione dei reati nell'interesse o a vantaggio della Banca indicati nel decreto stesso, oltre che alle eventuali violazioni delle regole di condotta previste dal Modello 231. Al fine di tutelarne la piena autonomia e la riservatezza, la segnalazione può essere effettuata direttamente all'OdV 231, utilizzando l'apposito canale previsto nel portale Intranet della Banca ovvero casella di posta elettronica.

L'OdV 231 svolge, inoltre, la funzione di indirizzo per la realizzazione e l'aggiornamento dei Modelli delle società del Gruppo Montepaschi e di coordinamento dei relativi Organismi di Vigilanza. Nel corso dell'anno, l'OdV 231 ha ricevuto, da parte degli "Organismi di Vigilanza 231" delle varie Aziende del Gruppo le informative periodiche in merito alle attività di controllo svolte relativamente all'osservanza e rispondenza dei propri Modelli Organizzativi 231/2001.

12.11 SOCIETÀ DI REVISIONE

L'Assemblea del 29 aprile 2011, su proposta motivata dell'organo di controllo, ha conferito l'incarico di revisione legale dei conti alla società Ernst & Young S.p.A., approvato il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico ed i criteri per l'eventuale adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell'incarico. La durata dell'incarico è di nove esercizi con scadenza fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019.

12.12 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Come noto, la Legge 262 del 28 dicembre 2005 (e successive modifiche) "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" con l'inserimento nel TUF dell'art. 154-*bis* ha introdotto nell'organizzazione aziendale delle società quotate in Italia, la figura del Dirigente Preposto cui è affidata la responsabilità di predisporre la redazione della documentazione contabile dell'impresa.

In relazione al disposto normativo, lo Statuto della Banca prevede che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale e previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendo tra i Dirigenti della società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge.

Il Dirigente Preposto predispone adeguate procedure contabili e amministrative per la formazione del bilancio e attesta, con apposita relazione allegata al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato, l'adeguatezza del sistema di controllo interno, relativamente alle procedure amministrative contabili e l'effettiva applicazione delle stesse nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti contabili.

L'attestazione è resa unitamente al Consiglio di Amministrazione.

Lo stesso Dirigente Preposto per gli atti, le comunicazioni e l'informativa contabile (anche infrannuale) diffusi al mercato, predispone, altresì, una dichiarazione che ne attesta la corrispondenza ai libri, alle scritture contabili ed alle risultanze documentali.

In recepimento delle disposizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, approvato, attraverso un'apposita Direttiva, un modello interno di approccio alla valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno amministrativo contabile ed alla verifica della sua efficacia; tale modello prende a riferimento i principali *framework* a livello internazionale (COBIT e CoSo *Report*).

Nell'ambito di questa Direttiva e per le citate finalità sono stati conferiti al Dirigente Preposto, adeguati poteri e mezzi: fra questi ultimi il Dirigente Preposto ha la facoltà sia di organizzare un'adeguata struttura nell'ambito della propria area di attività, nonché di predisporre specifici budget dedicati, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione attraverso i processi ordinari di gestione delle risorse umane e finanziarie.

L'attuale Dirigente Preposto è il **Dott. Nicola Massimo Clarelli**, nominato dal Consiglio di Amministrazione con decorrenza dal 26 novembre 2016.

Si riporta un breve *Curriculum Vitae* del Dott. Clarelli dal quale emergono la competenza e l'esperienza maturate: laureato con lode in Economia Aziendale presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. Dal 1998 al 2003 è *supervisor* nell'ambito della Revisione Contabile presso Arthur Andersen S.p.A. - Financial Services Industry, dove assume la direzione di *team* multidisciplinari per la revisione dei bilanci di impresa e consolidati di primari gruppi bancari. Dal 2003 al 2011 ricopre la carica di *senior manager* presso Deloitte Consulting - Strategy & Operations. Dal 2006 è dottore commercialista e revisore contabile. Entra in BMPS nel 2011 come responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità, assumendo la responsabilità sulla redazione del bilancio individuale e consolidato della Banca. Dal 2015 è responsabile dell'Area Amministrazione e Bilancio.

Il Dirigente Preposto ha provveduto ad emettere le attestazioni e le dichiarazioni richieste, mantenendo, nell'ambito della propria attività, tutti quei contatti e relazioni con gli altri organismi di controllo esterni ed interni, quali il Collegio Sindacale, la Società di Revisione, le Autorità di Vigilanza, il Comitato Rischi, il Comitato per il Coordinamento delle Funzioni con compiti di Controllo, la Direzione *Chief Audit Executive*.

12.13 MODALITÀ DI COORDINAMENTO E COLLABORAZIONE TRA LE FUNZIONI CON COMPITI DI CONTROLLO E ORGANI AZIENDALI

La Capogruppo, nel quadro dell'attività di direzione e coordinamento del Gruppo, dota lo stesso di un sistema unitario di controlli interni che consenta l'effettivo controllo sia sulle scelte strategiche del Gruppo nel suo complesso, sia sull'equilibrio gestionale delle singole componenti.

In tale contesto la Capogruppo esercita un'attività di controllo:

- strategico, sull'evoluzione delle diverse aree di attività in cui il Gruppo opera e dei rischi incombenti sulle attività esercitate;
- gestionale, volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale sia delle singole società sia del Gruppo nel suo insieme; a tal fine, la Capogruppo sovrintende la predisposizione di piani, programmi e *budget* (aziendali e di Gruppo) e, mediante l'analisi delle situazioni periodiche, dei conti infra-annuali, dei bilanci di esercizio delle singole società e di quelli consolidati;
- tecnico-operativo, finalizzato alla valutazione dei vari profili di rischio apportati al Gruppo dalle singole controllate e dei rischi complessivi del Gruppo.

All'interno del sistema unitario di controlli interni di Gruppo, la Capogruppo sovrintende e definisce:

- le procedure formalizzate di coordinamento e collegamento fra le società appartenenti al Gruppo e la Capogruppo per tutte le aree di attività;
- il meccanismo di integrazione dei sistemi informativi e dei processi di gestione dei dati, anche al fine non solo di garantire l'affidabilità delle rilevazioni su base consolidata, ma anche di raggiungere gli obiettivi di sicurezza informatica e di continuità operativa definiti per l'intero Gruppo e le singole componenti;
- i flussi informativi periodici che consentono l'effettivo esercizio delle varie forme di controllo su tutte le componenti del Gruppo;
- le procedure che garantiscono, a livello accentrato, un efficace processo unitario di gestione dei rischi del Gruppo a livello consolidato;
- sistemi per monitorare i flussi finanziari, le relazioni di credito (in particolare le prestazioni di garanzie) e le altre relazioni fra i soggetti componenti il Gruppo.

La Capogruppo è inoltre responsabile della formalizzazione e della promulgazione a tutte le società del Gruppo dei criteri che presidono le diverse fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi al fine di presidiare in un'ottica di Gruppo, il perseguimento di obiettivi comuni.

Al fine di valutare l'efficacia dello SCI, la funzione di Revisione Interna della Capogruppo effettua periodicamente verifiche in loco sulle componenti del Gruppo, tenuto conto della rilevanza delle diverse tipologie di rischio assunte dalle diverse entità.

Gli organi aziendali e le Funzioni con Compiti di Controllo promuovono le soluzioni più efficaci ed efficienti volte a sviluppare possibili sinergie tra gli stessi nella gestione dei rischi ed a favorire il dialogo tra di loro, nel rispetto delle rispettive competenze e dei principi di indipendenza e separazione.

All'interno del Sistema dei Controlli Interni del Gruppo il coordinamento tra i diversi attori è garantito:

- dal ruolo dell'Amministratore Incaricato, che ha la responsabilità dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- dal Comitato per il Coordinamento delle Funzioni con compiti di Controllo, che ha il compito di assolvere e dare concreta attuazione nel continuo al più ampio tema del coordinamento tra tali Funzioni;
- dalla collaborazione tra le Funzioni Aziendali di Controllo, e tra quest'ultime e le Funzioni di Controllo, anche tramite l'interazione e la partecipazione ai Comitati di Gestione allo scopo di gestire in modo integrato i rischi cui è esposto il Gruppo;
- dalla gestione coordinata delle aree di miglioramento rivenienti dalle Funzioni Aziendali di Controllo, dalle Funzioni di Controllo e dalle Autorità di Vigilanza con l'intento di valutarne la rilevanza e conseguentemente definire le strategie di intervento complessive;
- dal coordinamento nelle attività di *reporting*, interrelazione e comunicazione con le Autorità di Vigilanza in materia di Sistema dei Controlli Interni;

- da strumenti di *reporting* in grado di garantire:
 - una costante, pervasiva ed omogenea informativa riguardo i profili di rischio a cui è esposta la banca e alle modalità attraverso le quali gli stessi sono presidiati;
 - che le anomalie riscontrate siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati (agli organi aziendali, se significative) in grado di attivare tempestivamente gli opportuni interventi correttivi;
 - mappatura e tassonomia univoca dei processi e dei rischi aziendali completa, adeguatamente strutturata e qualitativamente rispondente ai fabbisogni di efficacia e di efficienza richieste dalle singole funzioni in grado di consentire un continuo ed aggiornato allineamento dei processi all'interno del Gruppo e l'adozione di un linguaggio comune;
 - metriche di valutazioni, che, seppur diverse tra le funzioni aziendali con compiti di controllo, garantiscono comunque la diffusione di un linguaggio comune nella gestione dei rischi.

La Capogruppo, inoltre, al fine di garantire il coordinamento tra le Funzioni Aziendali di Controllo e le Funzioni di Controllo della Capogruppo e delle altre società del Gruppo, ha istituito il "Comitato per il Coordinamento delle Funzioni con compiti di controllo".

Il ruolo di Coordinatore del Comitato è stato assunto dal *Chief Audit Executive* in linea con quanto previsto del Regolamento n. 1 – Organizzazione della Banca MPS.

L'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi è tenuto costantemente informato anche attraverso la ricezione dei verbali del suddetto Comitato.

Il Comitato, si configura come un momento di sintesi e di confronto tra le varie Funzioni con Compiti di Controllo al fine di:

- condividere aspetti operativi e metodologici per individuare possibili sinergie ed evitare potenziali sovrapposizioni o duplicazioni di attività;
- definire fasi e tempistiche necessarie a governare le complessive attività di pianificazione e rendicontazione nei confronti degli organi aziendali;
- monitorare i piani annuali delle funzioni con compiti di controllo;
- coordinare le diverse iniziative progettuali connesse allo SCI con l'intento di ottimizzare gli interventi identificando possibili sinergie, sovrapposizioni ed aree di razionalizzazione in ottica di costi/benefici;
- condividere le "aree di miglioramento" rivenienti da tutte le funzioni con compiti di controllo e dalle Autorità di Vigilanza con l'intento di valutarne la rilevanza e conseguentemente definire le strategie di intervento complessive in ottica integrata di gestione dei *gap*;
- monitorare periodicamente il processo di soluzione delle anomalie rilevate e formalizzate dalle funzioni medesime alle funzioni centrali;
- risolvere i conflitti sull'attribuzione di *ownership* della rimozione dei *gap*.

La circolazione di informazioni tra gli organi aziendali e le funzioni con compiti di controllo rappresenta una condizione imprescindibile affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dello SCI. Inoltre, la predisposizione di flussi informativi adeguati ed in tempi coerenti con la rilevanza e la complessità delle informazioni, assicura la piena valorizzazione dei diversi livelli di responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale. In tal senso il Gruppo si è dotato di una mappatura dei flussi informativi volta a garantire "una proficua interazione nell'esercizio dei compiti (indirizzo, di attuazione, di verifica e di valutazione)" fra gli attori che costituiscono lo SCI del Gruppo. All'interno di tale mappatura sono identificati:

- i flussi verticali, ovvero informazioni strutturate e formalizzate, scambiate tra gli organi aziendali e le funzioni con compiti di controllo;

- i flussi orizzontali, ovvero informazioni strutturate e formalizzate, scambiate tra le Funzioni Aziendali di Controllo e le altre Funzioni di Controllo, sia tra le funzioni con compiti di controllo ed i comitati con compiti di gestione.

Per ogni flusso informativo identificato è inoltre definita la frequenza e l'eventuale scadenza.

I rapporti con le Autorità di Vigilanza sono gestiti dalle singole aziende del Gruppo e dalla Capogruppo per quanto di rispettiva competenza.

In tale ambito:

- le relazioni previste dalla legge o dalla regolamentazione sono redatte dalla funzione aziendale a cui è assegnata la relativa responsabilità/adempimento. Qualora tali relazioni contengano informazioni di tipo patrimoniale, economico, finanziario, la funzione *owner* ne verifica la conformità con i dati contenuti in atti e comunicazioni della società già diffusi al mercato ed attestati da parte della Funzione di Controllo del Rischio di Attendibilità dell'Informativa Finanziaria (Dirigente Preposto);
- per le materie rilevanti ai fini del rischio di non conformità è necessario il coinvolgimento della Funzione di Conformità alle Norme (*Compliance*);
- per le materie rilevanti ai fini della quantificazione dei rischi è necessario il coinvolgimento della Funzione Controllo dei Rischi (*Risk Management*);
- tutte le relazioni prodotte da funzioni diverse da quella di Revisione Interna sono rese disponibili a quest'ultima;
- le funzioni aziendali devono dare tempestiva comunicazione alla funzione di Revisione Interna di tutti i rapporti e le comunicazioni con gli Organi di Vigilanza (ad es. richieste di informativa, incontri di vigilanza, approfondimenti vari, ecc.) comprese eventuali visite ispettive da parte degli stessi. Le funzioni di Revisione Interna delle società del Gruppo informano l'omologa Funzione della Capogruppo qualora le richieste delle Autorità di Vigilanza generino impatti anche a livello di Gruppo ovvero trattino questione di interesse rilevante per lo stesso.

In ottemperanza agli adempimenti prescritti dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di sistema dei controlli interni, la Capogruppo coordina e trasmette annualmente all'Autorità di Vigilanza, per tutte le banche del Gruppo, le seguenti relazioni:

- sull'attività svolta delle funzioni di Controllo dei Rischi (*Risk Management*), di Conformità alle Norme (*Compliance*) e di Revisione Interna (la relazione di quest'ultima comprende la valutazione del Sistema dei Controlli Interni);
- sulle attività esternalizzate (redatta dalla Funzione di Revisione Interna);
- sugli accertamenti effettuati sulle società del Gruppo.

Nel 2017, l'invio all'Autorità di Vigilanza delle suddette relazioni, alle quali è stata aggiunta la relazione sulle attività svolte dalla Funzione Antiriciclaggio, approvate dal Consiglio di Amministrazione, è avvenuto a cura della Segreteria Generale per Banca d'Italia e dello *Staff Regulatory Relationship* per il supervisore europeo.

13. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il 12 novembre 2014 il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha approvato la "Global Policy in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati, obbligazioni degli esponenti bancari" (di seguito anche "Global Policy" o "Policy") che racchiude in un unico documento le disposizioni a valere per il Gruppo sulla disciplina dei conflitti di interesse di cui:

- al Regolamento Consob Parti Correlate, attuativo della delega attribuita dall'art. 2391-bis del Codice Civile in relazione alla trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate poste in essere dalle società quotate;

DM

- alle Disposizioni di Vigilanza Soggetti Collegati Banca d'Italia, attuativa della delega attribuita dall'art.53 TUB in relazione alle condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati;
- all'art. 136 TUB in materia di obbligazioni degli esponenti bancari¹¹.

La *Global Policy* è stata approvata con il preventivo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e del Collegio Sindacale.

La *Global Policy* detta principi e regole per il Gruppo Montepaschi per il presidio del rischio derivante da situazioni di possibile conflitto di interesse con taluni soggetti vicini ai centri decisionali della Banca; in particolare essa stabilisce, tra le altre previsioni, la composizione ed il funzionamento del suddetto Comitato, il perimetro delle parti correlate e dei soggetti collegati, gli adempimenti connessi all'*iter* autorizzativo delle operazioni con i citati soggetti, le scelte riguardanti i casi di esenzione applicabili a tali operazioni (esclusione del preventivo parere del Comitato).

Con specifico riferimento alle previsioni in materia di obbligazioni degli esponenti bancari, in coerenza con la delibera assunta dal Consiglio il 4 giugno 2013, la *Policy* applica la procedura *ex* art. 136 TUB alle seguenti obbligazioni contratte con la banca presso la quale l'esponente svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo: (i) obbligazioni contratte direttamente o indirettamente dall'esponente in proprio; (ii) dalle società di cui l'esponente sia socio illimitatamente responsabile; (iii) dalle società di capitali di cui l'esponente sia unico azionista (illimitatamente responsabile); (iv) dalle società controllate dall'esponente; (v) dal coniuge dell'esponente in regime di comunione legale; (vi) dai figli a carico dell'esponente, fermo restando che l'esponente potrà indicare ulteriori società o enti in cui abbia preminenti interessi anche in via indiretta e che ritenga dunque opportuno siano ritenute soggette cautelativamente alla normativa in oggetto.

Nella medesima adunanza del 12 novembre 2014, il Consiglio ha approvato l'aggiornamento delle "*Politiche in materia di controlli sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati*", già adottate dall'organo amministrativo il 13 novembre 2012. Nel documento sono definite le regole a valere per il Gruppo Montepaschi finalizzate a garantire il costante rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative e a prevenire e gestire i potenziali conflitti inerenti ad ogni rapporto intercorrente con i soggetti collegati. Il documento è recepito dalle controllate.

In ottemperanza alle previsioni del Regolamento Consob Parti Correlate e delle Disposizioni di Vigilanza Soggetti Collegati Banca d'Italia, la *Global Policy* è pubblicata sul sito *internet* della Banca ed è consultabile tramite il seguente *link* <https://www.gruppomps.it/corporate-governance/operazioni-con-le-parti-correlate.html>.

La *Global Policy* è confluita in una apposita *Policy* interna di Gruppo che comprende anche le disposizioni previste per i controlli interni in materia¹².

La *Policy* è stata altresì adottata dalle altre banche italiane del Gruppo, previo eventuale adeguamento alle rispettive specificità. Per quanto concerne le altre componenti del Gruppo, la *Global Policy* della Capogruppo detta specifiche istruzioni e direttive che sono recepite dai relativi organi amministrativi.

I casi più rilevanti di operazioni con parti correlate effettuate dalla Banca nel 2017 sono descritti in dettaglio nella Parte H della Nota integrativa al Bilancio.

Nel corso del 2017 sono stati predisposti e pubblicati, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Consob Parti Correlate e in conformità all'Allegato 4 a tale Regolamento, i documenti informativi relativi a quattro operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate aventi rispettivamente ad oggetto: i) "Gruppo Sorgenia - Sorgenia S.p.A., Sorgenia Power S.p.A., Sorgenia Puglia S.p.A.: Adesione ad Accordo di ristrutturazione ex Art. 182 bis L.F." (pubblicato in data 7 agosto 2017); ii) "Riduzione delle linee di credito in essere nei confronti di Eni S.p.A. al fine di prevenire lo sfioramento del limite regolamentare applicabile ai soggetti collegati e rientrare nei limiti prudenziali delle c.d. grandi esposizioni" (pubblicato in data 9 agosto 2017); iii) "Rinegoziazione accordo di *Joint Venture* tra Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e AXA S.A."

⁽¹¹⁾ L'art. 136 del TUB, così come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012 n. 221 e dall'art. 1, comma 48, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

⁽¹²⁾ *Policy* interna di Gruppo in materia di operazioni con parti correlate, soggetti collegati e obbligazioni con esponenti bancari.

(pubblicato in data 10 novembre 2017); iv) “Approvazione di delibera quadro relativa all’operatività di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. nell’ambito delle convenzioni stipulate tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l’Associazione Bancaria Italiana” (pubblicato in data 6 dicembre 2017).

Ai fini delle sopra richiamate normative, la Banca pone in essere, con la collaborazione di tutti gli esponenti e delle altre parti correlate, i necessari adempimenti per mantenere completo e aggiornato l’archivio dei soggetti rilevanti ai sensi della disciplina delle operazioni con parti correlate e dei soggetti collegati e dell’art. 136 TUB.

Dal momento che i conflitti di interesse potrebbero insorgere anche tra i clienti e la Banca, altre società del gruppo, i propri dirigenti o dipendenti, altre persone in relazione con la Banca, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi, la Banca, ai sensi della normativa esterna in vigore, ha adottato ragionevoli misure orientate alla gestione di tali conflitti, al fine di prevenire l’abuso e proteggere i propri clienti.

Circa la tematica inerente alle operazioni personali nella prestazione dei servizi di investimento (art.18 Regolamento congiunto Consob e Banca d’Italia), il Consiglio di Amministrazione ha definito principi e regole nella specifica “*Policy in materia di operazioni personali nella prestazione di servizi di investimento*”, che delinea le regole generali del Gruppo per garantire l’osservanza della disciplina da parte dei soggetti rilevanti, ovvero di coloro che sono coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse nello svolgimento dei servizi di investimento o che hanno accesso ad informazioni privilegiate o confidenziali. Le operazioni personali effettuate da tali soggetti, sia presso le banche del Gruppo, sia presso intermediari terzi, sono archiviate in un apposito “Registro” informatico.

Sul tema rilevano inoltre alcune disposizioni statutarie che prevedono particolari flussi informativi nei casi di interessi di cui siano portatori i membri degli propri organi di amministrazione, direzione e vigilanza ovvero che sono atti a realizzare l’indipendenza di amministratori e sindaci.

L’art. 17 dello Statuto, infatti, richiede al Consiglio di Amministrazione di riferire tempestivamente al Collegio Sindacale sull’attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società, anche tramite i propri organi delegati e dalle società controllate; in particolare, il Consiglio riferisce sulle operazioni nelle quali i propri membri abbiano un interesse per conto proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale, fermo l’obbligo per ogni amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della banca e di astenersi dalle deliberazioni in cui abbia un interesse in conflitto per conto proprio o di terzi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L’art. 19 dello Statuto prevede, oltre al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 136 del TUB, l’obbligo per i membri del Consiglio di Amministrazione di informare il Consiglio stesso e il Collegio Sindacale su qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati o che riguardi enti o società dei quali siano amministratori, sindaci o dipendenti, salvo che si tratti di società del Gruppo e di astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

14. NOMINA DEI SINDACI

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci composte da due sezioni, una per la nomina dei Sindaci effettivi e l’altra per la nomina dei Sindaci supplenti, i cui candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a quello dei membri da eleggere. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nella sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo, candidati di genere diverso nelle prime due posizioni della lista, secondo quanto specificato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei Sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.

Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea e rese pubbliche secondo la disciplina vigente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale dell'Emittente avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, fermo restando il caso di applicazione di una diversa soglia di legge.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della società i documenti indicati nell'avviso di convocazione, tra cui: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono presentate; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi (di cui all'art. 24, comma 11 dello Statuto) nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; e (iii) i *Curricula Vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Inoltre, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, la lista dovrà essere corredata anche da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate.

La certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per il deposito della lista, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da soci che, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al successivo termine previsto dalla normativa vigente. In tal caso la soglia per la presentazione delle liste sopraindicata sono ridotte alla metà.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come di seguito precisato:

- a) risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- b) risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato - ovvero il secondo candidato qualora il primo sia dello stesso genere del primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti - della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- c) in caso di parità di voti tra le prime due o più liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste con parità di voti. La medesima regola si applica nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- d) nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa accettare la carica, subentrerà il primo dei non eletti della lista cui appartiene il candidato che non ha accettato;
- e) la presidenza spetta al membro effettivo tratto dalla lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza del Presidente del Collegio Sindacale assumerà tale carica, fino alla integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 Cod. civ., il Sindaco supplente eletto nella lista che sarà

risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.

Qualora in base ai predetti criteri di subentro del Sindaco supplente non venga rispettato l'equilibrio dei generi, subentrerà il Sindaco supplente appartenente al genere meno rappresentato indipendentemente dalla appartenenza dello stesso alla lista del Sindaco sostituito.

Per la nomina di Sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra descritto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, salvo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e del principio di equilibrio di genere previsto dalla normativa vigente.

La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 Cod. civ. è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa. È fatto in ogni caso salvo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e del principio di equilibrio di genere previsto dalla normativa vigente.

Non possono essere eletti Sindaci o, se eletti, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni. Restano fermi i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa vigente. I Sindaci non possono ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo Montepaschi e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto.

I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

Almeno uno dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti, nominati secondo le modalità del voto di lista, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Possono essere nominati nel numero massimo di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente anche coloro che non posseggano i requisiti di cui sopra, purché abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, creditizie, assicurative e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della società, ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori credito, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società, intendendosi per materie e settori strettamente attinenti all'oggetto sociale.

15. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123- *bis*, comma 2, lettera d) e d-*bis*), TUF)

Il Collegio Sindacale è stato nominato dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 18 dicembre 2017 e rimarrà in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019. In occasione della sua nomina sono state depositate due liste:

Lista n. 1 - presentata dal socio di controllo Ministero dell'Economia e delle Finanze per la candidatura:

- alla carica di Sindaco effettivo: Raffaella Fantini e Paolo Salvadori;
- alla carica di Sindaco supplente: Carmela Regina Silvestri.

Lista n. 2 - presentata dal socio Generali Investments Europe S.p.A. – Società di gestione del risparmio, per conto degli azionisti Genertellife S.p.A., Alleanza Assicurazioni S.p.A. e Generali Italia S.p.A., per la candidatura:

- alla carica di Sindaco effettivo: Elena Cenderelli;
- alla carica di Sindaco supplente: Daniele Federico Monarca.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 23 novembre 2017, in ottemperanza dell'art. 148, comma 2 del TUF e dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob Emittenti, considerando quanto raccomandato nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, ha valutato e dichiarato la non sussistenza, per quanto a conoscenza della Banca, di relazioni considerate determinanti per l'esistenza di rapporti di collegamento tra le liste presentate.

La votazione assembleare ha dato il seguente esito:

- **Lista n. 1:** totale voti 781.299.793, pari al 90,730718%, delle azioni ammesse alla votazione;
- **Lista n. 2:** totale voti 79.355.552, pari al 9,215395% delle azioni ammesse alla votazione;

Sono risultati eletti alla carica di Sindaco effettivo: Elena Cenderelli (Presidente), indicata dalla lista n. 2, risultata seconda per numero di voti, Raffaella Fantini e Paolo Salvadori, indicati dalla lista n. 1. I Sindaci supplenti eletti sono Carmela Regina Silvestri, indicata dalla lista n. 1 che ha ottenuto il maggior numero di voti e Daniele Federico Monarca, indicato dalla lista n. 2.

* * *

Per informazioni relative ai *Curriculum Vitae* dei componenti il Collegio Sindacale in carica si rinvia a quanto pubblicato nel sito *internet* della Banca www.gruppomps.it – *Corporate Governance – Collegio Sindacale*.

Nessuno dei membri del Collegio Sindacale ha rapporti di parentela con gli altri membri del Collegio Sindacale, con i membri del Consiglio di Amministrazione, con il Dirigente Preposto, con il Direttore Generale e con i principali dirigenti della società.

Il numero e la qualità degli incarichi ricoperti dai Sindaci consente il puntuale rispetto delle norme in materia di limiti al cumulo di incarichi dei componenti degli organi di controllo contenute nel Titolo V-*bis*, Sez. V, Capo II del Regolamento Consob Emittenti.

Il nuovo Collegio Sindacale ha provveduto, dopo la nomina, a verificare la propria composizione con riguardo ai criteri indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina per gli amministratori. Gli esiti di tale verifica sono stati comunicati al Consiglio di Amministrazione.

Per la struttura del Collegio Sindacale si rimanda alle Tabelle n. 3 (*per i componenti in carica fino al 20 dicembre 2017*) e n. 3-*bis* (*per i componenti in carica dal 21 dicembre 2017*).

* * *

Nel corso dell'esercizio 2017, il Collegio Sindacale uscente (in carica fino al 20 dicembre 2017) si è riunito n. 69 volte e la durata media delle riunioni è stata di quattro ore circa. I membri del Collegio Sindacale uscente hanno verificato i propri requisiti di indipendenza e l'inesistenza di situazioni tali da poterne condizionare l'autonomia di giudizio. Il Collegio nominato dall'Assemblea del 18 dicembre 2017 si è riunito n. 2 volte.

Per il 2018 è stato programmato un piano delle attività dei Sindaci ed è stato fissato un calendario di massima delle riunioni del Collegio. Alla data della presente Relazione, si sono svolte n. 19 riunioni del Collegio Sindacale.

Aderendo al Codice di Autodisciplina vigente (criterio applicativo 8.C.4), il Sindaco di BMPS che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'Emittente, informa tempestivamente ed in modo esauriente gli altri Sindaci ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.

Nel corso del 2017, il Collegio Sindacale al fine di espletare con adeguatezza i propri compiti di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ha partecipato alle n. 2 assemblee, alle n. 26 adunanze del Consiglio di Amministrazione che si sono tenute nel corso dell'esercizio (con una percentuale di partecipazione del 100%), esaminando preventivamente tutte le materie trattate nelle sedi sopra indicate e, quando ritenuto necessario, gli stessi argomenti sono stati oggetto di approfondimento e di chiarimento anche richiedendo maggiori informazioni agli organi della Banca o alle competenti funzioni della stessa.

Il Collegio ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri sia nel corso del 2017 sia nel corso del 2018, successivamente alla nomina dei nuovi Amministratori avvenuta con delibera assembleare del 18 dicembre 2017.

Il Collegio ha costantemente interagito con la funzione di revisione interna, sia per ricevere la necessaria assistenza per l'esecuzione delle proprie verifiche, sia quale destinatario dei rapporti ispettivi ricevuti secondo i criteri di distribuzione concordati, contenenti gli esiti degli accertamenti che tale funzione ha effettuato nel corso dell'esercizio. I Sindaci hanno così potuto valutare l'affidabilità e l'efficienza del sistema dei controlli interni adottato dalla Banca non solo in funzione della propria configurazione aziendale, ma anche quale struttura posta al vertice di un gruppo bancario.

Costanti e tempestive informazioni vengono pure scambiate con il Comitato Rischi anche grazie al fatto che, come previsto dal Regolamento di tale Comitato, partecipa ai lavori, fra gli altri, anche il Presidente del Collegio Sindacale o un Sindaco da questo designato.

Il Collegio ha costantemente partecipato con almeno un proprio rappresentante alle riunioni del Comitato Rischi, del Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate, del Comitato Nomine e del Comitato Remunerazione.

Il Collegio ha inoltre posto particolare attenzione affinché le operazioni compiute con i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo della Banca e delle società del Gruppo fossero sempre poste in essere nel rispetto dell'articolo 136 del TUB e delle Istruzioni di Vigilanza e formassero, in ogni caso, oggetto di deliberazione presa con il voto unanime dell'organo amministrativo e di tutti i Sindaci, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391 del Codice Civile in materia di interessi degli Amministratori.

I Sindaci hanno, altresì, verificato che le operazioni con parti correlate rispettassero i criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale indicati nella normativa di riferimento e rientrassero nell'ambito dell'ordinaria operatività perché eseguite nel rispetto dei valori espressi dal mercato e deliberate sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica e della sussistenza dell'interesse della Banca.

Il Collegio ha pure vigilato sul sistema amministrativo e contabile dell'Emittente mediante accertamenti condotti sia direttamente sia tramite il periodico scambio di informazioni con la società incaricata della revisione contabile, Ernst & Young S.p.A.. Nell'ambito delle proprie attività di verifica sulla indipendenza di detta società di revisione, il Collegio Sindacale non ha riscontrato, circa il rispetto delle disposizioni normative in materia, la presenza di aspetti critici, né ha ricevuto segnalazioni da parte di Ernst & Young S.p.A.

Il Collegio Sindacale ha pure svolto le funzioni del Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile previsto negli enti di interesse pubblico dal D.Lgs. n. 39/2010, modificato dal D.Lgs.135/2016, vigilando sul processo di informativa finanziaria, analizzando i contenuti del piano di lavoro predisposto dalla citata società di revisione verificandone l'adeguatezza rispetto alle dimensioni ed alla complessità organizzativa e imprenditoriale della Banca.

Da ultimo si segnala che i Sindaci hanno, tra l'altro, verificato l'assetto organizzativo della Banca anche in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche dell'attività sociale ed in funzione della realizzazione del Piano di Ristrutturazione della Banca concordato con le Autorità preposte. A tal proposito, i Sindaci hanno condotto specifiche verifiche presso la Direzione Generale, la rete domestica, ovvero attraverso incontri tenuti con i Responsabili delle varie strutture aziendali.

Il Collegio Sindacale della Capogruppo ha pure scambiato informazioni con i corrispondenti organi di alcune controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Nel 2017 i Sindaci si sono sottoposti due volte al processo di autovalutazione, in entrambi i casi in modo autonomo, ovvero senza ricorrere ad una consulenza esterna, così come consentito sia dalla normativa esterna sia dal Regolamento di cui lo stesso Collegio si è dotato. Il processo di autovalutazione è stato quindi effettuato una prima volta all'inizio del 2017 con riferimento all'esercizio 2016 ed una seconda volta al termine dell'anno avuto riguardo all'esercizio 2017. L'autovalutazione è stata svolta anche prima della chiusura dell'esercizio in considerazione, tra l'altro, della circostanza che il Consiglio di amministrazione aveva iniziato analogo percorso all'approssimarsi di eventi societari di natura straordinaria. A fronte del mutato contesto inerente l'azionariato della Banca, si rendeva infatti necessario convocare l'Assemblea per la nomina dei nuovi organi amministrativo e di controllo.

16. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

La Banca ha mirato nel tempo a instaurare un rapporto attivo con la generalità degli azionisti, prevedendo apposite funzioni aziendali dedicate al presidio di tali relazioni, di un corretto posizionamento di mercato della Banca e precisamente:

- l'Area *Investor, M&A* e Partecipazioni – indirizzo *email: investor.relations@mps.it* - tel. +39.0577.299350, che cura i rapporti con i principali investitori e operatori della comunità finanziaria nazionale e internazionale. Il Dott. Andrea Da Rio è responsabile dell'Area;
- la Direzione *Group General Counsel* – indirizzo *email: settore.societario@mps.it* - tel. +39.0577.298850, fax +39.0577.294109. L'Avv. Riccardo Quagliana è responsabile della Direzione.

Al fine di rendere tempestivo e agevole l'accesso alle informazioni che rivestano rilievo per i propri azionisti, inerenti la *corporate governance*, bilanci e dati di sintesi, presentazioni, *rating*, comunicati stampa, eventi societari e presentazioni, la Banca utilizza il proprio sito *internet* per la diffusione di informazioni *on-line*, in lingua italiana e inglese.

In particolare, per favorire il rapporto con i soci e i principali investitori, è stata inserita la sezione del sito *internet* www.gruppomps.it – *Corporate Governance – Assemblee e CdA*, nella quale viene pubblicata per intero tutta la documentazione utile per un esercizio consapevole da parte degli azionisti dei propri diritti.

Ai sensi dell'art.135-*undecies* del TUF, la Banca provvede, in occasione di ciascuna assemblea, a designare un rappresentante al quale i soci possono conferire, senza alcuna spesa, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto e deve essere conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dal Regolamento Emittenti.

A riguardo si evidenzia che dal 10 febbraio 2014 è stato definito il Protocollo di intesa fra Banca Monte dei Paschi di Siena e le Associazioni di Piccoli Azionisti "Azione MPS" e "Associazione Buongoverno MPS" ed il Coordinamento Nazionale delle Associazioni di Piccoli Azionisti CONAPA. Il Protocollo costituisce un importante precedente nel rapporto fra società quotate ed azionariato diffuso, in direzione di un proficuo dialogo con i piccoli azionisti attraverso le associazioni alle quali aderiscono. Nel rispetto delle prescrizioni normative esistenti e delle rispettive autonomie istituzionali e funzionali, viene prevista l'attivazione di una sede di analisi congiunta per l'individuazione dei passi eventualmente ancora da compiere, fra cui le modifiche statutarie volte ad agevolare l'espressione del voto da parte degli azionisti dipendenti, previste dall'art. 137 del Testo Unico della Finanza.

Ad oggi la Banca è in grado di assicurare alla propria clientela, tramite *internet banking*, il rilascio della certificazione di partecipazione non solo per le proprie assemblee, ma anche per quelle di tutte le altre società quotate.

17. ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF)

Il funzionamento delle assemblee degli azionisti dell'Emittente è regolato dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e dallo Statuto.

Il Regolamento assembleare in vigore, approvato dall'Assemblea del 29 aprile 2013, è pubblicato in occasione di ogni assemblea sul sito *internet* <https://www.gruppomps.it/corporate-governance/assemblee-azionisti/archivio-assemblee.html>, nonché depositato presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A..

Il Regolamento assembleare disciplina i comportamenti da tenere per assicurare un ordinato e funzionale svolgimento dei lavori assembleari, per garantire gli interventi degli azionisti e delle loro eventuali repliche, nell'ambito delle facoltà riservare al Presidente dell'Assemblea per il regolare ed efficace svolgimento della riunione stessa.

Coloro che intendono prendere la parola in Assemblea sono invitati a compilare l'apposita "scheda per richiesta di intervento" sugli argomenti posti all'ordine del giorno, indicando le proprie generalità, da consegnare presso l'apposita postazione "raccolta interventi" con l'apposito *radiovoter* consegnato a ciascun soggetto avente diritto al voto o suo delegato, nel quale è memorizzato un codice di identificazione del votante e le relative azioni rappresentate.

Il Presidente ha pieni poteri per dirigere e regolare la discussione ed esercita tale prerogativa avendo riguardo all'interesse a garantire la correttezza del voto assembleare, assicurando - ove necessario - che la durata dei lavori assembleari non pregiudichi la possibilità di partecipare e di esprimere il voto ai legittimati, nonché impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea. Il Presidente stabilisce quindi le modalità per formulare la richiesta di intervento, la durata massima e l'ordine degli interventi. In occasione di ogni assemblea, il Presidente dà conto della pubblicazione dell'avviso di convocazione, nonché del deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, della documentazione prevista dalla normativa vigente.

Lo Statuto di BMPS prevede che possano intervenire all'Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge ed hanno facoltà di conferire la propria delega anche in via elettronica, nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge *pro tempore* vigente.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di un'apposita sezione del sito internet della Banca www.gruppomps.it - *Corporate governance - Assemblee azionisti e CdA*, o tramite l'accesso all'Area Clienti *internet banking*, o l'inoltro all'indirizzo di posta elettronica certificata bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it o mediante invio al numero di fax +39/0577/296396.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono richiedere, nei termini di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. In tal caso i soci richiedenti devono presentare, nei termini e con le modalità di legge, una relazione che illustri le motivazioni della richiesta e la documentazione inerente la propria legittimazione.

Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare e della presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno a seguito della richiesta suddetta, viene data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, nei termini di legge.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter comma 1 del TUF.

L'Assemblea si riunisce di regola a Siena; può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Le informazioni di rilievo per gli azionisti e gli *stakeholder* in genere riguardanti la Banca sono a disposizione nel sito internet www.gruppomps.it.

18. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

Per le eventuali ulteriori pratiche di governo societario effettivamente adottate dalla Banca si rinvia, ove presenti, alle precedenti sezioni della presente Relazione.

Si evidenzia che, come ampiamente illustrato all'interno della Relazione, la Banca, in attuazione delle disposizioni normative di cui al Decreto Lgs. 231/2001, ha adottato il Modello organizzativo di cui all'art. 6 del suddetto Decreto e provvede al continuo monitoraggio delle evoluzioni normative in materia anche ai fini dell'aggiornamento di tale Modello.

Per informazioni di carattere non finanziario inerenti ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e al contrasto della corruzione, si fa rinvio alla Dichiarazione Non Finanziaria Consolidata, redatta ai sensi del D.Lgs n. 254 del 30 dicembre 2016 e riportata all'interno del bilancio di esercizio.

19. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

I cambiamenti nella struttura di *corporate governance* a far data dalla chiusura dell'Esercizio sono stati riportati all'interno della presente Relazione.

TABELLE

Tabella n.1: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI
(1° gennaio – 20 dicembre 2017)

Consiglio di Amministrazione																			
Carica	Componenti	Anno di nascita	Data di prima nomina *	In carica da	In carica fino a	Lista (M/m) **	Esec.	Non esec.	Indip. da Codice	Indip. da TUF	Numero altri incarichi ***	(*)	(**) (***)	Comitato Rischi	Comitato Nome	Comitato Remunerazione	Comitato per le operazioni correlate	Organismo Vigilanza a 231	
Presidente (1)	Alessandro l'alciai	1961	16/04/2015	16/04/2015	20/12/2017	m		X	X	X	1	100							
Vice Presidente (2)	Roberto Isolani	1964	09/10/2014	16/04/2015	20/12/2017	M		X	X	X	2	88							
Amministratore Delegato (A) (3)	Marco Morelli	1961	20/09/2016	20/09/2016	20/12/2017	n.a.	X				3	100							
Consigliere	Stefania Barattì	1956	16/04/2015	16/04/2015	20/12/2017	m		X	X	X	2	100							
Consigliere	Béatrice Derouvrov Bernard	1963	24/09/2013	24/09/2013	20/12/2017	m		X	X	X	3	96							
Consigliere	Pirotta Bianchi	1954	16/04/2015	16/04/2015	20/12/2017	M		X	X	X	2	100							
Consigliere	Dantele Bonvicini	1949	16/04/2015	16/04/2015	20/12/2017	m		X	X	X	0	96							
Consigliere	Lucia Calvosa	1961	16/04/2015	16/04/2015	20/12/2017	M		X	X	X	3	80							
Consigliere	Maria Elena Cappello	1968	16/04/2015	16/04/2015	20/12/2017	m		X	X	X	4	100							
Consigliere (4)	Massimo Egidi	1942	24/11/2016	24/11/2016	20/12/2017	n.a.		X	X	X	0	96							
Consigliere	Pirotta Kostoris	1945	16/04/2015	16/04/2015	20/12/2017	M		X	X	X	0	92							
Consigliere	Stefania Trazzoli	1968	16/04/2015	16/04/2015	20/12/2017	m		X	X	X	4	100							
Consigliere	Antonino Turicchi	1965	16/04/2015	16/04/2015	20/12/2017	m		X	X	X	4	96							

Amministratori cessati durante il periodo di riferimento: nessuno.

Partecipazione al capitale minima richiesta per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina: 1%.

NOTE

- (*) Il simbolo indica l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
- (A) Il simbolo indica il principale responsabile della gestione della Banca (Chief Executive Officer - CEO).
- (1) Nominato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea degli azionisti del 24 novembre 2016, in sostituzione del dimissionario Massimo Tononi.
- (2) Cooptato ai sensi dell'art. 2386 del c.c. dal Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2014. Confermato alla carica di Amministratore e nominato Vice Presidente dall'Assemblea degli azionisti del 16 aprile 2015.
- (3) Cooptato ai sensi dell'art. 2386 del c.c. dal Consiglio di Amministrazione del 14 settembre 2016, in sostituzione del dimissionario Fabrizio Viola, in carica dal 20 settembre 2016. Confermato alla carica di Amministratore dall'Assemblea degli azionisti del 24/11/2016.
- (4) Nominato dall'Assemblea degli azionisti del 24 novembre 2016, in sostituzione del dimissionario Massimo Tononi. Nominato componente il Comitato Rischi dal Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2017, in sostituzione del dimissionario Christian Whamond.
- * Data in cui l'amministratore è stato nominato per la prima volta in assoluto nel Consiglio di Amministrazione dell'Emitente.
- ** In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m).
- *** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti nel corso dell'esercizio dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Si allega alla Relazione l'elenco di tali società con riferimento a ciascun consigliere, precisando se la società in cui è ricoperto l'incarico fa parte o meno del gruppo che fa capo all'Emitente, nonché l'eventuale data di cessazione dell'incarico, se avvenuta nel corso dell'esercizio.
- (*) In questa colonna è indicata la partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del Consiglio e dei comitati (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato, espresso in rapporto percentuale).
- (***) In questa colonna è indicata con una "X" l'appartenenza del membro del Consiglio al comitato e, con una "P", il componente che assume l'incarico di Presidente del Comitato.

Tabella n. 2: INCARICHI RICOPERTI DAGLI AMMINISTRATORI DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IN SOCIETÀ QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI, ANCHE ESTERI, IN SOCIETÀ FINANZIARIE, BANCARIE, ASSICURATIVE O DI RILEVANTI DIMENSIONI (amministratori in carica nel periodo 1° gennaio – 20 dicembre 2017)

AMMINISTRATORE	ELENCO CARICHE	SOCIETÀ APPARTENENTI AL GRUPPO MPS	
		SI	NO
Alessandro Falciai – Presidente	Amministratore Unico di Millennium Partecipazioni S.r.l.		X
Roberto Isolani – Vice Presidente	Consigliere di amministrazione di EFG Bank S.A.		X
	Consigliere di amministrazione di EFG International S.A.		X
Marco Morelli – Amministratore Delegato	Consigliere di AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. (cessata nel luglio 2017)		X
	Consigliere di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. (cessata nel luglio 2017)	X	X
Stefania Bariatti	Presidente di Widiba S.p.A. (cessata nel giugno 2017)		X
	Presidente del Consiglio di amministrazione di SIAS S.p.A.		X
	Consigliere di amministrazione di ASTM S.p.A.		X
Beatrice Derouvrov Bernard	Consigliere di amministrazione di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.		X
	Consigliere di amministrazione di AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.		X
	Presidente del Consiglio di Amministrazione di AXA MPS Financial limited		X
Fiorella Bianchi	Direttore Generale di Conad del Tirreno Soc.Coop.		X
	Consigliere Delegato di Futura S.r.L.		X
Daniele Bonvicini	Nessuna.		X
Lucia Calvosa	Consigliere di amministrazione e Presidente del Comitato Controllo e Rischi di Telecom Italia S.p.A.		X
	Consigliere di amministrazione di Editoriale Il Fatto S.p.A.		X
	Consigliere di amministrazione di Crescita S.p.A.		X
Maria Elena Cappello	Consigliere di amministrazione e membro del comitato controlli interni e rischi di Pysmian S.p.A.		X
	Consigliere di amministrazione e Presidente del Comitato remunerazioni e nomine di Saipem S.p.A.		X
	Consigliere di amministrazione e membro del comitato controlli interni di Italia Online S.p.A.		X
	Consigliere di amministrazione di A2A S.p.A. (cessata nel maggio 2017)		X
Massimo Egidi	Nessuna.		
Fiorella Kostoris	Nessuna.		
Stefania Truzzoli	Componente il Consiglio Direttivo del Consorzio TOPIX		X
	Consigliere di amministrazione di BI Italia S.p.A. (cessata nel gennaio 2017)		X
	Consigliere di amministrazione di Erptech S.p.A. (cessata nel gennaio 2017)		X
	Consigliere di amministrazione di Atlanet S.p.A. (cessata nel febbraio 2017)		X
Antonino Turicchi	Consigliere di amministrazione di Compagnia Aerea Italiana S.p.A.		X
	Consigliere di amministrazione di Autostrade per l'Italia S.p.A.		X
	Direttore della Direzione VII – Finanze e privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze		X
	Consigliere di amministrazione di Leonardo S.p.A.		X

Tabella n.1-bis: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI
(21 dicembre - 31 dicembre 2017)

Consiglio di Amministrazione																						
Carica	Componenti	Anno di nascita	Data di prima nomina *	In carica da	In carica fino assemblea approvazione bilancio	Lista (M/m) **	Esec.	Non- esec.	Indip. da Codice	Indip. da TUF	Numero altri incarichi ***	Comitato Rischi		Comitato Nomine		Comitato Remunerazione		Comitato per le operazioni con parti correlate		Organismo Vigilanza 231		
												(*)	(**)	(*)	(**)	(*)	(**)	(*)	(**)	(*)	(**)	(*)
Presidente	Stefania Barriati	1956	16/04/2015	21/12/2017	2019	M		X		X	2	100										
Vice Presidente	Antonino Tuvicchi	1965	16/04/2015	21/12/2017	2019	M		X			4	100	100	X								
Amministratore Delegato (A) (*)	Marco Morelli	1961	20/09/2016	22/12/2017 (1)	2019	M	X				0	100										
Consigliere	Giuseppina Capaldo	1969	21/12/2017	21/12/2017	2019	M		X	X	X	2	100			100	P						
Consigliere	Maria Elena Cappello	1968	16/04/2015	21/12/2017	2019	M		X	X	X	3	100	100	P	100	X						
Consigliere	Marco Giorgino	1969	21/12/2017	21/12/2017	2019	m		X	X	X	1	100	100	X			100	P				
Consigliere	Fiorella Kostons	1945	16/04/2015	21/12/2017	2019	M		X	X	X	0	0					0	X	0	P		
Consigliere	Roberto Lancillotti	1964	21/12/2017	21/12/2017	2019	M		X	X	X	0	100					100	X				
Consigliere	Nicola Malone	1971	21/12/2017	21/12/2017	2019	M		X	X	X	1	100					100	X				
Consigliere	Stefania Petruccioli	1967	21/12/2017	21/12/2017	2019	m		X	X	X	5	100	100	X								X
Consigliere	Salvatore Pazzolla	1953	21/12/2017	21/12/2017	2019	M		X		X	0	100			100	X						
Consigliere	Angelo Riccaboni	1959	21/12/2017	21/12/2017	2019	M		X	X	X	0	100										
Consigliere	Michele Santoro	1955	21/12/2017	21/12/2017	2019	M		X	X	X	0	100	100	X					100	X		
Consigliere	Giorgio Valerio	1966	21/12/2017	21/12/2017	2019	m		X	X	X	1	100							100	X		

Amministratori cessati durante il periodo di riferimento: nessuno.

Partecipazione al capitale minima richiesta per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina: 1%

NOTE

- (*) Il simbolo indica l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
- (A) Il simbolo indica il principale responsabile della gestione della Banca (Chief Executive Officer - CEO).
- (1) In carica dal 21 dicembre 2017 e nominato alla carica di Amministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2017.
- * Data in cui l'amministratore è stato nominato per la prima volta in assoluto nel Consiglio di Amministrazione dell'Emitente. L'assemblea del 18 dicembre 2017 ha rinnovato l'intero Consiglio. La deliberazione ha assunto efficacia dal 21 dicembre 2017, data di iscrizione nel Registro delle Imprese delle modifiche statutarie deliberate dalla stessa Assemblea.
- ** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Si allega alla Relazione l'elenco di tali società con riferimento a ciascun consigliere, precisando se la società in cui è ricoperto l'incarico fa parte o meno del gruppo che fa capo all'Emitente.
- (*) In questa colonna è indicata la partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del Consiglio e dei comitati (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato, espresso in rapporto percentuale).
- (***) In questa colonna è indicata con una "X" l'appartenenza del membro del Consiglio al comitato e, con una "P", il componente che assume l'incarico di Presidente del Comitato.



Handwritten initials or mark at the bottom right corner.

Tabella n. 2-bis: INCARICHI RICOPERTI DAGLI AMMINISTRATORI DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IN SOCIETÀ QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI, ANCHE ESTERI, IN SOCIETÀ FINANZIARIE, BANCARIE, ASSICURATIVE O DI RILEVANTI DIMENSIONI (amministratori in carica nel periodo 21 dicembre - 31 dicembre 2017)

AMMINISTRATORE	ELENCO CARICHE	SOCIETÀ APPARTENENTI AL GRUPPO MPS	
		SI	NO
Stefania Bariatti - Presidente	Presidente del Consiglio di amministrazione di SIAS S.p.A. Consigliere di amministrazione di ASTM S.p.A.		X
Antonino Turicchi	Consigliere di amministrazione di Compagnia Aerea Italiana S.p.A. Consigliere di amministrazione di Autostrade per l'Italia S.p.A. Direttore della Direzione VII - Finanze e privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze Consigliere di amministrazione di Leonardo S.p.A.		X
Marco Morelli - Amministratore Delegato (dal 22 dicembre 2017)	Nessuna.		X
Giuseppina Capaldo	Consigliere di amministrazione e membro del comitato controlli e Presidente del comitato remunerazioni di Ferrati N.V.		X
Maria Elena Cappello	Consigliere di amministrazione, membro del comitato controlli e rischi e parti correlate di Salini-Impregilo S.p.A. Consigliere di amministrazione e membro del comitato controlli interni e rischi di Prysmian S.p.A. Consigliere di amministrazione e Presidente del Comitato remunerazioni e nomine di Saipem S.p.A. Consigliere di amministrazione e membro del comitato controlli interni di Italia Online S.p.A.		X
Marco Giorgino	Presidente di Vedgreen S.r.l.		X
Fiorella Kostoris	Nessuna.		
Roberto Lancellotti	Nessuna.		
Nicola Maione	Consigliere di amministrazione e Presidente del Comitato controllo rischi e parti correlate di ENAV S.p.A.		X
Stefania Petruccioli	Consigliere di amministrazione De Longhi S.p.A. Consigliere di amministrazione Interpump Group S.p.A. Consigliere di amministrazione RCSMediaGroup S.p.A. Consigliere di amministrazione Best Union Company (cessata a gennaio 2018)		X
Salvatore Fernando Piazzolla	Consigliere di amministrazione di Comer S.p.A.		X
Angelo Riccaboni	Nessuna.		
Michele Santoro	Nessuna.		
Giorgio Valerio	Consigliere di amministrazione e membro del comitato per il controllo e i rischi, del comitato nomine e remunerazioni e del comitato parti correlate di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A.		X

Tabella n.3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE
(1° gennaio – 20 dicembre 2017)

Collegio Sindacale									
Carica	Componenti	Anno di nascita	Data di prima nomina *	In carica dal	In carica fino al 20 dicembre 2017	Lista **	Indipendenza da Codice	***	Numero altri incarichi ****
Presidente	Elena Cenderelli	1947	16/04/2015	17/04/2015	2017	m	SI	99%	//
Sindaco effettivo	Anna Girello	1971	16/04/2015	17/04/2015	2017	n.a.	SI	94%	//
Sindaco effettivo	Paolo Salvadori	1947	27/04/2012	17/04/2015 (1)	2017	M	SI	94%	//
Sindaco supplente	Carmela Regina Silvestri	1967	16/04/2015	17/04/2015	2017	M	SI	n.a.	//
Sindaco supplente	Gabriella Chersicla	1962	16/04/2015	17/04/2015	2017	m	SI	n.a.	//
Sindaci cessati durante il periodo di riferimento: nessuno.									
Partecipazione al capitale minima richiesta per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina: 1%									

NOTE

* Per data di prima nomina si intende la data in cui il sindaco è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel Collegio Sindacale dell'Emitrente.

** In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m).

*** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione dei sindaci alle riunioni del Collegio Sindacale (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato).

**** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti, al 31 dicembre 2017, dal soggetto interessato rilevanti ai sensi dell'art.148-bis TUF. L'elenco completo degli incarichi è pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet ai sensi dell'art. 144-quinquies/terzo del Regolamento Emittenti Consob.

(1) Presidente del Collegio Sindacale dal 28 aprile 2012 al 16 aprile 2015.



5/11/17

**Tabella n.3-bis: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE
(21 dicembre - 31 dicembre 2017)**

Collegio Sindacale									
Carica	Componenti	Anno di nascita	Data di prima nomina *	In carica dal	In carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio	Lista **	Indipendenza da Codice	***	Numero altri incarichi ****
Presidente	Elena Cenderelli	1947	16/04/2015	21/12/2017	2019	m	SI	100%	//
Sindaco effettivo	Raffaella Fantini	1969	21/12/2017	21/12/2017	2019	M	SI	100%	//
Sindaco effettivo	Paolo Salvadori	1947	27/04/2012 (1)	21/12/2017	2019	M	SI	100%	//
Sindaco supplente	Carmela Regina Silvestri	1967	16/04/2015	21/12/2017	2019	M	SI	n.a.	//
Sindaco supplente	Daniele Federico Monarca	1959	21/12/2017	21/12/2017	2019	m	SI	n.a.	//
Sindaci cessati durante il periodo di riferimento: nessuno.									
Partecipazione al capitale minima richiesta per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina: 1%									

NOTE

* Per data di prima nomina si intende la data in cui il sindaco è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel Collegio Sindacale dell'Emittente.

** In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m).

*** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione dei sindaci alle riunioni del Collegio Sindacale (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato).

**** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti, al 31 dicembre 2017, dal soggetto interessato rilevanti ai sensi dell'art.148-bis TUF. L'elenco completo degli incarichi è pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob.

(1) Presidente del Collegio Sindacale dal 28 aprile 2012 al 16 aprile 2015.